

SEZIONE SETTIMA.

Arbitri autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori.

SOMMARIO.

(V. n. 925, 926, 930 e 953.)

963. Giudizio basato su criterii che non appaiono giuridicamente veri.
 964. Obbligo di motivare le sentenze.
 965. Compromesso semplice: clausola compromissoria; lodo; capi diversi; eccesso; difetto; autorità giudiziaria; competenza; questioni non comprese, ecc.
 966. Lodo emesso da amichevoli compositori: non impugnabilità escipiendo col dirlo inefficace.

963. Gli arbitri che pronunciano come amichevoli compositori, non incorrono in alcuna violazione di legge, se basano il loro giudizio su criterii che non appaiono giuridicamente veri, semprechè però siano essi logicamente veri ed ammissibili (*La Legge*, 366, IV, C. C. di Torino, 11 marzo 1864; Magnenant c. Ditta Martin e Compagnia).

964. Gli arbitri, autorizzati a decidere come amichevoli compositori, hanno obbligo, a pena di nullità, di motivare le loro sentenze¹ (Cod. di proc. civ., art. 21, 30, 32) (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 13 maggio 1886; De Toni c. Santucci).

965. Il lodo emesso da arbitri autorizzati a decidere come amichevoli compositori, sia in virtù di compromesso semplice, sia in virtù di clausola compromissoria, è indivisibile; epperò la nullità di un capo per difetto o per eccesso rende nulli tutti gli altri, sebbene da quello indipendenti (Codice di proc. civ., articolo 32, 33).

Deferita agli arbitri la controversia con compromesso semplice, e non autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori, la nullità per difetto di pronunzia su di un capo vizia tutto

¹ V. la sentenza della Corte d'Appello di Venezia 1 febbraio 1883 (*Foro it.*, 1883, I, 445) e le altre richiamate nella nota, e da ultimo quella della Cassazione di Torino 2 maggio 1884 (*Foro it.*, 1884, I, 830).

il lodo, quella per eccesso rende nullo il solo capo che ne è affetto.

Investiti gli arbitri della controversia in virtù di clausola compromissoria, e non autorizzati parimente a decidere come amichevoli compositori, la nullità per eccesso o per difetto di pronunzia su di un capo non annulla tutti gli altri capi indipendenti.

Annullato il lodo emesso in virtù di clausola compromissoria, la causa non può essere decisa dall'autorità giudiziaria, ma deve demandarsi ad altri arbitri.

Non pecca per eccesso il lodo che pronunziò su controversie non specificamente deferite agli arbitri, se il deciderle costituisce mezzo unico ed indispensabile per risolvere questioni sottoposte al loro giudizio (Cod. di proc. civ., art. 32) (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 6 settembre 1888; Sindaco di Palermo c. Favier).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla prima parte di questa decisione avvertiamo che decise in senso conforme, e per le stesse ragioni svolte dalla Cassazione di Palermo la suprema Corte di Torino con sentenza 31 dicembre 1881, Ghiringhelli c. Pessaretti (*Foro it.*, Rep., 1831, voce *Arbitramento*, n. 41).

Consulta, per il caso di un lodo pronunziato fuori del termine stabilito nel compromesso, la nota dell'egregio avv. AMAR alla sentenza della Cassazione di Firenze, 28 febbraio 1887, nel *Foro*, 1887, I, 343.

966. Non puossi un lodo emesso da amichevole compositore impugnare *excipiendo* col dirlo inefficace, ma occorre un formale giudizio di nullità, ai termini dell'art. 32 del Codice di procedura civile.

E sin da quando non sarebbe svolto tale pregiudiziale giudizio, nel caso che s'impredesse nel termine posto pegli articoli 23 e 29 dello stesso Codice, dalla notificazione da farsene del lodo, non puossi statuire sul merito della contestazione (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 30 aprile 1878; Borgetti c. Valora; *Giur. Cat.* 1878, 77).

SEZIONE OTTAVA.

Massime diverse.

SOMMARIO.

967. Atto di compromesso in cui ciascuna delle parti ha nominato due arbitri liquidatori: disaccordo; facoltà agli arbitri eletti di pronunciare sulle controversie insorte; non caducità del compromesso; provvedimento col quale gli arbitri dichiarano efficace l'ordinanza dell'arbitro delegato; lodo, intervento di due soli arbitri, mancanza di firma, nullità; sentenza pronunciata sopra istanza incidentale di una sola delle parti; sentenza arbitrale nulla, proroga del termine per la pronuncia definitiva.
968. Patto che tutte le controversie nascenti dal contratto debbano decidersi da arbitri: è un pieno compromesso valido; determinazione delle speciali questioni da risolvere, ecc.
- [969. Eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria: come deve proporsi.
970. Terzo non vincolato alla giurisdizione degli arbitri: intervento, ecc.
971. Pronunzia con cui un tribunale dichiara che a lui non compete il conoscere di una questione per volontà delle parti demandata ad arbitri da nominarsi: concetto d'incompetenza relativa; incompetenza in forza della clausola compromissoria; proponibilità *in limine litis*; patto di compromettere; interpretazione.
972. Rendiconto: limite e indole del relativo giudizio; arbitramento; clausola compromissoria; controversie nascenti da un contratto di associazione; vertenze relative alla liquidazione; società; associazione in partecipazione; consorzio di fabbricanti per la vendita delle proprie merci.
973. Conflitto di giurisdizione e di competenza: non può sorgere fra magistratura e arbitri nominati dalle parti.
974. Parere dell'arbitro nominato dall'autorità giudiziaria: non vincola l'autorità stessa.
975. Arbitrato di un terzo senza le forme e le garanzie di un giudizio: controllo dell'autorità giudiziaria.
976. Atto con cui si elegge un perito dalle parti coll'incarico di accertare un fatto contestato: non è un arbitramento.
977. Contratto di locazione di beni stabili: nomina di un ingegnere per la consegna e riconsegna di essi; suo operato; non insindacabilità.
978. Incarico dato ad un perito di riferire sopra fatti e darne l'apprezzamento: costituisce un vero arbitramento tecnico e peritale; termine di 90 giorni prefisso dalla legge agli arbitri, proroga, rinuncia.
979. Arbitramento commerciale legale e forzoso: non è più in vigore.
980. Arbitraggio coatto o volontario: non può decidere di cose estranee alla pratica degli affari litigiosi; notificazione di sentenza di giunta di arbitri, in forma esecutiva; mancanza di autenticazione; inefficacia.
981. Prova testimoniale: arbitri; capacità.
982. Giudice al cui prudente arbitrio la legge rimette la definizione di una controversia.

967. Se nell'atto di compromesso ciascuna delle parti ha nominato due arbitri liquidatori con dichiarazione che, non andandosi tra loro d'accordo, dovessero sulle controversie insorte, come sui punti di massima, pronunciare gli arbitri eletti, non può dirsi che, in mancanza di esplicita dichiarazione, i quattro periti dovessero avere una rappresentanza collettiva, anzichè una parziale, e quindi l' avere uno di essi assunto la rappresentanza parziale della parte da cui erano stati nominati, non è motivo per dichiarare la caducità del compromesso.

Neppure se per questo motivo i periti nominati dall'altra parte si sono rifiutati a proseguire le operazioni, ciò può dar luogo a questa parte di fare pronunciare la caducità del compromesso.

Essendo anzi per tale fatto stabilita l'impossibilità dell'accordo dei periti, è verificato il caso in cui ai termini del compromesso, debbono pronunciare gli arbitri.

Devesi ritenere per vera sentenza arbitrale il provvedimento ragionato, col quale gli arbitri dichiarano efficace l'ordinanza dell'arbitro delegato, che aveva pronunciato sopra incidenti relativi alla regolarità e integrità del giudizio, ordinando, in ispecie, l'intervento degli eredi di una delle parti defunta.

È nulla la sentenza arbitrale data coll'intervento di due soli arbitri, assente il terzo, e senza previa loro conferenza personale.

È pur nulla la sentenza o deliberazione arbitrale che manchi della firma di alcuno degli arbitri, senza che del suo rifiuto sia in essa fatta menzione.

L'impossibilità di firmare per lo impedimento dell'assenza non può equipararsi al rifiuto; nè quindi la giustificazione dell'impedimento con documento annesso alla sentenza può salvare questa dalla nullità.

È ancora nulla la sentenza arbitrale pronunciata sopra una istanza incidente di una sola delle parti non stata comunicata all'altra.

La sentenza arbitrale nulla può produrre l'effetto di prorogare il termine stabilito nel compromesso per la pronuncia definitiva degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 1 giugno 1881; Società ferrovia ligure c. Tallacchini e Laschi; *Giur. Tor.* 1881, 497; *Gazz. Leg.*, 1881, 399; *Annali* 1881, 447).

968. Quando nello stipulare un contratto, siasi pattuito che tutte le controversie nascenti da esso debbansi far decidere da

arbitri, si ha un pieno *compromesso valido*, nè altro rimane a fare se non procedere alla nomina degli arbitri.

La determinazione delle speciali questioni da risolvere atiene non alla sostanza del compromesso, ma alla regolarità del procedimento.

Allorchè l'atto del compromesso consiste nella clausola compromissoria, la disposizione dell'articolo 24 del Codice di procedura civile, rimane adempiuta mercè il deposito del contratto in cui questa si contiene, senza che sia necessario unire anche gli atti del giudizio arbitrale.

Così pure si ottempera pienamente al precetto dell'indicazione dell'atto di compromesso, di cui all'articolo 21 del Codice suddetto, se nella sentenza si è fatta menzione del contratto che contiene la clausola compromissoria, massime quando questa non solo si è nel suo intero tenore riferita, ma ha formato la base del ragionamento degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 21 maggio 1875; Compagnia di assicurazioni generali c. Eredi Maresca).

969. L'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria per intervenuta clausola compromissoria deve proporsi con specifica conclusione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 4 aprile 1882; Goelitzer c. Sinlebr; *Cass. Tor.* 1882, I, 266).

970. Se è principio di ragione che non deve esser lecito ad uno dei contraenti il far nascere l'interesse di un terzo non vincolato alla giurisdizione degli arbitri per privare di questo col di lui intervento l'altro contraente, questo principio per altro non può più utilmente invocarsi quando tra gli stessi contraenti siasi previsto per qualche oggetto l'intervento di un terzo, o quando il diritto o l'intervento di un terzo, del quale sia necessario l'intervento sia sorto indipendentemente dalla volontà dei due contraenti (*La Legge*, 281, III, Cons. di Stato, 24 luglio 1868; Società concessionaria delle strade ferrate di Lombardia e dell'Alta Italia c. Amministrazione dei lavori pubblici e Bastogi).

971. La pronunzia, con cui un Tribunale dichiara che a lui non compete il conoscere di una questione per volontà delle parti demandata, al giudizio di arbitri da nominarsi, importa il concetto di una incompetenza non vera e propria, nè assoluta, ma relativa soltanto e contrattuale.

Le eccezioni riconosciute dalla legge come procedenti da interesse meramente privato, e fra queste la incompetenza in forza

della clausola compromissoria, non possono essere proposte che in *limine litis* ed a cura della parte, ma non mai d'ufficio dal magistrato senza incorrere nell'accusa di *ultra* petizione.

E ciò a maggior ragione in tema di clausola compromissoria, alla quale può ognuna delle parti rinunciare anche *tacitamente*: e tale rinuncia tacita la si presume appunto derivandola dal fatto che altri abbia senz'altro adita l'autorità giudiziaria, ed il convenuto non abbia opposto, od eccepito il termine.

Il patto di compromettere vuolsi strettamente interpretare in rapporto all'oggetto; e questo, oltre che certo è possibile, deve essere ben determinato, almeno nella specie (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 6 giugno 1881; Partecipanza di Medicina, c. Peata; *R. Giur. Bol.* 1881, 162).

972. Dal vigente Codice di procedura civile la discussione del conto è considerata come un incidente del giudizio unico di rendimento di conti, il quale comincia con l'edizione del conto e finisce col pagamento del reliquato.

Se, pertanto, esiste una sentenza passata in giudicato, la quale ha dichiarato incompetente l'autorità giudiziaria a giudicare sul rendiconto in virtù della clausola compromissoria stipulata fra le parti, tutte le questioni sul rendiconto restano deferite agli arbitri, e quindi tanto quelle sulla edizione del conto e dei documenti quanto quelle sulla sua discussione a liquidazione.

Per conseguenza, se la parte obbligata a rendere il conto in base a sentenza provvisoriamente esecutiva, lo ha prodotto, e quindi fu emanata la sentenza d'appello dichiarante la incompetenza dell'autorità giudiziaria; rettamente decide la sentenza che annulla per incompetenza il giudizio che la parte, a cui era stato prodotto il conto, aveva proseguito per discuterlo e farlo liquidare.

Un consorzio di ditte per la vendita in comune delle loro merci costituisce una società, o quanto meno, una associazione commerciale.

Quindi, pei rapporti creati durante la sua esistenza, valgono anche durante la sua liquidazione, i patti consentiti al tempo della sua costituzione, compreso il patto compromissorio che regola la competenza a risolvere le controversie sorte durante l'associazione fra l'associazione stessa e gli associati (Sentenza della Corte di Cassaz. di Firenze, Ditta Baschiera c. Sibon; *Tem. Ven.* 1890, 505; *Foro*, 1890, I, 1160).

OSSERVAZIONI.

Il consorzio delle ditte venditrici di fiammiferi in cera costituiva in Torino un deposito comune della merce fabbricata da ciascuna ditta consorziata, cosicchè ogni ordinazione fatta alla rispettiva ditta in Italia doveva rimettersi alla sede consorziale che la soddisfaceva, facendo contribuire ogni consorziato in una determinata proporzione corrispondente alla entità del suo stabilimento industriale. Non si creava dunque per contratto un ente collettivo distinto dalla persona dei consorziati. Il consorzio non era quindi una società commerciale. Era un'associazione?

Dinanzi alle magistrature torinesi la questione se il consorzio costituisse o no una società commerciale fu ampiamente dibattuta. La Corte di Torino, con la sentenza 25 agosto 1885 (inedita), disse che il consorzio era istituito con un contratto *sui generis*, ossia senza una speciale denominazione. La Cassazione di Torino, tenendo ferma la detta sentenza con la decisione 31 dicembre 1885 (*Foro it.*, Rep. 1886, voce *Società*, n. 8) ammise che, con questa qualifica, la Corte di merito aveva soddisfatto il suo compito « caratterizzando, come meglio si poteva, secondo l'indole sua, il ripetuto contratto, nel quale, concorrendo tutti i requisiti essenziali alla sua validità, non vi è ragione alcuna plausibile perchè non se ne debba mantenere l'osservanza ». Ma, prima di giungere a questa conclusione, ritenne necessario di escludere che il consorzio fosse una società commerciale. E credette di rinvenirne la ragione nel fatto che i consorziati non avevano partecipazioni di utili. « Gli utili che si ricavavano dalla vendita restavano di ciascun consorziato in relazione alla quantità della merce spedita e venduta. »

973. Il conflitto di giurisdizione di competenza può sorgere soltanto fra le diverse autorità, ma non mai fra la magistratura e gli arbitri nominati dalle parti (*La Legge*, 1875, I, 872, Corte d'Appello di Venezia, 10 settembre 1875, Zecchin c. Ceresa).

974. Il parere dell'arbitro nominato dall'autorità giudiziaria, in conformità dell'articolo 402 del Codice di procedura civile, non vincola l'autorità stessa a pronunciare secondo tale parere e nei limiti del medesimo (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 29 maggio 1876; Maccaferri c. Masotti; *R. Giur. Bol.* 1876, 323).

975. Quando si ricorra all'arbitrato di un terzo, senza le forme e le garanzie di un giudizio, la ragione e l'interesse dei contraenti esigono che l'arbitrato stesso possa essere deferito al controllo dell'autorità giudiziaria, all'effetto di vedere se vi sono fondati motivi per correggerlo.

Nella specie, sebbene lo statuto di una società di mutuo soccorso deferisca ad una Commissione il potere di constatare le malattie che danno diritto ai membri di conseguire i sussidi sociali, nondimeno il membro che ritenga infondato ed erroneo il

voto della Commissione stessa ha diritto di adire l'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 novembre 1875; *Foro*, 1876, I, 29).

976. L'atto con cui più parti conferiscono ad un perito eletto da esse l'incarico di accertare un fatto contestato, senza definire i rapporti giuridici conseguenti, non è un arbitramento, ma un semplice accordo in una perizia volontaria. Il termine di 30 giorni non è applicabile all'esecuzione di questa perizia.

Nella perizia amichevole si racchiude un contratto, e il tutto è regolato dalla volontà delle parti, ma le parti possono anche dispensare il perito dal giuramento; e la perizia amichevole può essere impugnata per errore di fatto o per grave ingiustizia (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 5 febbraio 1876; *Giur. Torino* 1876, 255).

977. Allorquando in un contratto di locazione di beni stabili siasi provvisto alla nomina di un ingegnere per la consegna e per la riconsegna degli stabili stessi, l'operato di codesto ingegnere non è insindacabile, specialmente per quanto riflette i criterii di diritto in base ai quali abbia liquidato le partite del rispettivo dare ed avere (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 18 gennaio 1881; Dall'Ovo c. Rosina; *Temi Ven.* 1881, 231; *Gazz. Leg.* 1881, 285).

978. L'incarico dato ad un perito di riferire sopra fatti e darne l'apprezzamento, rimettendosi le parti al suo giudizio inappellabilmente, costituisce un vero arbitramento limitato però e circoscritto al solo campo tecnico e peritale. E quando altri arbitri siano nominati per risolvere le *altre* questioni, il giudizio del perito non presenta che la parte di fatto nel giudicato definitivo, mentre tutta la parte di diritto si forma dagli altri arbitri.

Quando il giudizio dell'arbitro perito non porti la decisione delle questioni tecniche, ma si limiti a mandare a procedere più ampiamente col fare delle prove, può senza nullità dispensarsi dal deposito presso il Pretore.

Il termine dei novanta giorni prefisso dalla legge agli arbitri è stabilito nell'interesse delle parti, le quali possono mutarlo, prorogarlo o rinunciarvi anche tacitamente e col fatto (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 25 aprile 1881; Rizzoni c. Gaiba; *R. Giur. Bol.* 1881, 250).

979. L'arbitramento legale e forzoso voluto dall'articolo 60 del Codice commerciale del 1819 non è più in vigore pel Codice

di commercio del regno d'Italia (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 10 giugno 1884; Mattel c. Viscuso; *Giur. Cat.* 1884, 153; *Circ. Giur.* 1884, 349; *Foro Cat.* 1884, 208).

980. L'arbitraggio sia coatto che volontario, non può decidere di cose estranee alla pratica degli affari litigiosi e per loro indole onninamente civili.

Quando trattasi di una misura coercitiva di un atto di procedura e di formalità alle quali l'atto è assoggettato per gli effetti che ne possono risultare, allora la soluzione della vertenza rientra nel dominio dei tribunali ordinarii incaricati di pronunciare nelle controversie sull'esecuzione delle sentenze, perchè racchiudono questioni puramente civili, che escono dall'ambito dell'arbitrato coatto, siccome fondato sopra mezzi dedotti dal diritto comune che governa tutti i cittadini del Regno senza distinzione.

La notificazione di sentenza di giunta d'arbitri in forma esecutiva, estratta dal suo originale e collazionata e firmata dal presidente della deputazione d'arbitri, è inefficace a spiegare i suoi effetti giuridici siccome in forma irregolare, perchè manca l'autenticazione e firma prescritta dalla legge comune, cioè del segretario della giunta d'arbitri che emanò la sentenza, e la mancanza di autenticazione ad una sentenza che costituisce l'essenza del titolo che fu di base al precetto e pignoramento, viziandola di nullità radicale, annulla pure il relativo precetto e pignoramento (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 22 settembre 1882; Sordi c. Del Gratta; *La Legge* 1882, II, 812).

981. Annullato irrevocabilmente il lodo, gli arbitri che lo pronunziarono sono capaci a testimoniare nella stessa causa, riprodotta avanti l'autorità giudiziaria (Cod. di proc. civ., art. 236, 237) (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 15 luglio 1891; Ferrari c. Loria-Arduini).

OSSERVAZIONI.

Nessun precedente, per quanto ci consta, è vvi in giurisprudenza sulla questione.

Le parti nelle loro memorie difensive e la Corte nella sua sentenza muovono dalla capacità a testimoniare del mandatario. A proposito di essa richiamiamo la decisione della Suprema Corte di Roma 18 febbraio 1891 (*Foro*, 1891, col. 233).

982. Il giudice al cui prudente arbitrio la legge rimette la definizione di una controversia può arbitrare anche sui relativi accessori (La Legge 871, IV, C. C. di Milano, 11 luglio 1864; Doria-Dolceacqua c. Comunità di Dolceacqua).

CAPITOLO III.

STATO DEI LUOGHI O TESTIMONIALI DI STATO E ACCESSO GIUDIZIALE.

SEZIONE PRIMA.

Stato dei luoghi o testimoniali di stato.

SOMMARIO.

983. Testimoniali giudiziarie di Stato: assenza della controparte; prova contraria.

983. Le testimoniali giudiziarie di stato, e la perizia, cui si fosse proceduto secondo l'articolo 51 del Codice di procedura civile in assenza della controparte, non impediscono a questa di fornire la prova contraria (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 16 luglio 1877; Giovanola c. Bertolone; *Foro*, 1878, I, 338).

SEZIONE SECONDA.

Accesso giudiziale.

SOMMARIO.

984 e 985. Quando si può far luogo all'accesso giudiziale.

986. L'ordinare l'accesso giudiziale non è rimesso esclusivamente al potere del giudice di primo grado.

987. Ordinanza che respinse un accesso giudiziale: appello.

988. Accesso del giudice coll'assistenza del perito: incarico dell'uno e dell'altro.

989. Perizia congiunta all'accesso giudiziale.

990. Le parti non han diritto ad essere presenti alla compilazione della relazione e del tipo del perito che assiste il magistrato nell'accesso giudiziale: proroga per la relazione.
991. Accesso giudiziale * informazioni da testimoni; non può assimilarsi in tutto alla prova testimoniale ammessa per sentenza; ispezioni utili allo schiarimento della controversia.
992. Criterio discrezionale del giudice di ammettere a prova i fatti che nel corso dell'accesso gli vengono sottoposti: risultati di accesso giudiziale con assistenza di perito; inammissibilità di prova per perizia.
993. Accesso giudiziale per verificare un preteso danno già derivato ad un fondo per infiltramento di acqua od altro: ordinanza del pretore sopra ricorso *inaudita altera parte*; nullità.
994. Accessi sopra luogo ordinati dalla Corte durante la discussione: non è indispensabile la presenza dell'accusato.

984. Non si deve far luogo all'eccesso giudiziale se non quando è impossibile ottenere con altri mezzi di prova, l'intento che con esso si vorrebbe raggiungere (*La Legge*, 1877, I, 105, Trib. civ. di Bologna, 14 dicembre 1876, Vecchi c. Piani).

985. Trattandosi di verificare fatti visibili e permanenti e pei quali già fu ordinata una perizia è superfluo l'accesso giudiziale (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 6 luglio 1877; Comune di Carrara c. Lazzoni; *Eco Gen.* 1877, 365).

986. L'ordinare l'accesso giudiziale non è rimesso esclusivamente al potere del giudice di primo grado; e niente osta a che ordinato dal pretore venga dal tribunale in appello dichiarato superfluo ed inopportuno (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 giugno 1884; Bottazzi c. Bottazzi; *Giur. Tor.* 1884, 505; *M. Trib. Mil.* 1884, 762; *Annali*, 1884, 352; *La Legge*, 1884, II, 332; *Bett.*, 1884, 569; *Ann. Amm. fin.*, 1885, 75).

987. Appellatasi un'ordinanza, che respinse l'istanza per un accesso giudiziale, perchè inammissibile in diritto e non utile in fatto, i giudici d'appello, riconoscendo pur essi in fatto l'inutilità dell'incombente, non sono più tenuti a ragionare se i primi giudici potevano, o no, in diritto ordinare l'instato accesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 19 aprile 1883, Luciani; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 220).

988. Nel caso dell'accesso del giudice coll'assistenza del perito giusta l'art. 272 del Codice di procedura civile, l'incarico del primo, secondo legge, è quello di ispezionare il luogo o la cosa controversa ed indagare quanto occorre, e quello del perito di concorrere colle operazioni proprie di lui ove si credano neces-

sarie (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 5 novembre 1884, Malatesta c. Ventura; *Gazz. Proc.* XIX, 411).

989. La disposizione dell'art. 264, alinea, del Codice di procedura civile è applicabile anche alla perizia che seguisse congiuntamente allo accesso giudiziale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 settembre 1884; Comune di Villa S. Prospero c. Bertesi; *Giur. Tor.* 1884, 675; *Bett.*, 1884, 691; *La Legge*, 1885, I, 216).

990. Le parti non hanno diritto ad essere presenti alla compilazione della relazione e del tipo, di cui fu incaricato il perito che assistè il magistrato nell'accesso giudiziale, sebbene nel relativo verbale si enunciasse che il perito avrebbe dovuto tener conto delle osservazioni delle parti.

Terminato l'accesso giudiziale, il perito non ha bisogno di domandare ed ottenere alcuna proroga per redigere e presentare la relazione e il tipo che gli furono commessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 marzo 1884; Comune di Albisola Superiore c. Tortarolo e Sauvaigue; *Corte S. Roma* 1884, 140; *La Legge*, 1884, I, 685; *Boll. Amm.*, Nap. 1884, 150; *Bett.*, 1884, p. sp. 113).

991. La informazione che il giudice procedente sopra luogo a perizia può assumere, secondo l'art. 278 del Codice di procedura civile, da testimoni, che gli siano presentati, non può assimilarsi in tutto alla prova testimoniale ammessa per sentenza; ed è rimesso al suo prudente arbitrio così lo aprire come il chiudere il relativo processo verbale.

Il giudice procedente può fare col mezzo dei periti tutte le ispezioni utili allo schiarimento della controversia, e allo svolgimento dell'oggetto della perizia, ma non può imporre ad essi un metodo od un criterio direttivo, quale sarebbe il procedere alla misura e stima di un fondo mediante livellazione a piano quotato, non disposto in sentenza.

A perizia compiuta, quando i risultati della medesima saranno portati a cognizione del tribunale insieme al merito della causa, allora solo potrà vedersi se sia il caso di ricorrere ad uno dei rimedi suggeriti dall'art. 269 del Codice di procedura civile anche rispetto alla estensione delle ispezioni peritali (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 1 settembre 1882; Rasponi c. Lanconelli; *Bett.*, 1882, 561; *R. Giur. Bol.* 1882, 322; *Gazz. Leg.* 1882, 370).

992. L'articolo 278 del Codice di procedura civile deferisce al criterio discrezionale del giudice l'ammettere a prova i fatti che nel corso dell'accesso gli vengono sottoposti, sentendo perciò i testimoni che all'uopo gli siano presentati; e però trattandosi di una facoltà, l'uso della medesima sfugge a censura.

Contro i risultati di accesso giudiziale con assistenza di perito non è ammissibile la prova per perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 dicembre 1882; Meazza c. Giussani; *Cass. Tor.* 1882, II, 731).

993. Affinchè possa seguirsi l'eccezionale procedura autorizzata dall'art. 939 del Codice di procedura civile è indispensabile che si tratti di uno dei casi in esso articolo tassativamente indicati, e per la urgenza dei quali fu appunto ammessa quella procedura di eccezione.

È quindi nullo il provvedimento col quale il pretore, sopra il ricorso ed *inaudita altera parte*, abbia ordinato un accesso giudiziale non in caso di nuova opera o di danno temuto, ma per verificare un preteso danno già derivato ad un fondo per infiltramento di acque od altro.

Tale nullità non rimane sanata per ciò che la controparte, senza essere stata citata, abbia assistito all'accesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 aprile 1882; Pugliese Levi c. Belletti e Ardissonne; *M. Trib. Mil.* 1882, 714; *La Legge*, 1882, II, 266; *Cass. Tor.* 1882, I, 304).

994. Negli accessi sopra luogo, ordinati dalla Corte durante la discussione, non è indispensabile la presenza dell'accusato, bastando quella del suo difensore (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 12 aprile 1878; Daniele; *Foro* II, 464).

TITOLO III.

INGEGNERIA SANITARIA E COSE AFFINI.

LEGISLAZIONE.

SANITÀ PUBBLICA.

Codice penale del 1859, art. 406-419, 685, n. 9; Codice penale vigente del 1889, art. 318 e 326.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. C.

Regio Decreto 30 dicembre 1865, n. 2729, che modifica gli art. 17 e 18 della legge suddetta.

Regio Decreto 6 settembre 1874, n. 2120, per la esecuzione della legge 20 marzo 1865.

Regio Decreto 13 maggio 1875, n. 2499, che approva la tabella delle sostanze venefiche che i droghieri possono tenere ai termini della legge sulla sanità pubblica.

Legge 9 luglio 1876, n. 3228, sul servizio della sanità marittima.

Regio Decreto 14 giugno 1877, n. 3634, che modifica gli articoli 14, 67, 71, 79, 97, 111 e 112 del regolamento 6 settembre 1874.

Legge 5 luglio 1882, n. 895, sulle penalità per le contravvenzioni alla legge sulla sanità pubblica.

Regio Decreto 23 marzo 1884, n. 2088, sui provvedimenti contro la pellagra.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno.

Regio Decreto 9 ottobre 1889, n. 6442, per la esecuzione della legge suddetta.

Regio Decreto 6 luglio 1890, n. 7042, sul personale dei laboratori scientifici della Direzione di sanità, ecc.

INGEGNERIA SANITARIA.

- Regio Decreto** 14 luglio 1887, n. 4878.
Regio Decreto 27 novembre 1887, n. 5103.

BONIFICHE E PROSCIUGAMENTI.¹

- Codice civile**, art. 609 a 615.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F, art. 127-131.
Legge 11 ottobre 1863, n. 1500.
Regio Decreto 11 settembre 1864, n. 1947.
Regio Decreto 18 settembre 1865, n. 2510.
Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2705.
Regio Decreto 28 aprile 1867, n. 3698.
Regio Decreto 27 ottobre 1869, n. 5339.
Regio Decreto 13 febbraio 1870, n. 5514.
Legge 25 giugno 1882, n. 869.
Regio Decreto 23 marzo 1884, n. 2263.
Regio Decreto 2 luglio 1885, n. 3261.
Regio Decreto 11 ottobre 1885, n. 3455.
Regio Decreto 28 gennaio 1886, n. 3647.
Legge 4 marzo 1886, n. 3734.
Legge 4 luglio 1886, n. 3962.
Regio Decreto 11 gennaio 1887, n. 4324.
Regio Decreto 7 settembre 1887, n. 4963.
Regio Decreto 3 giugno 1888, n. 5641.

¹ Pel bonificamento dell'Agro romano vedansi:

- Legge** 11 dicembre 1878, n. 4642.
Legge 8 e 9 luglio 1883, n. 1489 e 1505.
Regio Decreto 4 settembre 1883, n. 1574.
Regio Decreto 3 gennaio 1884, n. 1847.
Regio Decreto 27 ottobre 1884, n. 2740.
Legge 25 giugno 1885, n. 3160.
Regio Decreto 16 agosto 1885, n. 3367.
Regio Decreto 23 novembre 1885, n. 3530.
Legge 24 dicembre 1885, n. 3576.
Regio Decreto 17 giugno 1886, n. 3954.
Regio Decreto 15 luglio 1886, n. 3998.
Regio Decreto 16 dicembre 1888, n. 5870.
Regio Decreto 29 agosto 1889, n. 6398.

- Regio Decreto** 24 giugno 1888, n. 5537.
Regio Decreto 9 maggio 1889, n. 6150.
Regio Decreto 30 gennaio 1890, n. 6631.

SALINE DELLO STATO.

- Regio Decreto** 14 luglio 1887, n. 4764.

RISAIE.

- Legge** 12 giugno 1886, n. 2967.

BOSCHI E FORESTE.

- Regio Decreto** 4 aprile 1869, n. 4993.
Legge 20 giugno 1877, n. 3917.
Regio Decreto 20 dicembre 1877, n. 4239.
Regio Decreto 10 febbraio 1878, n. 4293.
Regio Decreto 16 giugno 1878, n. 4488.
Regio Decreto 22 gennaio 1881, n. 25.
Regio Decreto 11 giugno 1885, n. 3159.
Regi Decreti 26 dicembre 1886, n. 4263 e 4264.
Regio Decreto 30 gennaio 1887, n. 4337.
Regio Decreto 20 marzo 1887, n. 4425.
Regio Decreto 29 gennaio 1888, n. 5219.
Legge 1 marzo 1888, n. 5238.
Regio Decreto 15 marzo 1888, n. 5356.

BENI INCOLTI COMUNALI.

- Legge** 4 luglio 1874, n. 2011.
Regio Decreto 20 dicembre 1874, n. 2325.
Legge 11 aprile 1886, n. 3794.

STABILIMENTI INSALUBRI, PERICOLOSI OD INCOMODI.

- Legge** 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 38.
Legge 30 giugno 1889, n. 6144, art. 27 a 29, 32 a 36.
Regio Decreto 9 ottobre 1889, n. 6442, art. 86 a 94.
Regio Decreto 8 novembre 1889, n. 6517, art. 35.
Regio Decreto 3 aprile 1890, n. 6793.

RISANAMENTO DEI COMUNI DEL REGNO.

- Legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
 Regi Decreti 12 marzo 1885, n. 3003, 3004 e 3005.
 Regio Decreto 13 novembre 1885, n. 3536.
 Legge 24 dicembre 1885, n. 3575.
 Regio Decreto 7 gennaio 1886, n. 3618.
 Legge 16 giugno 1887, n. 4614.
 Legge 14 luglio 1887, n. 4791.
 Regio Decreto 31 luglio 1887, n. 4857.
 Legge 29 dicembre 1887, n. 5131.

BIBLIOGRAFIA.

- Angelis (De)**, La legge forestale del 21 agosto 1826. Napoli, 1859.
Ardant, Projet de Code forestier. Paris, 1821.
Assegond, Trattato d'igiene.
Barant (De), Questions constitutionnelles.¹ Napoli, 1846.
Baudrillart, Traité général des forêts. Paris, 1846.
Berenger, Legislazione sulle foreste. Venezia, 1865.
Boni, Des contraventions forestières.
Bories et Bonassie, De droit d'usage dans les forêts, de l'administration des bois communaux et de l'affourrage. Auch, 1847.
Borio, Primi elementi di economia e stima dei fondi agrarii e forestali. Torino, 1873.
Caranti, Progetto di legge forestale per il regno d'Italia.
Carrara, Prolegomeni, parte speciale, vol. VI, § 3170 e seg.
Castiglioni, Codice di polizia sanitaria.
Cesereto, Le nuove leggi sulla sanità pubblica commentate.
Chambaud, Code des établissements industriels concédés et autorisés, etc. Paris, 1841.
Chauveau, Le code forestier. Paris, 1827.
Clérault, Traité des établissements dangereux. Paris, 1845.
Cottini, Manuale d'igiene popolare. Roma, 1874.

¹ Ove si parla degli stabilimenti pericolosi, insalubri e incomodi.

- Curasson**, Code forestier. Paris, 1843.
- Dalloz**, Répertoire, v. Forêts: Salubrité publique.
- Des Chesnés**, Le droit pénal forestier.
- Dupin**, Code forestier. Paris, 1822.
- Faralli**, La riforma dell'amministrazione sanitaria in Italia.
- Fodéré**, Traité d'hygiène publique.
- Freschi**, Dizionario d'igiene pubblica e di polizia sanitaria. Torino, 1858.
- Gagnereaux**,¹ Code forestier. Paris, 1822.
- Gianzana**, Le leggi sulla sanità pubblica commentate. Torino, 1881.
- Haydn**, Dictionary of popular medicine and hygiene. London.
- Henryon de Panzey**, Des biens communaux et de la police rurale et forestière. Paris, 1825 (2^e édit.).
- Hirth Ludwigi**, Die gewerbliche thätigkeit der Francn vom hygienischen stand punkte uns. Breslau, 1874.
- Hufeland**, Trattato d'igiene.
- Joly**, Trattato pratico del riscaldamento, della ventilazione e della distribuzione delle acque nelle abitazioni particolari. Parigi, 1874.
- Jacquot**, Les Codes de la législation forestière.
- Layet**, Hygiène des professions et des industries, etc. Paris, 1874.
- Lévy**, Traité d'hygiène publique et privée. Paris, 1845.
- Macarel**, Manuel des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Paris, 1825.
- Martel**, Manuel de la salubrité, de l'éclairage et de la petite voirie.
- Martinelli**, La giurisprudenza forestale italiana. Torino, 1883.
- Martino**, Commento alla legge e al regolamento sulla sanità pubblica, le cui illustrazioni sono nostre. Milano, 1878.
- Meaume**, Commentaire du Code forestier. Paris, 1844 (2^e édit.).
- Michelini**, Principii sui quali debbono essere fondate le leggi forestali. Torino, 1833.
- Mirabal-Chamband**, Code des établissements industriels. Paris, 1841.
- Miraglia**, Leggi forestali. Prato, 1866.
- Musatti**, Dello insegnamento dell'igiene specialmente per le classi operaie. Venezia, 1874.

¹ V. anche Biret, Brousse, Coin-Delisle et Frédérick, Gariel, Garnier et Chanoine, Tripier, etc.

- Negri**, Le leggi forestali. Torino, 1864.
- Panizza**, Prelazione al corso d'igiene della Università di Padova. Conegliano, 1874.
— Guida alle lezioni d'igiene. Padova, 1874.
- Parent-Duchâtelet**, Hygiène publique. Paris, 1836.
- Rabbeno**, Commento alla legge forestale e al relativo regolamento. Torino, 1883.
— Le selve e le inondazioni (studi di legislazione forestale). Torino, 1872.
- Riant**, Leçons d'hygiène. Paris, 1874.
- Rocca**, Manuale amministrativo di sanità pubblica. Siena, 1865.
- Rodino**, La legge forestale del 20 giugno 1877. Torino, 1882.
- Rogron**, Code forestier. Paris, 1836.
- Sacchi**, Osservazioni intorno ai principii delle leggi forestali.
- Saredo**, Degli stabilimenti insalubri.
- Selmi**, Elementi d'igiene. Milano.
- Sonthwood**, Trattato d'igiene.
- Taillandier**, Traité de la législation concernant les manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, etc. Paris, 1825.
- Tambour**, De la compétence en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Paris, 1866.
- Thouvenel**, Trattato d'igiene.
- Tourtelle**, Trattato d'igiene.
- Trébuchet**,¹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Paris, 1832.
- Vincenzi (De)**, Del nuovo progetto di legge forestale.
- Zampa**, Della salute pubblica e dell'ordinamento del servizio sanitario. Pisa, 1883.
- Zucchi**, La riforma sanitaria in Italia.

¹ Vedansi anche Avisse, Bunel, Dufour et Tambour, Langlois, Lober, Napias, etc.

CAPITOLO I.

PROVVEDIMENTI DEI SINDACI
IN MATERIA DI EDILIZIA, SANITÀ E SICUREZZA:
REGOLAMENTI IGIENICI E REGOLAMENTI
PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE.

§ I. PROVVEDIMENTI DEI SINDACI E LORO CONSEGUENZE:
SPESE E INDENNIZZI.

a) *Provvedimenti dei Sindaci.*

SOMMARIO.

995. Igiene e sicurezza pubblica: ordine verbale; legalità.
996. Salute pubblica: pericolo; rimozione; *jus imperii*; indennità; azione giudiziaria.
997. Revocazione per parte del Prefetto: ricorso del Sindaco; inammissibilità.
998. Facoltà del Sindaco: Prefetto o Sottoprefetto; vicoli; strade comunali; soppressione; procedura.
999. Invasione epidemica: rimozione di erbe; rimborso di spese.
1000. Notificazione del provvedimento del Sindaco: omissione.
1001. Edilizia e igiene: case da costruirsi; regolamenti municipali; osservanza; ricorso; distinzione della competenza a giudicarne.
1002. Acque di un pozzo: nocumento alla pubblica igiene; ordine di rimuovere ogni causa d'insalubrità; provvedimento d'ufficio in caso di rifiuto ad eseguirlo, ecc.
1003. Il proprietario risponde penalmente della contravvenzione ad una ordinanza del Sindaco.
1004. Insalubrità della casa locata: conduttore impossibilitato ad averne il godimento; rescissione del contratto.
1005. Proibizione di concedere ad uso di abitazione case insalubri: si estende anche agli usufruttuarii.
1006. Interno delle case dei privati: stato normale della pubblica salute; l'autorità amministrativa non può prescrivere norme da osservarsi.

b) *Spese e indennizzi.*

1007. Opere comunali pregiudicivevoli alla pubblica salute riconosciute tali da apposita Commissione: spesa per l'invio della Commissione sul luogo a carico del Comune.
1008. Canali immondi e cloache: spesa di manutenzione; proprietari; concorso.
1009. Palazzo: immondizie; *vanella*; spesa di sgombro; municipio; rimborso dai condomini.

1010. Comune: esecuzione d'ufficio; rimborso della spesa; opposizione; competenza giudiziaria.
1011. Ordine di soppressione dello scolo delle cloache negli orti privati: danni; risarcimento non dovuto.

995. Nei casi urgenti, impellenti, per motivi d'igiene e di sicurezza pubblica, il Sindaco può disporre delle proprietà private anche senza preventiva ordinanza scritta notificata agl'interessati (Art. 104 della legge comunale, 28 e 29 della legge sulla sanità pubblica, e 71 di quella sull'espropriazione, del 1865) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 gennaio 1887, Comune di Napoli).

OSSERVAZIONI.

Vedasi l'altra sentenza della stessa Corte di Cassazione del 19 aprile 1887, pel medesimo Comune di Napoli nel *Boll. Ann.*, anno 1886, pag. 156. E sul punto della preventiva ordinanza vedasi il parere del Consiglio di Stato del 6 marzo 1886, pel Comune di Thiene, nel *Boll. Ann.*, anno 1886, p. 277.

996. Se la cosa del privato costituisce un pericolo per la salute pubblica, e perciò l'autorità, la quale è obbligata a provvedere, ne ordina la remozione, o adotta, per renderla innocua, qualunque altro espediente, tali provvedimenti appartengono al *jus imperii* che esclude ogni ragione giuridica d'indennità, ed in conseguenza anche l'azione giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 15 ottobre 1887, Comune di Putignano).

997. Il Prefetto può revocare i provvedimenti d'urgenza presi dal Sindaco come ufficiale del Governo (L. com. e prov. del 1865 art. 104).

Il Sindaco non ha diritto di ricorrere contro la revoca dei suoi atti decretata dal Prefetto ¹ (Parere del Consiglio di Stato, 14 dicembre 1888; Sindaco di Torre di Piconardi).

998. Compete al Sindaco la facoltà di emanare in via ordinaria provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di pubblica sicurezza, edilità ed igiene, e non può ad esso invece sostituirsi il Prefetto, il Sottoprefetto e Commissario distrettuale se non nei casi eccezionali previsti dalla legge comunale e sulla sanità pubblica e quando manca l'azione del predetto Sindaco.

¹ Il parere 8 giugno 1888, richiamato dallo stesso Consiglio, si trova riassunto nel *Manuale amm.*, 1889, 41.

La soppressione permanente dell'uso pubblico di un vicolo o suolo comunale non può decretarsi che con le norme stabilite con la legge sui lavori pubblici.

Nello interno degli abitati sono da considerarsi come strade comunali i vicoli adiacenti alle medesime ancorchè non iscritti nel relativo elenco (art. 3, 7, 104, 138 e 146 della legge comunale del 1865, art. 7 della legge sul contenz. amm.; art. 17, 18 e 22 della legge sui lavori pubblici) (Parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, 12 novembre 1887; Comune di Pordenone).

OSSERVAZIONI.

Trattandosi di poteri giurisdizionali ci sembra ben definita col presente parere la competenza del Sindaco, alla quale non potrebbe sostituirsi quella delle autorità politiche che nei casi urgenti nei quali venisse meno o mancasse l'altra. E ciò oltrechè per la legittimità degli atti relativi, per garanzia degli stessi interessati ai quali deve lasciarsi impregiudicata la via gerarchica pei gravami che credessero fare ai termini dell'art. 251 della legge comunale, dell'art. 9, n. 4, di quella pel Consiglio di Stato, e dell'art. 3 dell'altra sul contenzioso amministrativo (del 1865).

Sul tema intanto dei provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco, si consulti lo studio pubblicato a pag. 225 della *Rass. Ammin.* dell'anno 1887. La massima poi che la soppressione permanente dell'uso pubblico di un vicolo deve decretarsi colle norme della legge sui lavori pubblici fu ritenuta non solo dal medesimo Consiglio di Stato col parere sul quale fu emanato il regio Decreto 16 luglio 1884 (vedi *Boll. amm.*, anno 1886, pag. 141), Comune di Nettuno, ma anche dalle autorità giudiziarie, come risulta, tra le altre, dalla sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 4 marzo 1880 (vedi *Boll. Ammin.*, anno 1880, pag. 253).

999. L'ordine dato dal Sindaco di togliere da un canale le erbe ivi scorrenti, perchè dannose alla salute pubblica, costituisce un atto d'impero (L. com. e prov. del 1865 art. 104, 133 di quella del 1889).

In presenza di una invasione epidemica (nel caso colera) è giusto il predetto ordine, quantunque il Sindaco non abbia prima diffidato gli interessati e prefisso loro un termine per togliere le dette erbe.

L'essersi il Sindaco rivolto al Ministero dei lavori pubblici per ottenere dall'interessato (consorzio delle acque) il rimborso delle spese sostenute per la rimozione delle erbe, e l'aver il Ministero dichiarato la propria incompetenza, non influisce sul carattere dell'ordine dato dal Sindaco.

L'art. 104 della legge com. e prov. non stabilisce alcun termine entro cui il Sindaco deve compilare la nota delle spese.

Il Sindaco ha il diritto al rimborso delle spese per i provvedimenti presi a senso dell'art. 104 della legge com. e prov., ed il Prefetto è competente a rendere esecutiva la nota, anche se l'interessato risegga fuori del Comune e della provincia, e se le cause che determinarono il provvedimento comincino ad avere esistenza fuori del Comune.

A giudicare dei provvedimenti di cui sopra è competente l'autorità amministrativa e non quella giudiziaria.

Circostanze di fatto per le quali si ritenne che l'amministrazione di un consorzio di acque era responsabile delle erbe che scorrevano in un canale, e quindi delle spese sostenute per rimuoverle (Parere del Consiglio di Stato, 4 maggio 1888; Consorzio delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi c. Comune di Polesella).

1000. Contro il provvedimento preso dal Sindaco in forza dell'art. 104 della legge comunale e provinciale col quale si ordinava nella casa di un privato un lavoro urgente reclamato dallo interesse della pubblica sicurezza, non è opponibile l'eccezione di mancata intimazione del lavoro, quando dalle speciali circostanze di fatto risulta che l'intimazione medesima sarebbe rimasta senza effetto (art. sopra citato) (Parere del Consiglio di Stato, 6 marzo 1886; Ranzolini).

1001. Contro i provvedimenti emessi dal Sindaco, per l'osservanza dei regolamenti comunali, si può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa in via contenziosa per quelli soltanto tassativamente indicati dalla legge sulla giustizia amministrativa; ma per gli altri deve sperimentarsi il ricorso gerarchico al prefetto (art. 8, 131, 132 e 139 della legge comunale 10 febbraio 1889; art. 1, n. 5, della legge 1 maggio 1890; art. 39, 40 e 41 della legge 22 dicembre 1888).

Contro il rifiuto del Sindaco di approvare il disegno d'una casa da costruirsi bisogna ricorrere in via amministrativa gerarchica (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 5 maggio 1892, Comune di Genova c. Grondona).

Attesochè il Municipio di Genova, come fu riferito nella narrativa del fatto, opponesse al signor Pietro Grondona in via pregiudiziale la incompetenza, o meglio, il difetto di giurisdizione nella Giunta provinciale amministrativa di Genova a conoscere del ricorso di lui proposto in base al n. 5 dell'art. 1° della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, dacchè la questione che

si proponeva dal Grondona era ben diversa, secondo l'avviso del Municipio, dai casi contemplati in detto articolo e numero.

Attesochè la Giunta provinciale nel respingere codesta eccezione osservasse che i decreti del regio Commissario straordinario del 15 e 23 settembre 1891, impugnati dal Grondona, contenevano un provvedimento misto, cioè edilizio e sanitario ad un tempo, e che la questione che si sollevava sulla applicabilità o non al caso dell'art. 84 del regolamento per la esecuzione della legge sulla igiene e sanità pubblica 22 dicembre 1888, riflettendo l'abitabilità delle case, rientrava fra le materie contemplate dal citato n. 5 dell'art. 1° della legge sulla giustizia amministrativa: e che se al Municipio era piaciuto di sollevarla prima del tempo, una volta sollevata non poteva negarsi all'interessato il diritto a farla risolvere.

Attesochè il Municipio di Genova, non soddisfatto di tale decisione, torni oggi a proporre in via preliminare la identica eccezione avanti a questa IV Sezione.

Attesochè tale controversia richiami la Sezione anzitutto a vedere quale sarebbe stata l'autorità indubbiamente competente a conoscere del ricorso del signor Grondona, precedentemente all'attivazione della legge 1° maggio 1890, e poscia se codesta competenza sia venuta a cessare rispetto al ricorso stesso dopo la legge suddetta, e sia stata invece tale competenza trasferita nella Giunta provinciale amministrativa.

Atteso rispetto a siffatta disamina che la Sezione 4ª deve muovere dal ritenere il principio di diritto che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore o per incompatibilità della nuova disposizione con la precedente, o perchè la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge antica, e che inoltre le leggi che formano eccezione ad altre leggi non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi.

Attesochè nel caso che ci occupa mentre non è controverso fra i contendenti che per i regolamenti di polizia urbana e di edilizia della città di Genova, è proibito di procedere a qualunque costruzione se prima non vengono approvati i progetti nei modi stabiliti dai regolamenti stessi, certo è dall'altra parte che per disposto generale della legge comunale e provinciale il provvedere all'osservanza dei regolamenti di edilizia e di polizia locale rientra nelle attribuzioni dei Sindaci pel combinato disposto degli art. 131, 132 della legge precitata, ed è non meno certo per l'altro art. 139 della legge stessa, ravvicinato all'articolo 8, che il Sindaco per l'esercizio di coteste attribuzioni a lui spettanti, sia come capo dell'amministrazione comunale, sia rispettivamente quale ufficiale del Governo, non rende conto del proprio operato, se non all'autorità superiore amministrativa gerarchica, la quale soltanto perciò prima della legge 1° maggio 1890, era indubbiamente competente a conoscere dei reclami che contro cotesto esercizio di attribuzione volessero proporre le parti che se ne credessero lese.

Attesochè si sostenga nel caso concreto che cotesta competenza dell'autorità amministrativa gerarchica per la parte relativa all'igiene e alla sanità pubblica è venuta a cessare in virtù della legge 1° maggio 1890, la quale all'art. 1, n. 5, dispone: «La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione per decidere, pronunciando anche in merito... n. 5: contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che

gli sono conferite negli art. 39, 40, 41 della legge sulla sanità pubblica dei 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a).»

Attesochè sia intanto da ritenersi per fermo, di fronte al disposto di tale articolo, che le attribuzioni del Sindaco, contro il mal uso delle quali è dato di ricorrere in via contenziosa avanti la Giunta provinciale amministrativa, sono quelle tassativamente indicate negli art. 39, 40 e 41 della legge sanitaria; dal che logicamente e giuridicamente discende che i ricorsi contro l'esercizio di tutte le altre attribuzioni spettanti al Sindaco in virtù di legge o di regolamento rimangono nelle competenze stabilite dalle leggi precedenti.

Attesochè visti ed esaminati nella lettera e nel loro spirito gli art. 39, 40 e 41 della legge sanitaria, tutti, niuno eccettuato, contemplano il caso di abitazioni, o nuove o rifatte, in qualunque modo già costruite, ma i decreti del regio Commissario del Municipio di Genova impugnati dal Grondona riflettono non case costruite, ma unicamente il disegno di case da costruirsi, che per i regolamenti edilizi dev'essere approvato dal Municipio, nè la condizione apposta dal Municipio e per esso dal regio Commissario all'approvazione del disegno in questione, della osservanza dell'art. 84 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica, può mutare la natura del provvedimento impugnato, che rimane unicamente quello di negare nel caso l'approvazione di un disegno per casa da costruirsi.

Quindi è evidente che il provvedimento contro cui il Grondona fece ricorso avanti la Giunta provinciale amministrativa di Genova non rientra fra i casi contemplati dagli articoli 39, 40 e 41 della legge sanitaria, i quali, ripetiamo, contemplano le attribuzioni dei sindaci rispetto alle case già costruite, col diritto di dichiararle inabitabili, e perfino di farle chiudere se già abitate; e se il provvedimento del regio Commissario non rientra fra i casi contemplati dagli art. 39, 40 e 41 della legge sanitaria, così non può neppur il ricorso contro di esso rientrare nelle competenze della Giunta provinciale amministrativa.

Nè varrebbe l'osservare in contrario che se la ragione per cui i disegni delle case da costruirsi devono corrispondere al voto della legge e dei regolamenti per la parte che riflette l'igiene e la sanità pubblica è quella stessa che induce la legge a concedere poi ai Sindaci corrispondenti attribuzioni rispetto agli edifici già costruiti, deve anche per identità di ragione la Giunta provinciale amministrativa, che è competente a risolvere i reclami contro l'esercizio di queste ultime attribuzioni, essere competente a risolvere anche i reclami contro il provvedimento del Sindaco che nega l'approvazione ad un disegno per motivo d'igiene e sanità pubblica.

Atteso rispetto a tale obiezione, che è facile rispondere che non è la identità della ragione o del fine, nè la difficoltà identica della decisione che determina il legislatore a stabilire le competenze, ma sono gli effetti più o meno gravi che possono derivare dal pronunciato, quelli che consigliano i mezzi proporzionati a garantirne la giustizia e la opportunità nell'interesse pubblico.

Due controversie riflettenti un fatto identico e una questione giuridica identica e della identica difficoltà, sono portate l'una avanti il Pretore e l'altra avanti il Tribunale; perchè dell'una è competente il Pretore e dell'altra il Tribunale? Unicamente per gli effetti più o meno gravi che possono derivare da un errore del magistrato, nell'un caso non si tratta che di un valore di L. 1500, nel secondo di valore senza limite.

Ora per l'approvazione di un disegno di case da costruirsi, che non ha altra importanza che quella non già di impedire la costruzione di una fabbrica, ma di far mettere la costruzione in tutte le parti nel modo ideato dal proponente, può bene bastare, secondo il giudizio del legislatore, a derimere la questione l'autorità amministrativa in via gerarchica con risparmio di tempo e di spese, ma rispetto alle case già costruite è ben più grave il danno che potrebbero risentirne gli interessati.

Di qui la ragione per far risolvere i ricorsi contro siffatti ultimi provvedimenti, non in via gerarchica, ma dalla Giunta provinciale amministrativa con le maggiori garanzie che offre la via contenziosa.

Attesochè finalmente non abbia fondamento l'osservazione che fa la decisione impugnata dicendo, che sebbene nel caso non si tratti di case già costrutte, ma costruende, pure elevata la questione dal Municipio sull'applicabilità dell'art. 84 del regolamento prima del tempo, il Grondona aveva diritto di farla risolvere; imperocchè non è questione se il Grondona abbia o no il diritto di farla risolvere: la questione era ed è se, sollevata tal questione in relazione ad un disegno, fosse o non fosse il risolverla nelle competenze della Giunta amministrativa, mentre è indubitato che le leggi le quali formano eccezione ad altre leggi, non solo non si estendono oltre i casi in esse espressi, ma neppure *oltre i tempi*. Finchè siamo nell'esame del disegno di una casa da costruirsi, non è certamente venuto il tempo per l'esercizio delle attribuzioni del Sindaco indicate dagli art. 39, 40 e 41; quindi non può essere venuto neppure quello del ricorso avanti la Giunta provinciale amministrativa.

Attesochè per queste considerazioni la Sezione quarta ritiene fondata la eccezione d'incompetenza elevata dal Municipio di Genova contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa locale nella soluzione del ricorso prodotto da Pietro Grondona contro i provvedimenti del regio Commissario del Municipio, di cui sopra è parola, e conseguentemente la decisione in esame merita di essere annullata.

Per questi motivi, ecc.

1002. Quando dalle acque di un pozzo, o di un abbeveratoio, sia pure di privata utilità, o dal modo con cui se ne usa, viene pregiudizio alla pubblica igiene, agisce nei termini delle sue attribuzioni il Sindaco che ordina agli interessati di rimuovere ogni causa di insalubrità, e, sul loro rifiuto, vi provvede d'ufficio a loro carico.

Il Prefetto non può ricusarsi di rendere esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati (Parere del Consiglio di Stato 26 maggio 1876; *Giur. Cons. St.* 1876, 1412).

1003. È il proprietario della casa, e non il suo agente d'affari, che deve rispondere penalmente della contravvenzione ad un ordine del Sindaco, prescrivente alcuni lavori igienici nella casa, e ciò quantunque l'ordine sia stato notificato all'agente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 giugno 1884; Quaranta; *Giur. Pen. Tor.* 1884, 318).

1004. La circostanza che per insalubrità della casa locata non possa il conduttore averne il godimento, è motivo che legittima la domanda di rescissione del contratto di locazione.

La regola che il locatore non sia tenuto pei vizi della casa locata che per la loro notorietà si presumono essere stati a cognizione del conduttore, subisce un'eccezione, quando risulti il fatto (e lo constati la sentenza di merito) che il conduttore ignorava effettivamente i vizi stessi.

In ispecie: ha diritto di ottenere la rescissione della locazione il conduttore di un fondo situato in posizione soggetta a influenze miasmatiche (in Roma, fuori della Porta del Popolo), quando provi che non gli si poteva apporre la notorietà della insalubrità del fondo locato, perchè nuovo ed estraneo alla località in cui il fondo si trova (*La Legge* 1877, I, 573, C. C. di Roma, 19 aprile 1877; Valli e Menotti c. Baratti e Giordano).

1005. La proibizione fatta da regolamenti ai proprietari di concedere, ad uso di abitazione, case, appartamenti o locali qualsiasi, che non siano nelle volute condizioni di perfetta salubrità e sicurezza, colpisce non solo i proprietari, ma eziandio coloro che ne fanno le veci, come l'usufruttuario ed ogni altro amministratore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 aprile 1884; Levi; *Giur. Pen. Tor.* 1884, 185).

1006. Nello stato normale dell'ordine pubblico e della pubblica salute, l'autorità amministrativa municipale non ha interesse, nè diritto di prescrivere norme da osservarsi nell'interno delle case dei privati, il cui domicilio è inviolabile.

Se nelle scale comuni a più inquilini di una casa privata si commettono da taluno di essi degli scontri, avranno gli altri tutt'altro mezzo per farli cessare, ed ottenere con privata azione le debite riparazioni, ma non si potrà muovere l'azione pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 luglio 1883; Giordano; *Γαζ.* *Proc.* XVIII, 262; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 338).

1007. Denunciate come pregiudicevoli alla pubblica salute alcune opere fatte in un Comune, ad esempio, per lo spurgo di un canale di proprietà comunale, e come tali riconosciute da una Commissione sanitaria inviata espressamente dal Prefetto sul luogo, la spesa per l'invio di questa Commissione va a carico del Comune, il quale vi deve sottostare perchè si tratta di spesa fatta a tutela della pubblica igiene e nell'interesse generale del Comune.

Riscontrati i caratteri della spesa, la necessità della medesima e la giusta sua misura, può la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) stanziarla d'ufficio sul bilancio del Comune e rilasciarne all'occorrenza un mandato coattivo (*La Legge* 1875, II, 34, Consiglio di Stato, 29 settembre 1874).

1008. La costruzione e la manutenzione dei canali immondi destinati a raccogliere le immondizie delle latrine ed acqua delle case è di regola a carico del bilancio comunale; i proprietari delle case che hanno bocche di immissione in detti canali non sono obbligati a concorrere in quelle spese se non quando ciò sia stabilito da speciali regolamenti comunali, o da legittima consuetudine (art. 116, n. 8 e 10, legge comunale e provinciale del 1865; art. 67, Regolamento 8 giugno 1865).

L'istanza del Comune contro i proprietari per averne il concorso proporzionato nella spesa, è per sua natura indivisibile; e perciò l'assolutoria ottenuta in appello da alcuni di essi proprietari giova anche agli altri che sono stati contumaci (art. 471, n. 2, Cod. di proc. civ.) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 aprile 1888; Comune di Genova c. Grondona ed altri).

1009. L'autorità municipale che per ragione di pubblica igiene ha fatto eseguire lo sgombrò di materiali ed immondizie in una vanella ed un basso in danno dei proprietari della casa, dalle finestre della quale sono stati gettati i detti ingombri, ha diritto di esigere dai proprietari medesimi il prezzo dei lavori eseguiti (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 30 gennaio 1889; Muca c. Municipio di Napoli; *Gazzetta del Procuratore*, 1889, p. 54 e seg.).

QUESTIONI.

L'Autorità municipale che per ragione di pubblica igiene ha fatto eseguire lo sgombrò di materiali ed immondizie in una vanella ed un basso in danno dei proprietari della casa, dalle finestre della quale sono stati gettati i detti ingombri, ha diritto di esigere dai proprietari medesimi il prezzo dei lavori eseguiti?

Che sulle spese e sul deposito?

Sulla prima. -- Considerato che il signor Gabriele Muca si opponeva all'avviso notificatogli dall'Esattore del Municipio di Napoli pel pagamento di L. 32,54 sua rata del costo di lavori in suo danno fatti eseguire dal Municipio per lo sgombrò de' materiali ed immondizie da una vanella ed un basso gettati dalle finestre di un casamento al Vico Forno a S. Lucia, num. 13, tra i condomini del quale è il Muca.

Il Pretore rigettò le opposizioni, ed avendo il Muca prodotto appello, la sentenza del Pretore venne confermata in seconde cure.

Contro la pronunzia del Tribunale il medesimo Muca produce ricorso per Cassazione.

Considerato che per legge di sanità pubblica e di pubblica igiene l'Autorità municipale ha facoltà di obbligare i proprietari di tener nette le loro proprietà, e di rimuovere gli oggetti, che siano ragione d'insalubrità (art. 29 della legge 20 marzo 1865, e Regolam. 29 agosto 1871). Or se dalle finestre del palazzo al Vico Forno a S. Lucia, n. 13, si erano gittate le immondizie, delle quali il Municipio ordinava la rimozione, i condomini di quel palazzo erano tenuti a pagare le spese dello sgombro, che non avevano curato di eseguire, salvo ad essi agire contro i proprii inquilini se, e come per legge.

Che l'assertiva di essere altri proprietari della vanella e del basso non è giustificata, e non risolverebbe mai la quistione a favore del ricorrente, essendo assodato in fatto che i materiali non furono gettati dal proprietario della vanella e del basso, ma dagli abitanti delle case, che hanno luci sporgenti nella vanella.

Il diritto del Municipio va nella specie legalmente esercitato contro il proprietario, che se non direttamente, per fatto dei suoi inquilini ha contravvenuto alle disposizioni di sanità ed igiene pubblica. La deduzione del ricorrente menerebbe all'assurdo che se le immondizie si fossero gittate in un locale municipale sarebbe il Municipio, e non altri responsabile della trasgressione.

Che non vale negare la esistenza della ordinanza di sgombro che il Tribunale ha in fatto ritenuta. Ed in effetti sta in processo, ed ha la data del 12 luglio 1883.

Che la distinzione tra lavori per lo sgombro del basso e lavori per lo sgombro della vanella si riduce ad impugnativa del ratizzo per far ricadere una rata minore a carico del ricorrente, il quale avea dedotto innanzi al Tribunale doversi pur comprendere nella ripartizione della spesa Tobia Giordano asserito proprietario della vanella e del basso, ed i proprietari di un palazzo contiguo.

Ma i giudici del merito esclusero tale deduzione non solo perchè ritennero il ratizzo in piena regola, ma pel fatto proprio del Muca, che non avea mai mosso reclamo in questi sensi.

Che però deve rigettarsi il ricorso.

Sulla seconda. — Visto l'art. 552 del Codice di procedura civile.

La Corte rigetta il ricorso, libera il deposito all'Erario dello Stato e condanna il ricorrente alle spese.

1010. Non ha carattere di imposta o tassa la spesa fatta dal Comune per l'esecuzione d'ufficio, a carico dei proprietari inadempienti, di lavori ordinati dal Sindaco come provvedimento di igiene pubblica, giusta l'art. 133 della legge com. e prov. (Legge com. e prov., art. 133; Cod. di proc. civ., art. 71, 84).

Quindi l'opposizione di alcuno dei proprietari agli atti esecutivi del Comune per il rimborso di detta spesa rientra nella giurisdizione del Pretore (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 dicembre 1890; Comune di Casalvecchio Siculo e Fleri c. Salvo).

1011. Quando per legittimo provvedimento sanitario della autorità amministrativa, sia stata ordinata la soppressione dello scolo delle cloache negli orti privati, non può a questi accordarsi alcuna indennità, facendo loro divieto la legge di usare delle cose in opposizione dei regolamenti (art. 436 e 438 del Cod. civ.).

Allo scopo di accordare il risarcimento del danno patito, non si può definire il provvedimento amministrativo atto di espropriazione per pubblica utilità, poichè non si può invocare risarcimento per cose che la legge vietava (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 14 novembre 1889; Comune di Teramo c. Porta).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme pronunziò la stessa Corte colla sentenza del 6 aprile 1889 (Comune di Napoli) e la Corte di Cassazione di Palermo con quella del 9 aprile dello stesso anno (Comune di Partinico). Vedasi la *Rass. Amm.*, 1889, pag. 218 e 219).

§ 2. REGOLAMENTI D'IGIENE E REGOLAMENTI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE.

a) *Regolamenti d'igiene.*

SOMMARIO.

- 1012. Eccezione d'incompetenza per essersi ommesso il tentativo di conciliazione in caso di contravvenzione.
- 1013. Obbligatorietà dopo la loro approvazione.
- 1014. Contravvenzione alla proibizione di fabbricare in un dato perimetro: azione penale e azione civile.

b) *Regolamento per l'uso delle acque pubbliche.*

- 1015. Regolamento lesivo agli interessi di un Comune presentato da altro Comune.
- 1016. Derivazione d'acqua per uso della popolazione di un Comune fatta da un consorzio.
- 1017. Provvedimento emesso dalla Giunta di un Comune per regolare in tempo di siccità la distribuzione provvisoria delle acque di un pubblico canale: è atto di autorità; non proponibilità di azione possessoria; non nullità perchè non emanato dal Sindaco.

1012. Deve respingersi l'eccezione di incompetenza fondata sull'essersi omissa il tentativo di conciliazione amministrativa, di cui all'art. 148 della Legge comunale e provinciale del 1865, quando trattasi di contravvenzione ai provvedimenti di ordine generale presi per tutelare la pubblica igiene ed incolumità, essendo il tentativo di conciliazione riservato alle sole contravvenzioni regolamentari di cui all'art. 147 della stessa legge (Sentenza della Pretura di Gubbio 10 ottobre 1884; Mavarelli; *La Legge* 1884, II, 370; *R. Amm.* 1884, 807).

1013. I regolamenti comunali d'igiene e polizia locale per essere obbligatorii hanno bensì bisogno dell'approvazione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) a norma dell'art. 138, n. 6, della legge comunale e provinciale del 1865, e non di quella del Ministero.

Nè osta la disposizione dell'ultimo comma del citato articolo, poichè questo dà facoltà al Ministero di annullare i regolamenti comunali che riconosca contrarii alle leggi, ma non esige che i regolamenti stessi, per essere esecutorii, riportino il visto od approvazione del Ministero (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 2 maggio 1882; Luzzi c. Caverni; *Foro*, II, 325).

1014. La contravvenzione ad un regolamento comunale, che nell'interesse dell'igiene e dell'ornato proibisce di fabbricare in un dato perimetro senza il previo avviso al sindaco, apre l'adito non solo all'azione penale, ma anche all'azione civile per la demolizione delle opere compiute (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 23 agosto 1877; *Foro* I, 1095).

1015. Non può ritenersi mancare l'opposizione degli interessati a senso del n. 4 dell'art. 138 della Legge comunale e provinciale del 1865 nel fatto di un Comune che, dopo di essersi da parte di altro Comune presentato all'approvazione della Deputazione provinciale ed approvato un progetto di regolamento per l'uso delle acque lesivo agli interessi del primo, ne presenta un altro (Parere del Consiglio di Stato 4 gennaio 1878; Comune Villa Latina; *Giur. Cons. St.* III, 70; *La Legge* 1878, II, 285).

1016. Derivata da un consorzio un'acqua per uso della popolazione di un Comune, è quella un bene comunale ad uso pubblico, non soggetto a prescrizione, fino a che il possesso privato non diventa esclusivo con atti pubblici e non equivoci.

Precario è quindi l'uso del frazionista, e può altrimenti determinarsi dal Comune, purchè non l'escluda, spettando a lui in tal caso il ricorso in giudizio contro il danno che ne soffre nell'eguale suo diritto civico, e per farvi riconoscere il modo di toglierlo (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 20 marzo 1878; Angeli c. Consorzio di Torreano; *Annali*, 1878, 94; *M. Giud. Ven.* 1878, 330; *La Legge* 1878, I, 617; *G. Trib. Mil.* 1878, 811; *Bett.* 1878, 702).

1017. Costituisce atto di autorità della pubblica amministrazione il provvedimento emesso dalla Giunta di un Comune per regolare in tempo di siccità la distribuzione provvisoria delle acque di un pubblico canale in modo soddisfacente all'urgente bisogno della popolazione, sia sotto il rapporto dello abbeveraggio, sia sotto quello della polizia e dell'igiene pubblica.

Epperò non è contro tale provvedimento proponibile azione possessoria, e meno la reintegranda; salva alla parte danneggiata la facoltà di ricorrere in via gerarchica per far rinvocare l'atto amministrativo, o di spiegare azione giudiziaria nel caso che fosse dovuto indennizzo.

Tale provvedimento non è nullo sol perchè emanato dalla giunta invecechè dal Sindaco, quando risulti che questi l'abbia provocato o vi abbia preso parte; specialmente poi se nel Comune, in cui venne emesso, fossero ancora in vigore i bandi campestri, per i quali i provvedimenti intorno alla distribuzione delle acque dei pubblici canali dovevano essere presi dall'amministrazione comunale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 31 maggio 1883; Ribotta e Chirota c. Comune Cavour; *La Legge* 1883, II, 146; *Corte S. Roma* 1883, 530).

CAPITOLO II.

ACQUE E TERRENI INSALUBRI.

§ I. BONIFICHE E PROSCIUGAMENTI

a) *Lavori di bonifica.*

SOMMARIO.

- 1018 a 1022. Province napoletane: competenza dell'autorità giudiziaria e competenza dell'autorità amministrativa; diritto del sovrano di ordinare una temporanea occupazione di fondi; regolamento di polizia del 22 dicembre 1855; contravvenzione; facoltà dell'imputato di provare certi fatti; danni attuali e verificati.
1023. Conflitto di attribuzioni: Prefetto competente ad elevarlo; termine per il ricorso; cassazione civile; citazione della parte; conflitto di attribuzione; acque; bonifiche; competenza.
1024. Competenza: atto amministrativo; consorzio per bonificazione di terreni paludosi.
1025. Opere assunte dallo Stato: danni a fondi privati; risarcimento; competenza; opere nocive al regime delle acque pubbliche; dannosità dell'opera; accertamento; autorità giudiziaria; competenza.
1026. Stato: terre restituite bonificate; non responsabilità di danni.
1027. Consorzio: rappresentanza; entità degli interessi.
1028. Bonificazione dell'Agro romano: art. 16 e 17 della legge 8 luglio 1883; compra-vendita di terreni per migliorarli e fabbricarvi; tassa di registro.

b) *Tassa di bonifica.*

1029. Demanio: rinuncia ad un atto di coazione per tassa in vista di eccezioni di rito; nuova richiesta con citazione giudiziale dopo il quinquennio; prescrizione.
1030. Tassa richiesta in base ad un sovrano rescritto che rimase esaurito: non è dovuta, ecc.
1031. Lavori di bonifica dell'agro nocerino: obbligo dei Comuni di pagare le tasse finchè non sono compiuti.
1032. Sentenza che, pendente la esecuzione dei lavori di bonifica imposti colla legge 11 maggio 1855, ordina alle Finanze di produrre gli stati estimativi, ecc.; non legalità.
- 1033 a 1035 e 1037-1038. Tassa del carlino a moggio imposta coi relativi ruoli della legge 11 maggio 1855: tassa definitiva dopo compiuti i lavori; tassa provvisoria.
1036. Consorzio: contribuzioni dei proprietari; carattere personale; successivi acquirenti; privilegio per l'esazione.

- 1037 e 1033. Controversie sulla tassa di bonifica: sono di competenza del Tribunale della giurisdizione dell'ufficio di riscossione, ecc.
- 1038 e 1033. Tasse di bonifica: competenza del Tribunale, quantunque la somma chiesta sia inferiore a lire 1500; esse sono tuttora dovute fino alla liquidazione finale.
1039. Imposta sui fabbricati: bonificamento dell'Agro romano; fabbricati fuori la cinta daziaria.

1018. Pei lavori di bonifica nelle provincie napoletane lo Stato non agisce come amministratore di cose altrui nell'interesse privato, ma bensì come esecutore di opera pubblica che in sè comprende la utilità de' privati.

Laonde, secondo i principii generali, sono di competenza dell'autorità giudiziaria le questioni di legalità e di competenza della autorità amministrativa, quelle di utilità, di opportunità, di convenienza, donde segue:

1.° L'incompetenza dell'autorità giudiziaria a verificare la necessità di alcuni demanii comunali per opere di colmata nelle bonifiche in corso, donde l'obbligo o no di restituirli ai Comuni secondo il Regio Decreto 6 giugno 1863;

2.° La competenza dell'autorità giudiziaria a verificare la legalità della imposta tassa di plusvalenza, per essersi osservate o no le forme tutelari volute dalla legge.

Fra queste forme sostanziali è prescritto in modo assoluto, a garanzia dei diritti dei privati cittadini, il giudizio di estimazione della Commissione locale ordinata col Real rescritto del 7 febbraio 1850, di cui deve far parte un delegato del Comune come rappresentante dei diritti e degli interessi dei contribuenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 febbraio 1879; Finanze c. Comune di Vico Pantano, Cheveren, Calon; *Foro*, I, 169).

1019. A riguardo delle opere di bonifica delle terre paludose nelle provincie napoletane era tale un sistema di leggi, per effetto del quale il sovrano poteva disporre una temporanea occupazione o un'espropriazione per causa di pubblica utilità, e questa dispose a riguardo dell'ex-feudo di Castelvoturno col Decreto del 17 novembre 1807 (Sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere 14 giugno 1876; Intendenza di Finanza c. Municipi di Capua e Castelvoturno; *Gazz. Proc.* XIII, 332).

1020. La Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, allegato *F*, non ha abrogato nelle provincie meridionali il rego-

lamento di polizia per le opere di bonifica approvato con Reale rescritto del 22 dicembre 1855.

E però nei casi di contravvenzione al detto regolamento, non è applicabile l'articolo 368 della legge sulle opere pubbliche; e al giudizio puo essere iniziato d'ufficio senza bisogno di richiesta per parte del Prefetto.

Solo, in base alla legge abolitiva del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, allegato *E*, ai tribunali ordinarii, prima competenti è surrogata la magistratura ordinaria (Sentenza della Pretura di Cava di Tirreni 29 maggio 1882; Salzano c. D'Agostino; *Gazz. Proc.* XVII, 480).

1021. L'articolo 19 del Regolamento 22 dicembre 1855 non esclude l'ammissibilità del discarico, quando i fatti che l'imputato chiede provare non sono in contraddizione con quelli consacrati nel verbale dei custodi (Sentenza della Pretura di Cava di Tirreni 29 maggio 1882; Salzano c. D'Agostino; *Gazz. Proc.* XVII, 501).

1022. La bonifica non può, dopo elevata una contravvenzione in base al regolamento del 1855, mutare in giudizio la fisionomia del reato, invocando disposizioni desunte dalla nuova legge sulle opere pubbliche.

Nol può d'ufficio il magistrato quando la pena inflitta dalla legge sulle opere pubbliche è più grave di quella che infligge il regolamento.

L'articolo 8, n. 8, del regolamento medesimo concerne danni attuali e verificati, non il semplice danno eventuale.

E però la piantagione sulle sponde che non rechi all'alveo dei danni attuali non è imputabile (Sentenza della Pretura di Cava di Tirreni 20 giugno 1882; Salzano; *Gazz. Proc.* XVII, 492).

1023. Il conflitto di attribuzioni deve esclusivamente elevarsi dal Prefetto della provincia in cui la lite è proposta e in cui trovasi la cosa controversa, comunque egli non sia convenuto in giudizio. Il termine per produrre e depositare il ricorso per conflitto di attribuzioni non è determinato dalle disposizioni comuni della procedura civile (L. 13 marzo 1877, art. 12; Cod. civ. articolo 525).

Per il giudizio di Cassazione non si richiede la citazione, bastando la notificazione del ricorso. La stessa regola deve a maggiore ragione, applicarsi in materia di conflitto di attribuzioni (Cod. civ., art. 145, 525).

Il regime e la polizia delle acque pubbliche sono attribuzioni dell'autorità amministrativa, e ad essa spetta statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che al regime stesso abbiano attinenza, quali sono quelle di bonifica di paludi o stagni (L. sulle opere pubbliche, art. 124) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 4 dicembre 1885; Comune di Mondragone c. Prefetto di Napoli).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla penultima parte della soprariassunta decisione giudicò in senso conforme: Cass. Torino 17 luglio 1882, Garbarini c. Pirotti, e 30 gennaio 1882, Ospedali di Lodi c. Com. Pandino (*Foro it.*, Rep. 1882, voce *Cassazione civ.*, n. 350, 351) e Cass. Napoli 11 febbraio 1881, Comune di Serra S. Bruno c. Pisani (*id. id.* 1881, detta voce, n. 180).

Quanto all'ultima parte oltre alla sentenza 19 febbraio 1879, invocata dal ricorrente (n. 1018), vedasi inoltre la sentenza 19 maggio 1881 della stessa Corte e le altre ivi richiamate, nonchè la importante monografia del MANTELLINI pubblicata in nota al parere del Consiglio di Stato 25 aprile 1877 (*Foro it.*, 1877, III, 84).

1024. I provvedimenti emanati dalla autorità amministrativa nelle forme stabilite dalle leggi del 1865 sui lavori pubblici e sul Consiglio di Stato e da quella del 25 giugno 1882 sulle bonifiche, per la istituzione o modificazione e per l'amministrazione dei consorzii per la bonificazione delle paludi (nella specie per la bonifica dei terreni paludosi del primo circondario di Ferrara) fanno stato e sono insindacabili innanzi all'autorità giudiziaria (L. sul cont. amm., art. 4; L. 25 giugno 1882) (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 31 dicembre 1888; Banca di Torino c. Consorzio delle opere di bonifica di Ferrara ed altri).

OSSERVAZIONI.

La sentenza del Trib. di Ferrara 28 luglio 1888, nella stessa causa, fu pubblicata nel *Foro it.*, 1888, I, 961.

La Corte d'appello restringe il suo esame circa la validità ed efficacia giuridica del decreto ministeriale 28 giugno 1883, che costituì il Consorzio per la manutenzione delle opere di bonifica ferraresi, ai soli punti della competenza di detta autorità ad emanare siffatto decreto e dell'osservanza delle forme legali, anteriori e posteriori all'emanazione del decreto medesimo, affinchè questo possa reputarsi definitivo o, come si suol dire, vera regiodicata amministrativa. E chiaramente e pienamente la Corte dà risposta affermativa a tale domanda in base ai fatti e in base alle leggi sui lavori pubblici e sul Consiglio di Stato

20 marzo 1865, all. F e D, e sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi 25 giugno 1882.

A questa dimostrazione della Corte non può farsi di certo neppure la taccia di soverchia abbondanza, obbiettando, p. es., che avrebbe potuto bastare porre alla competenza del Ministero ad emanare il decreto 28 giugno 1883, e alla irrettabilità di questo provvedimento in seguito ai due successivi decreti reali 29 settembre 1885 e 28 aprile 1887, lasciando in disparte la considerazione del modo tenuto nella relativa procedura. Codesta censura sarebbe certamente erronea. L'autorità giudiziaria infatti non si astiene dal conoscere di materie sulle quali si sono pronunziate le autorità amministrative, non soltanto perchè la esclusiva competenza di queste è riconosciuta ai termini di legge, ma eziandio perchè le autorità amministrative hanno esercitato la podestà loro spettante nelle forme e colle cautele statuite dalla legge.

Queste modalità sono state introdotte per la sicurezza del diritto dei privati, difendere il quale è compito naturale dell'autorità giudiziaria, cui questa non può mai del tutto rinunciare, neppure nell'atto di riconoscere che un dato diritto del privato è stato giustamente regolato da un'altra autorità, diversa e indipendente da lei, nel modo che alla medesima è parso migliore. Epperò giustamente la Corte di Bologna ebbe cura di scartare, fra le altre, le obiezioni dei consortisti ricorrenti, che non fosse stato udito il Ministero di agricoltura e commercio, e che non fosse stato accertato il compimento dell'opera, prima che il ministeriale decreto 28 giugno 1883 venisse pronunciato.

1025. È proponibile avanti i tribunali ordinarii l'azione per risarcimento di danni risentiti da un privato per l'esecuzione di opere di bonifica assunte dallo Stato (L. sulle op. pubbliche 20 marzo 1865, art. 124).

Affinchè a tenore dell'art. 124, capov., della legge sui lavori pubblici, l'autorità giudiziaria possa conoscere dei danni che si pretendono derivati dalla costruzione di un'opera pertinente al regime delle acque pubbliche, non occorre che la dannosità dell'opera stessa sia preventivamente riconosciuta dall'autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 19 settembre 1891; Castaldo c. Prefetto di Caserta).

1026. Lo Stato nel restituire le terre bonificate non è responsabile di danni, ma le restituisce con tutti i diritti, le azioni e gli oneri che vi si riferiscono (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 30 aprile 1878; Nisco, Comune di Pantano, Ministero dei lavori pubblici; *Gazz. Proc.* XIII, 219; *G. Trib.* Nap. XXIX, 298).

1027. Anche nei consorzii amministrativi, e così in quelli di bonifica, la pluralità del voto deve essere determinata in proporzione dell'entità degli interessi, e non per capi, in rapporto ai

singoli possessori dei fondi (L. sulle op. pubb., art. 111; legge sulle bonifiche 25 giugno 1882, art. 10, 11, 20, 22; Cod. civ., art. 678) (Parere del Consiglio di Stato, 18 luglio 1888; Banca di Torino).

1028. Il richiamo che la legge 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell' Agro romano agli articoli 16 e 17 fa dell' articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 829 sui consorzi di bonificamento, è solo limitato e circoscritto ai miglioramenti agrarii da eseguirsi, ed ai fabbricati da costruirsi nell' Agro romano.

Fra le operazioni contemplate dai detti articoli 16 e 17 della legge del 1883 sul bonificamento dell' Agro romano, le quali debbono godere il beneficio della tassa fissa di registro di una lira, non si contengono gli *atti di compra-vendita* di terreni posti nell' Agro medesimo, ancorchè colla intenzione di migliorarli e di fabbricarvi, e vanno quindi essi soggetti a tassa proporzionale (Sentenza della Corte d' Appello di Roma, 15 aprile 1888; Banca Tiberina c. Finanze dello Stato; *La Legge* 1888, n. 20; *Man. degli Ammin.* 1888, p. 237).

1029. Dopo che l' amministrazione demaniale, in vista di eccezioni per ragioni di rito, ha rinunciato ad un atto di coazione per tassa di bonifica, notificato entro il quinquennio, se in seguito, con citazione giudiziale notificata dopo il quinquennio, richiede la tassa stessa rettificata pei suindicati anni, ben può opporsi la eccezione della prescrizione quinquennale, sebbene la rinunzia all' atto di coazione non sia stata accettata, e sebbene nel rinunziarlo l' amministrazione si riserbasse il diritto di domandare il pagamento di ciò che si doveva come e quando per legge.

La scadenza dell' ultima annata di tassa, anche per gli effetti della prescrizione quinquennale, di verifica al 1° febbraio, 1° aprile 1° giugno, 1° agosto, 1° ottobre e 1° dicembre (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 luglio 1883; Finanze c. Monaco; *Corte S. Roma* 1883, 771).

1030. Non è dovuta la tassa di bonificazione che si diede in base ad un sovrano rescritto che rimase esaurito.

Non è lecito per la prima volta in Cassazione invocare a base della tassa di bonificazione la legge 11 maggio 1855.

Questa legge non può riguardare un caso speciale di concorso a spese di opere determinate da sovrano rescritto.

Non è deducibile in via di cassazione l' errore di fatto, essersi dalla Corte d' Appello ritenuto che la partita di spesa per la bonifica fosse iscritta in bilancio a cominciare da uno piuttosto

che da un altro anno (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 febbraio 1882; Finanze c. Comune d' Angri; *Corte S. Roma* 1882, 198).

1031. Finchè i lavori di bonifica nell' Agro nocerino siano compiuti, i Comuni devono pagare le tasse.

Se i lavori si trovano compiuti, al Comune non compete azione per domandare se ed in che misura debba la tassa, ma quale sia la somma definitiva, tenuto conto di quanto avessero i Comuni contribuito durante i lavori, della quale dovessero risultare creditori o debitori (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 20 aprile 1880; Finanze c. Comune di Siano; *Corte S. Roma* 1880, v. s. 281).

1032. Viola la Legge 11 maggio 1855 la sentenza che, pendente la esecuzione dei lavori di bonificazione imposti con quella legge, ordina alle Finanze di produrre gli stati estimativi, gli scandagli e i certificati di pagamento relativi a tutti i lavori fino allora eseguiti, e così quel conto che deve farsi soltanto compiuto il bonificamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 1 maggio 1879; Finanze c. Comune di Corbara; *Corte S. Roma*, 1879, 672).

1033. È tuttavia dovuta la tassa di bonifica del carlino a moggio che trovasi imposta coi relativi ruoli.

Non è dato all' autorità giudiziaria di indagare, se fosse o no compiuta la bonificazione del bacino inferiore al Volturmo, nè, posto che fosse, di costringere l' autorità amministrativa, ad eseguire la liquidazione disposta dall' articolo 15 della legge 11 maggio 1855, e sospendere frattanto il pagamento di detta tassa (Sentenza del Tribunale di Cassino 20 aprile 1879; Ciochi c. Amministrazione delle bonifiche; *Gazz. Proc.* XV, 118).

1034. Dopo compiuti i lavori di bonifica nelle Provincie napoletane, non si può pretendere dall' amministrazione la tassa definitiva, di cui parla la legge 11 maggio 1855.

Questa tassa è impropriamente detta tale, nè è possibile in mancanza di liquidazione (Sentenza del Tribunale di Cassino 9 giugno 1879; Finanze c. Caracciolo; *Gazz. Proc.* XIV, 419; *G. Trib. Nap.* XXIX, 820).

1035. Compiuti i lavori di bonifica, per potere esigere la tassa provvisoria bisogna che la liquidazione prescritta dalla legge del 1855 sia almeno cominciata.

Questa tassa è impropriamente detta tale, giacchè non costi-

tuisce se non pagamenti a conti o a rate, a misura che si tratta della provvisoria o definitiva.

Il Tribunale può esaminare la portata dei ruoli, e, senza investire il potere amministrativo, può dichiararli inefficaci (Sentenza del Tribunale di Cassino 4 luglio 1879; Finanze c. Stasio; *Gazz. Proc.* XIV, 407; *G. Trib.* Nap. XXIX, 829).

1036. Le contribuzioni, sia per l'impianto che per la manutenzione di una bonifica, dovute ai consorzii dai proprietari dei fondi consorziati, hanno carattere personale, e quindi non si possono pretendere dai successivi acquirenti dei fondi.

I crediti di un consorzio per le dette contribuzioni non hanno alcuna preferenza sul valore dei fondi, ma godono soltanto dei privilegi fiscali per l'esazione (L. 25 giugno 1882, art. 55) (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 5 marzo 1892; Samaritani c. Rovighi).

1037. Le controversie sulla tassa di bonifica sono di competenza del tribunale della giurisdizione dell'ufficio di riscossione.

Si riducono ad inutili querimonie le doglianze innanzi al potere giudiziario per sostenere estinta la tassa di bonifica.

Essa continua ad essere dovuta, e l'obbligo a corrisponderla non può neanche esser sospeso (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 9 aprile 1880; Finanze c. Gaetani; *Gazz. Proc.* XV, 414).

OSSERVAZIONI.

Nello stesso periodico e nella stessa annata, alla pagina 354, colla data 9 agosto, era riassunta (pare) la stessa decisione nel modo seguente:

È applicabile alla tassa di bonifica la competenza speciale assegnata alle controversie per le imposte dirette od indirette, senza distinzione di valore, quella cioè del Tribunale ove è posto l'ufficio di riscossione dell'imposta, giusta gli articoli 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo ed 84 e 91 del Codice di procedura civile.

Nella domanda della tassa di bonifica ha qualità legittima ad agire il ricevitore del registro, come rappresentante locale della Finanza.

Non è cessato nè può dichiararsi sospeso l'obbligo al pagamento della tassa per le terre site dentro il raggio di bonificazione del bacino inferiore del Volturno e Bagnoli (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 9 agosto 1880; Finanze c. Gaetani d'Aragona; *Gazz. Proc.* XV, 354).

1038. Nelle tasse di bonifica la competenza è sempre del tribunale civile, comunque la somma chiesta sia inferiore a L. 1500.

Il ricevitore del registro per la esazione delle dette tasse non è carente di azione quale rappresentante la Intendenza di Finanza.

La tassa di bonifica è tuttavia dovuta, nè se ne può sospendere il pagamento fino alla liquidazione e finale (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 9 aprile 1880; Finanze c. Mascia; *Gazz. Proc.* XV, 404).

1039. Per l'esenzione decennale dalla imposta sui fabbricati accordata dall'art. 17 della legge 8 luglio 1883, relativa al bonificamento dell'Agro romano, non basta che un fabbricato sia costruito *fuori della cinta daziaria*, ma occorre che esso sia anche diretto al fine del miglioramento agrario e che si verifichino tutte le altre condizioni all'uopo dalla detta legge prescritte (Legge 8 luglio 1883, art. 17) (Decisione della Commissione Centrale per le imposte, 16 gennaio 1887).

§ 2. RISAIE.

SOMMARIO.

- 1040. Scopo della legge 12 giugno 1866: distanze proibite; acqua che filtra nel fondo inferiore.
- 1041. Terreni capaci di coltura asciutta: facoltà dei Consigli comunali.
- 1042. Distanze maggiori di quelle stabilite della legge: coltivazione del riso in luogo vietato; contravvenzione.
- 1043 e 1049. Risaie preesistenti all'attivazione della legge 12 giugno 1866: regolamento per la provincia di Milano.
- 1044. Obbligo del permesso per ridurre un terreno a risaia in altro modo coltivato: regolamento per la provincia di Cremona.
- 1045. Decreto reale che proibisce la coltivazione del riso in una provincia: costituzionalità.
- 1046. Fondo circondato da risaia: zona d'isolamento per la coltivazione asciutta; regolamento per la provincia di Ravenna.
- 1047. Contravvenzione in rapporto a distanze da aggregati di abitazioni: necessità di accertare la qualità del terreno coltivato a riso, ecc.
- 1048. Imputato di contravvenzione alla legge sulle risaie: può dimostrare, per mezzo di perizia, la erroneità di una carta topografica; il giudice penale non è vincolato dai tracciamenti delle linee perimetrali fatti dall'autorità amministrativa.
- 1049 e 1043. Contravvenzioni ai regolamenti provinciali per le risaie: inapplicabilità del procedimento dell'oblazione in base alla legge comunale; risaie preesistenti, ecc.

1040. La legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione delle risaie, ha per unico oggetto la tutela della *sanità pubblica*, ed il solo fatto di avere stabilito risaie entro distanze proibite, in seguito a surrezione della concessione non costituisce nè delitto, nè quasi delitto civile contro *la proprietà*.

Chi coltiva a risaja un fondo dal quale, per la qualità del terreno, l'acqua filtra espandendosi nel fondo inferiore, usurpa una servitù maggiore di quella che dipende dalla *situazione dei luoghi* (Sentenza del Tribunale di Pavia 6 marzo 1879; Cattaneo e Formenti c. Rizzi; *G. Trib. Mil.* 1879, 292).

1041. Fra le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene sotto le quali può essere permessa la coltivazione del riso essendovi quella della qualità dei terreni, compete ai Consigli comunali e provinciali di opporsi a che sia coltivato il riso in terreni capaci di coltura asciutta (*La Legge* 90, X, Circolare del Ministero dell'interno, 10 febbraio 1870, ai Prefetti).

1042. L'autorità amministrativa può, nello interesse della salute pubblica, determinare distanze maggiori di quelle stabilite dalla legge per la coltivazione del riso, e fissare zone con segni lapidei, in cui il riso non possa essere coltivato.

La coltivazione del riso in luogo vietato, per motivi d'igiene pubblica, dall'autorità amministrativa, costituisce una contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 dicembre 1887; Ricorso Gastaldetti; *Man. Amm.*, 1888, 70).

1043. La Legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione del riso contempla anche le risaie preesistenti all'attuazione di essa.

Il regolamento provinciale approvato col Regio Decreto del 2 marzo 1879, n. 4766, per la coltivazione del riso nella provincia di Milano, ha abrogato il precedente regolamento approvato col Decreto 19 luglio 1868, n. 4352, tassativamente nelle parti ritoccate ed aggiunte, e non anche in quelle (come l'art. 17) a cui il nuovo regolamento si è tenuto estraneo.

Conseguentemente va punito come contravventore chi abbia oltre l'anno 1868 conservato preesistenti risaie nel perimetro proibito ed all'infuori delle condizioni stabilite nell'art. 18 del Regolamento 1879; e cioè non in terreni riconosciuti paludosi dal Consiglio comunale e provinciale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 gennaio 1881; Rossi; *M. Trib. Mil.* 1881, 309).

1044. L'articolo 2 della legge 14 giugno 1866 sulla coltivazione delle risaie non impone l'obbligo di domandare il permesso della coltivazione a coloro che avessero risaie stabili, ma solo l'impone a quelli che volessero per la prima volta ridurre un terreno a risaia in altro modo coltivato.

L'articolo 4 del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Cremona imponendo l'obbligo di chiedere il suddetto permesso ai proprietari di risaie stabili è contrario al suddetto articolo 2, e perciò incostituzionale, e non ha forza obbligatoria (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 luglio 1876; *M. Trib. Mil.* 1876, 1132).

OSSERVAZIONI.

La Legge riassume questa decisione nel modo seguente:

Il fatto che una risaia entro il perimetro proibito sia stata tollerata oltre il tempo stabilito dalla legge, anche quando essa preesistesse alla legge, che ne vietò la coltivazione, non autorizza il proprietario a mantenerla viva.

La domanda di concessione di coltivare una risaia in via di eccezione, ed in una località ribelle ad ogni altra coltivazione, non attribuisce alcuna facoltà al petente, finchè la concessione dell'autorità amministrativa non gli venga notificata.

Le pene pecuniarie, comminate dall'articolo 4 della legge 12 giugno 1866 per le contravvenzioni in materia di risaie, essendo comprese nei limiti di lire 2 a lire 200, sono vere pene pecuniarie e non multe, le quali non possono mai essere inferiori a lire 51.

La obbligazione di chiedere al Prefetto della Provincia la permissione di coltivare a riso un terreno non riguarda coloro, che sono in possesso di fondi già soggetti a coltura a risaia, ma solo quelli che vogliono così coltivare un terreno, che prima era altrimenti coltivato (*La Legge*, 1876, I, 880, Corte di Cassazione di Torino, 27 luglio 1876; ric. Candiani).

1045. Un Reale Decreto che proibisce la coltivazione del riso in una provincia, emanato in dipendenza della legge 12 giugno 1866, è perfettamente costituzionale ed ha forza imperante (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 6 giugno 1882; Sassone c. Patrucco; Cass. Tor. 1882, II, 94).

1046. Non si può prescindere da una nuova perizia, od almeno dal chiedere ulteriori schiarimenti al perito, là dove, disputandosi se un fondo, circondato da risaie, abbia diritto ad una zona d'isolamento per la coltivazione asciutta, la prima perizia lasci dei dubbi se esso sia adatto a tale coltura, e per la nuova deduzione del proprietario occorra verificare se la parziale

o totale inettitudine di esso fondo alla coltura asciutta sia derivata dalla coltivazione a risaia dei fondi limitrofi.

In tema di acque, ed in ispecie di risaie in fondi vicini e interclusi deve tenersi conto anche delle consuetudini locali e delle relazioni di buon vicinato; ed impedirsi l'emulazione colla più rigorosa emenda di danni.

Come debba praticarsi la zona di isolamento e come debba intendersi la distanza di 20 metri tra il terreno a coltura asciutta e tra quello a coltura umida, secondo l'art. 3, lett. F, del regolamento speciale del 17 febbraio 1870 pubblicato per le risaie della provincia di Ravenna (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 22 marzo 1884; Fabiani c. Monghini e Consorzio Fosso Ghiala; *Bett.* 1884, 319).

1047. Per giudicare della sussistenza di una contravvenzione in materia di risaie nei rapporti delle distanze da aggregati di abitazioni, è necessario giusta la legge 12 giugno 1866 e il regolamento 2 marzo 1879 per la provincia di Milano, accertare in fatto la qualità del terreno coltivato a riso, la sua distanza da abitazioni e la popolazione effettiva in queste esistente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 2 ottobre 1885; *Monit. Trib. Mil.* 1885, n. 41).

1048. L'imputato di contravvenzione alla legge sulle risaie può dimostrare, per mezzo di perizie, la erroneità di una carta topografica compilata dall'autorità amministrativa, senza ricorrere alla medesima autorità amministrativa per farla correggere.

Nello accertare o no l'esistenza delle contravvenzioni sulle risaie, relativamente alle distanze stabilite dalla legge, il giudice penale non è vincolato dai tracciamenti delle linee perimetrali fatti dall'autorità amministrativa; può, sulla istanza della difesa, ammettere perizie, per controllare la giustezza, e trarre il suo convincimento piuttosto dall'una che dall'altra perizia, o tracciamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 aprile 1883; Broglio e Foglia; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 208).

1049. I regolamenti per la coltivazione del riso nelle diverse provincie del regno, essendo emanati in base all'art. 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967, anzichè all'art. 146 della legge comunale e provinciale del 1865, non è applicabile per le contravvenzioni ad essi il procedimento della oblazione, di cui all'art. 148 di quest'ultima legge.

La legge 12 giugno 1866 sulla coltivazione del riso contempla anche le risaie preesistenti.

Va punito come contravventore colui che abbia, nella provincia di Milano, oltre l'anno 1868, come era tollerato dall'articolo 17 del regolamento 19 luglio 1868, n. 4532, conservato preesistenti risaie nel perimetro proibito ed all'infuori delle condizioni stabilite dall'art. 18 del regolamento 2 marzo 1879, n. 4766.

La disposizione dell'art. 12 di quest'ultimo regolamento, che l'autorizzazione alla coltivazione si intenda concessa per l'anno in corso, quando entro il febbraio non sia notificata la relativa deliberazione, si applica alle domande per coltivazione a riso *ex novo* fuori delle vietate distanze; e non già alle domande per coltivazione a riso di terreni paludosi entro il perimetro vietato.

In questa seconda ipotesi vi ha contravvenzioni qualora siasi coltivato in qualunque tempo prima di ottenere la relativa autorizzazione.

L'art. 5 della legge 12 giugno 1866, n. 2967, usando l'espressione *pene pecuniarie* sino alla somma di lire 200 per ogni ettaro di risaia in contravvenzione, comprende tanto la multa quanto l'ammenda; e va perciò cassata la sentenza che nell'applicare la pena sia partita dal concetto di non poter discendere al disotto di lire 51 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 marzo 1881; Mangiagalli; *M. Trib. Mil.* 1881, 637).

§ 3. CIMITERI.

a) *Obbligo nei Comuni della costruzione e manutenzione dei cimiteri: spesa.*

SOMMARIO.

- 1050 e 1051. Tale obbligo è d'ordine pubblico: i Comuni non possono rifiutarsi.
- 1052. Costruzione a spese di due Comuni; proprietà; condominio.
- 1053. Costruzione di cimiteri: spesa; disgregazione di frazioni prima di cominciare la costruzione.
- 1054. Restauri: spesa; obbligatorietà.
- 1055. Patto pel quale la spesa dei restauri debba essere sopportata da altri che dal Comune.
- 1056. Indennità dovuta ai membri delle Commissioni per la scelta del luogo pel cimitero: come va determinata.
- 1057. Traslocamento: obbligatorietà della spesa.

b) *Polizia dei cimiteri.*

- 1058 a 1060 e 1064. Costruzione di cimiteri in prossimità di strade: non proibizione; distanza dalle città, terre o borgate; case isolate coloniche; caratteri geologici del terreno, ecc.; la disposizione dell'art. 60 del regolamento del 1874 è tassativa.
1061. È preferibile, a condizioni eguali in tutto il resto, la situazione elevata.
1062. Collocamento del cimitero fuori del territorio del Comune, quando non havvi in questo un luogo adatto.
1063. Impossibilità assoluta di costruire un cimitero a sistema d'inumazione nel territorio del Comune o in quelli limitrofi: fosse sepolcrali; nicchie o locali murati.
- 1064 e 1058 a 1060. Ampliamento del cimitero a distanza minore di 100 metri dalle abitazioni isolate: abbattimento di queste.
1065. Costruzione del cimitero in piena osservanza della legge; non dà diritto ad indennizzo pel deprezzamento delle contigue proprietà e dei prodotti di queste; diminuzione di un diritto di servitù; indennità.
1066. Proprietà dei cimiteri: permesso della sepoltura; s'intende data alla famiglia dell'estinto, non al parroco; decorrenza delle 24 ore per la sepoltura.
1067. Cimiteri abbandonati: decorrenza di dieci anni dalla soppressione per la destinazione ad altro uso del terreno; necessità di detrarre prima le ossa residue e deporle in un altro cimitero, ecc.
1068. Diritto di destinare a sepoltura una parte del cimitero concessa ad un privato: erezione di un monumento; necessità del permesso.
- 1069 e 1073. Erezione di uno stabilimento industriale entro il raggio di cento metri all'intorno dei cimiteri, ecc.; scavamento di pozzi.
- 1070 a 1072. Edifici entro il raggio di 200 metri: l'ordinare la distruzione dell'edificio in contravvenzione non è una pena; non è mestieri che la casa sia abitata, bastando che essa sia destinata all'abitazione; il giudice non è autorizzato ad ordinarne la demolizione; applicabilità della proibizione anche alle costruzioni in corso.
- 1073 e 1069. Sindaco del Comune in cui fu commessa una contravvenzione: costituzione di parte civile; costruzione di case o pozzi nella zona di rispetto di un cimitero; reato non permanente; prescrizione; altre costruzioni state fatte nel perimetro di rispetto.

1050. L'obbligo imposto dalla legge comunale vigente ai Comuni per la costruzione e mantenimento dai cimiteri è d'ordine pubblico (*La Legge* 361, VI, Cons. di Stato 18 settembre 1866; Comune di Cerreto Guidi).

1051. Per le combinate disposizioni della legge comunale e provinciale, e di quella sulla sanità pubblica e relativo regolamento non possono i Comuni rifiutarsi alla costruzione del pubblico cimitero (*La Legge*, 115, VI, Decreto della Prefettura della Provincia di Girgenti 30 ottobre 1865).

1052. Un cimitero costruito a spese di due Municipi è una proprietà comune destinata all'uso pubblico, la quale sebbene per la sua destinazione sia inalienabile, ed indivisibile tra i condomini, possono però rimanere comuni fra questi sia le passività, che i redditi di cui essa sia capace (art. 116, n. 11, della legge 20 marzo 1865, all. A e art. 432 del Codice civile).

La comunione dei beni d'uso pubblico tra due Comuni può benissimo sussistere in base proporzionabile alla rispettiva popolazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 28 gennaio 1888, Comuni di Caserta e S. Leucio).

OSSERVAZIONI.

Che non vi possa essere sul suolo del Cimitero diritto di comproprietà, ma sibbene una specie di *jus* reale esercibile in confronto di tutti in conformità della destinazione propria del luogo, fu dichiarato dalla sentenza della Corte di Cassazione di Firenze del 6 marzo 1884, Comune di Pisa (*Boll. Amm.*, 1884, 156).

1053. Disgregata una frazione da un Comune ed aggregata ad un altro, non può la Deputazione provinciale imporre al secondo di concorrere a quelle spese che erano state deliberate dal primo anche nell'interesse della frazione disgregata.

Applicazione al caso di un cimitero da costruirsi nel territorio di una frazione coll'intendimento di farlo servire agli abitanti di un'altra frazione che fu disgregata da quel Comune prima che si incominciassero i lavori (L. com. e prov. del 1865, art. 141) (Parere del Consiglio di Stato, 9 gennaio 1885; Comune di Avigliano).

1054. La spesa di restauri per cimiteri è obbligatoria pei Comuni, ed essi non possono senza alcun pretesto sottrarsene (*La Legge* 263, XI, Cons. di Stato 4 luglio 1881).

1055. Quando esistesse un patto pel quale la spesa dei restauri dovesse essere sopportata da altri che dal Comune, questo è in obbligo di anticiparla, salvo il rimborso, se di ragione (*La Legge* 263, XI, Par. Consiglio di Stato 4 luglio 1871).

1056. La indennità, dovuta ai membri delle Commissioni per la visita e scelta del luogo più adatto alla costruzione dei cimiteri, va determinata a norma degli articoli 109, 128 e 136 del regolamento per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica per le visite delle farmacie e per altre visite, ispezioni e perizie sanitarie (*La Legge*, 1882, I, 640, Cons. di Stato 21 gennaio 1882).

1057. È spesa obbligatoria ai termini della legge comunale quella relativa al traslocamento del cimitero ordinato dal Ministero a tutela della pubblica salute (*La Legge*, 196, IV, Cons. di Stato 30 aprile 1864; Comune di Ussana).

1058. Niuna legge proibisce la costruzione di cimiteri in prossimità di strade, qualunque sia la natura di queste, o comunque sieno più o meno frequentate.

L'articolo 71 del regolamento relativo all'esecuzione della legge 8 giugno 1865 sulla pubblica sanità (art. 60 di quello del 1874, vigente in quanto non è contrario a quello del 9 ottobre 1889) proibisce la costruzione di cimiteri che non distino 100 metri (ora 200) dalle città, terre o borgate, ma tace delle case isolate coloniche; e perciò la stessa proibizione non può a queste estendersi.

Non è di alcuna efficacia il voto del Consiglio superiore di sanità, che per le circostanze dei caratteri geologici del terreno non debbasi approvare la costruzione di un cimitero, quando il Comune abbia deliberato che questo terreno sia man mano modificato o con mezzi chimici, o facendo trasportare da altrove terreno più acconco (*La Legge*, 274, XII, Parere del Cons. di Stato, 3 luglio 1872).

1059. La disposizione dell'articolo 60 del Regolamento sanitario del 6 settembre 1874 essendo tassativa, non è in facoltà del Governo di autorizzare la costruzione od ampliamento di cimiteri distanti meno di 200 metri dell'abitato, anco quando non si trovi a quella distanza alcuna località adatta e che non vi sia ostacolo dal lato igienico (Parere del Consiglio di Stato 22 maggio 1878; Comune di Reggiolo; *Foro*, 1879, III, 119; *Cons. Amm.*, 1879, 252).

1060. L'articolo 60 del Regolamento sanitario 6 settembre 1874 prescrivendo che la distanza dei cimiteri deve essere di 200 metri da ogni aggregato di abitazioni contenente un numero maggiore di 200 persone, esclude con ciò stesso che una eguale distanza debba osservarsi per le case coloniche isolate e per le chiese parrocchiali (Parere del Consiglio di Stato 27 luglio 1878; Astuttillo Nesti c. Prefetto di Firenze; *Foro*, 1879, III, 72; *Cons. Amm.*, 1879, 186; *R. Amm.*, 1879, 342).

1061. A condizioni uguali in tutto il resto, o quando i luoghi di seppellimento non siano così declivi che le acque piovane abbiano a trascinare sul piano dell'abitato sostanze corrotte per

putrefazione, od abbiano ad esporre il terreno a scoscendimenti, la situazione elevata dei cimiteri in tesi generale è sempre preferibile a quella nei bassi fondi (*La Legge*, 1884, I, 180, Parere del Consiglio superiore di sanità, 29 settembre 1883).

1062. Constatata l'impossibilità di trovare nel territorio comunale un luogo adatto per stabilirvi il cimitero, se ne può autorizzare il collocamento fuori di quello, specialmente quando vi sia il consenso del Comune il territorio del quale si va occupando (Parere del Consiglio di Stato 6 dicembre 1876; *Foro*, 1877, III, 57).

1063. Data l'impossibilità assoluta di costruire un cimitero a sistema d'inumazione, nel caso che non si possa rinvenire una località ed un terreno adatto allo scopo, il sistema delle fosse sepolcrali in piena terra non può surrogarsi che dalla costruzione di nicchie o locali murati, capaci di un sol cadavere, destinati a rimanere ermeticamente chiusi fino alla totale decomposizione del cadavere, ed in ogni caso non suscettibili di rinnovazione se non dopo il decorso dei dieci anni prescritto dal regolamento citato.

Quando però questa surrogazione occorra, deve sempre essere consentita caso per caso in via eccezionale e *sub conditione* dal Ministero, il quale si pronuncerà su analogo verbale del Consiglio provinciale sanitario, che abbia pienamente confermata la relazione di visita sopra luogo di apposita Commissione, da cui risulti chiaramente dimostrato che in tutto il territorio del Comune in cui dovrebbe sorgere il cimitero ed in quello dei Comuni finitimi non è stato possibile di rinvenire una località adatta ad erigervi un cimitero a sistema di inumazione (*La Legge*, 1884, I, 180, Nota del Ministero dell'interno, indirizzata nel dicembre 1883 al Prefetto di Catania).

1064. Non è vietato ai Comuni l'ampliamento del cimitero anche a distanza minore di cento metri da case e abitazioni isolate.

La condizione imposta dal Prefetto di abbattere tali edificii non può ammettersi, se non quando sia giustificata da constatate esigenze di salute pubblica (Parere del Consiglio di Stato 1° luglio 1876; *G. Cons. St.* II, 88; *La Legge*, 1877, II, 94).

1065. È indispensabile la colpa nell'autore del fatto dannoso affinchè il denunciato possa esigere il risarcimento del danno patito.

La costruzione di un cimitero fatta dal Comune in piena osservanza della legge e dei regolamenti, non è un fatto colposo

che dia diritto ai privati di reclamare indennità per il deprezzamento che vengono a soffrire le contigue loro proprietà.

Nessuna indennità è dovuta neppure in base all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità per ciò che la vicinanza del cimitero renda più malagevole lo smercio dei prodotti dei fondi vicini, produca uno scapito nel valore locativo di una palazzina già ad uso di villeggiatura, e faccia cessare l'incentivo alla fabbricazione nei terreni vicini, che prima godevano di una favorevole posizione.

Indennità sarebbe invece dovuta per la perdita o diminuzione di un diritto di servitù (in ispecie di passaggio) in conseguenza di detta costruzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 febbraio 1883; Bellagamba c. Comune di Camogli; *Giur. Tor.* 1883, 368).

1066. Sebbene *loca religiosa* i cimiteri divennero proprietà dei Comuni e sono soggetti alla loro tutela per virtù delle combinate disposizioni della legge comunale e del regolamento di sanità pubblica.

Nell'attuale ordinamento dello stato civile la permissione della sepoltura s'intende data alla famiglia dell'estinto e non al parroco, il quale non s'ingerisce dell'inchiodamento del feretro e dell'interramento del cadavere, atti costituenti la inumazione, ma solo della funzione religiosa che non può andare soggetta alle disposizioni dell'articolo 93 della legge di sicurezza pubblica del 1865.

Le 24 ore delle quali parla l'articolo suddetto si debbono intendere decorse da quella risultante dalla fatta dichiarazione e non già dalla dichiarazione stessa.

Il parroco che ha proceduto all'inumazione nei termini esposti e prima che fossero trascorse interamente le 24 ore dalla morte, allora soltanto sarebbe imputabile se direttamente o indirettamente si fosse con volontà adoprato ad infrangere la legge.

Non potrebbe dirsi imputabile il becchino che ha prestato nella inumazione l'opera sua tutta materiale e in perfetta buona fede; e neppure il parente, a cui fu rilasciata l'autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile dovendo questi presumere con ragione di poter procedere alla sepoltura appena conseguita l'autorizzazione di cui all'articolo 385, capoverso, del codice civile (*La Legge*, 148, VI, Pretura di Pianezza 22 marzo 1866; Fisco di Collegno c. None).

1067. Così nel regolamento dell'8 giugno 1865, come in quello del 6 settembre 1874, essendo destinati a facilitare l'attuazione di una sola e medesima legge sulla sanità pubblica, quella del 20 marzo 1865, allegato C, in cui hanno radice, e da cui traggono la loro forza obbligatoria, ne segue che debbono considerarsi come coesistenti in tutte quelle disposizioni che non si contraddicano, o nelle quali il secondo non abbia abrogato il primo.

Epperò l'articolo 78 del regolamento 8 giugno 1865 è abrogato dall'articolo 64 del regolamento del 6 settembre 1874 nella parte in cui riguarda il termine per cui debbono rimanere intatti i cimiteri abbandonati, ma rimane in vigore nella parte che stabilisce le cautele da osservarsi nel trasportare le ossa residue, dopo che sia scaduto il termine assegnato dal nuovo regolamento.

Per l'articolo 64 del nuovo regolamento, se trascorsi dieci anni da che il cimitero è stato soppresso, senza più distinguere fra cimitero chiuso od aperto, si può destinare ad altro uso il terreno, è però necessario prima di detrarre le ossa residue e deporle in un altro cimitero, sentito il parere della Commissione municipale di sanità, e sotto l'osservanza di cautele igieniche in tali casi prescritte.

Non è stabilito alcun termine, dopo il quale tale estrazione delle ossa e tali cautele cessino di essere obbligatorie.

I due regolamenti del 1865 e del 1874, essendo tuttora in vigore nelle parti non abrogate, le pene stabilite in uno si applicano alle contravvenzioni commesse in violazione dell'altro.

Nessuna disposizione di legge esige che la giurisdizione giudiziaria venga esclusivamente esercitata dai Sindaci, nè per le contravvenzioni alla legge sulla sanità pubblica, nè per altro reato (*La Legge*, 1876, II, 353, Corte di Cassazione di Roma 21 luglio 1876; ric. Stromati; *Gazz. Proc.*, XI, 564).

OSSERVAZIONI.

Questa stessa decisione è così riassunta nel *Foro italiano*:

Il regolamento sulla sanità pubblica 6 settembre 1874 è semplicemente modificativo di quello 8 giugno 1865, e perciò le disposizioni di questo debbono ritenersi sempre in vigore, fino a che non risultino espressamente, o tacitamente abrogate.

Mancando tale abrogazione, deve ritenersi sempre in vigore l'art. 78 del primo regolamento, secondo il quale il terreno che servi di cimitero, anche dopo dieci anni, non può destinarsi ad altro uso, senza prima estrarne le ossa e deporle in altro cimitero.

In questa materia contravvenzionale non può ammettersi come scusa l'ignoranza del diritto e in ogni modo essa deve ritenersi esclusa dal fatto, che si continuò l'esumazione delle ossa malgrado l'opposizione e il divieto delle autorità locali.

Alle contravvenzioni al regolamento antico possono applicarsi le pene di polizia portate dal regolamento nuovo, e in ogni caso queste potrebbero pronunciarsi anche in virtù delle disposizioni del Codice penale, che in genere lo applica sempre alle contravvenzioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 luglio 1876; *Foro II*, 385).

1068. L'esercizio del diritto di destinare a sepoltura una parte del cimitero comunale concessa ad un privato, ed in ispecie l'erezione di un monumento è sempre subordinato all'autorità di polizia locale spettante al magistrato municipale, che in tale attribuzione ha un potere discretivo e prudenziale.

Se il concessionario del terreno faccia erigere un monumento senza ottenere il previo permesso voluto dalla legge, il detto magistrato ha di per sè il potere esecutivo di ordinarne la rimozione (*La Legge*, 270, IV; Trib. del contenzioso amministrativo di Parma, 20 luglio 1864; Pantoni c. Comune di Parma).

1069. L'erezione di uno stabilimento industriale entro il raggio di cento metri all'intorno dei cimiteri, o l'abitazione accordata ad una o più persone nel recinto stesso del cimitero, per necessità di pubblico servizio, non autorizza il terzo ad adattare ad uso di abitazione edifizii destinati in origine ad altro scopo.

È proibito di scavare pozzi nel raggio di duecento metri dalla cinta dei cimiteri, qualunque sia l'uso che si vuol fare dell'acqua ed il mezzo che s'impiega per estrarla (*La Legge*, 1882, II, 94 Corte di Cassazione di Torino, 8 febbraio 1882; ric. Frova).

OSSERVAZIONI.

Questa stessa decisione è così riassunta nel *Foro italiano*:

Il divieto dell'art. 65 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, n. 2120, di costruire abitazioni entro il raggio di duecento metri all'intorno dei cimiteri, è assoluto e non consente distinzioni fra edifici che siano in tutto o solo in parte destinati ad essere abitati.

Va equiparato alla costruzione, e come questa punito, l'adattamento in tutto od in parte ad uso di abitazione di un edificio situato entro il detto circuito e destinato in origine ad altro scopo.

Applicazione al caso di un edificio costruito a scopo industriale per farvi un deposito di legnami ed in seguito adattato ad abitazione di un custode od altro agente.

Anche la proibizione stabilita dallo stesso art. 65 di scavare pozzi nel suddetto circuito è assoluta e non ammette distinzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1882; Frova; *Foro* II, 479).

1070. Basta che gli edifici costruiti entro il raggio di 200 metri all'intorno dai cimiteri abbiano carattere di abitazione, perchè si verifichi la contravvenzione all'articolo 65 del regolamento sanitario 6 settembre 1874.

L'ordinare la distruzione dell'edificio non è una pena; per cui se la sentenza proferita in giudizio contraddittorio, a differenza di quella contumaciale, avesse ordinato di distruggere l'edificio, non può ritenersi che siavi stata condanna a pena maggiore (*La Legge*, 1885, I, 26, Corte di Cassazione di Roma, 12 maggio 1884; ric. Macchini).

OSSERVAZIONI.

Nel *Repertorio del Foro italiano* (annata 1884; v. *Sanità pubblica*) si riferisce un'altra decisione (come si può vedere qui appresso), quantunque si richiami *La Legge*, 1885, I, 26:

Il divieto di costruire abitazioni entro il raggio di 200 metri dai cimiteri colpisce qualunque edificio che venga costruito in modo da potersi abitare (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 18 giugno 1884; Macciachini; *Giur. Pen. Tor.* 1884, 307; *M. Trib. Mil.* 1884, 753; *La Legge*, 1885, I, 26; *Annali* 1885, 21).

071. A costituire la contravvenzione all'art. 65 del regolamento sanitario del 1874, non è mestieri che la casa sia abitata, ma basta che essa sia destinata all'abitazione.

Il divieto di detto articolo di costruire edificii destinati ad abitazione, dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, entro il raggio di 200 metri all'intorno, non autorizza il giudice ad ordinarne la demolizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 novembre 1881; Vulpiani; *Annali*, 1881, p. sp. 189; *R. Ann.* 1882, 107; *Munic. it.* 1882, 196).

1072. La disposizione che vieta le costruzioni entro il raggio di 200 metri dal perimetro dei cimiteri, è applicabile anche alle costruzioni in corso, non occorrendo la prova della seguita abitazione per contestare la contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 novembre 1878; Colombari; *G. Trib. Mil.* 1878, 1207).

1073. Il decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'applicazione del Codice penale è costituzionale anche

nella parte in cui riforma il Codice di procedura penale riguardo alla competenza.

Il Sindaco del Comune in cui fu commessa una contravvenzione alla sanità pubblica (nella specie, costruzione nella zona di rispetto di un cimitero) ha diritto come tale di intervenire parte civile nel relativo processo.

La contravvenzione prevista dagli art. 65 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, n. 2120 e 57 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, si consuma e si esaurisce col fatto di *costruire* o di *escavare* nel perimetro proibito, e non è quindi reato permanente.

La prescrizione della relativa azione penale decorre pertanto dalla costruzione o dalla escavazione.

Non serve a scriminare la contravvenzione ai ricordati articoli il fatto che altre costruzioni o escavazioni siano state compiute da altri nel perimetro proibito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 20 dicembre 1890; Barigozzi; *Gazzetta del Procuratore*, 1891, p. 131).

CAPITOLO III.

BOSCHI E BENI INCOLTI COMUNALI.

§ I. BOSCHI E FORESTE.

a) *Generalità e massime diverse.*

SOMMARIO.

- 1074. Locuzione boschi: non comprende gli alberi fruttiferi che servono alla nutrizione dell'uomo.
- 1075. Terreni boschivi vincolati nelle provincie dell'ex ducato di Parma e Piacenza.
- 1076. Licenza non ottenuta di vendere un bosco: taglio di esso; contravvenzione.
- 1077. Elenchi di vincolo formati senza l'intervento del delegato comunale: nullità.
- 1078. Pubblicazione dell'elenco dei boschi vincolati: non è lecito allegarne ignoranza; contravvenzione estensibile al proprietario ed agli operai che concorrono al diboscamento di un terreno vincolato, ecc.

- 1079 e 1080. Esecuzione pratica del diradamento di piante ordinato per sentenza: è affidata all'amministrazione forestale.
1081. Ufficio d'ispezione forestale: facoltà di prescrivere modificazioni ad un capitolato per affitto di boschi comunali.
- 1082 e 1083. Comitati forestali: prescrizioni di massima e regolamenti di polizia forestale; costituzionalità; prescrizioni di massima proposte in sede giurisdizionale; eccesso di potere.
1084. Facoltà di nominare dei supplenti ai membri elettorali del comitato forestale: è inerente alla facoltà di nominare dei membri ordinari; Consigli provinciali; comitato provinciale forestale.
1085. Valore delle piante abbattute in contravvenzione: determinazione.
1086. Permesso dell'autorità prefettizia di tagliare un bosco a raso senza riserva.
1087. Privato: non ha azione, in materia forestale, che per interesse proprio.
1088. Decorticazione degli alberi di sughero: termine fissato per tale operazione; potere dell'autorità governativa di regolare l'uso della proprietà silvana; limite.
1089. Legge forestale 20 giugno 1877: abrogazione delle diverse leggi speciali anteriori.
1090. Giustizia amministrativa: materie forestali; ricorso al Consiglio di Stato; termini; forme.
1091. Boschi o terreni posti nella zona superiore alla vegetazione del castagno: vincolo; pascolo del gregge; contravvenzione.
1092. Terreni superiori alla zona del castagno: svincolo.
1093. Zona superiore, il vincolo forestale costituisce la regola e lo svincolo la eccezione: zone inferiore, lo svincolo costituisce la regola e il vincolo la eccezione; accertamento delle proprietà vincolate o svincolate; deve risultare in modo specifico dall'elenco.
1094. Terreni alluvionali: dissodamenti; svellimento di piante; autorizzazione dell'amministrazione forestale.
1095. Terreno boschivo enfiteutico soggetto a vincolo: dissodamento senza autorizzazione; contravvenzione.
1096. Delitto di continuazione di coltura di terreno vincolato: estremi essenziali.
1097. Contravvenzione per dissodamento di terreno: non reato continuato.
1098. Contravvenzioni forestali quali delitti agli effetti dell'appellabilità.
1099. Contravvenzioni forestali: più contravventori; pena a ciascuno.
1100. Contravvenzione forestale e reato comune: pascolo; danneggiamento; dolo.
1101. Verbali degli agenti forestali non redatti coll'assistenza di due testimoni: validità.
1102. Guardie forestali: perquisizioni; assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.
1103. Guardie forestali quali agenti di pubblica sicurezza.
1104. Agenti forestali: sequestro di gregge pascolante in un bosco; proprietario del gregge e del bosco; non ammissione di azione di turbativa di possesso contro l'ispezione forestale.
- 1105 e 1106. Reato di danno forestale: Codice penale; Codice di procedura penale.

1107. Taglio di piante d'alto fusto irregolarmente abbattute alla distanza maggiore di otto metri: contravvenzione.
- 1108 e 1150. Bosco comunale: utenti; taglio di piante; contravvenzione; non furto; danno dato.
- 1109 e 1148. Atterramento di pochi alberi: non contravvenzione.
1110. Pascolo in terreno vincolato: più animali; ammenda complessiva; prescrizione.
1111. Terreni vincolati: pascolo; buona fede; erroneo manifesto del Sindaco; non contravvenzione.
1112. Contravvenzione forestale e furto: amnistia.

1074. La locuzione *boschi* non comprende gli alberi fruttiferi che servono alla nutrizione dell'uomo, come i castagni, gli olivi, ecc., sebbene siano agglomerati a guisa di bosco. Quindi il solo taglio di castagni di alto fusto, senza autorizzazione superiore, non costituisce contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 marzo 1877; Romagnoli c. Giacobuzzi; *M. Trib. Mil.* 1877, 362).

1075. I terreni boschivi posti nelle provincie già formanti parte del ducato di Parma e Piacenza sono ancora, e non ostante la pubblicazione della nuova legge unificatrice forestale 20 giugno 1877, vincolati per effetto dei decreti di Maria Luigia, 11 novembre 1842 e di Carlo III, 1 giugno 1853, i quali nemmeno si può dire siano stati abrogati dalla legge 26 agosto 1868 (Sentenza del Tribunale di Piacenza 21 luglio 1881; Agnelli; *R. Leg.* 1881, 261).

1076. Chi dopo la pubblicazione del regolamento forestale, avvenuta l'8 febbraio 1878, si è adoprato per ottenere la licenza di vendere un bosco e, non ottenutala, lo ha nondimeno tagliato è incorso in contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 luglio 1880; Renzi; *Corte S. Roma*, 1880, v. s. 382).

1077. Gli elenchi di vincolo formati senza l'intervento del delegato comunale debbono dichiararsi nulli; e quindi gli imputati di contravvenzione forestale contestata in base agli elenchi stessi debbono essere assoluti (Sentenza della Pretura di Ceva 25 luglio 1881; *Mon. Pret.* 1882, 56).

1078. Dopo la pubblicazione dell'elenco dei boschi sottoposti a vincolo non è più lecito allegarne l'ignoranza.

L'ignoranza che un bosco sia stato compreso nell'elenco dei boschi, che non si possono diboscare, non scusa la contravvenzione incorsa da chi lo abbia diboscato.

E ciò tanto più quando il bosco trovisi nella zona superiore alla vegetazione del castagno.

Tanto il proprietario quanto gli operai che concorrono al diboscamento di un terreno sottoposto a vincolo, devono tutti rispondere della contravvenzione, o come mandanti o come esecutori.

Nel caso che più persone abbiano concorso al diboscamento di un terreno sottoposto a vincolo, loro si deve applicare una sola multa, cioè quella fissa o proporzionale stabilita dalla legge, da pagarsi solidariamente, e non tante multe quanti sono i concorrenti al diboscamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 luglio 1882; Fornoni; *Giur. Pen. Tor.* 1882, 385).

1079. Il regolamento pratico di ciò che conviene alla migliore coltura dei boschi essendo commesso nell'interesse pubblico e privato all'amministrazione forestale, non può a questa non essere pure affidata la esecuzione pratica del diradamento di piante ordinato per sentenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 giugno 1882; Comune di Guardea c. Conte di Marsciano; *La Legge* 1882, II, 73; *Bett.* 1882, p. sp. 161; *Temi Rom.* 1882, 386).

1080. Spetta all'amministrazione forestale di regolare il diradamento delle piante, sia per la qualità, età e dimensione di quelle da abbattere, sia per le distanze da osservare, sia per il tempo, sia per il modo; e il suo giudizio in proposito sfugge al sindacato dell'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 luglio 1882; Comune di Guardea c. Conte Di Marsciano, Vannuzzi, Simonetti e Morelli; *Corte S. Roma* 1882, 665; *Ann. Amm. fin.* 1883, 5).

1081. Entra nella facoltà dell'ufficio d'ispezione forestale il prescrivere che nel capitolato d'appalto per l'affitto di boschi comunali siano introdotte quelle modificazioni che sono consentanee al buon regime forestale (Parere del Consiglio di Stato 13 marzo 1878; Comune di Borgone di Susa; *Giur. Cons. St.* III, 290).

1082. Per la legge forestale del 20 giugno 1877, non possono dirsi incostituzionali le prescrizioni di massima e i regolamenti di polizia forestale, che i comitati dalla legge istituiti pubblicano con le debite approvazioni nelle varie provincie del regno, determinando le pene di polizia a carico dei trasgressori (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 15 novembre 1882;

Maggenti; *Annali* 1882, 250; *Temi Ven.* 1883, 50; *La Legge*, 1883, I, 351; *Boll. Amm. fin.* 1883, 152).

1083. I Comitati forestali non hanno facoltà di proporre in sede giurisdizionale prescrizioni di massima, o norme regolamentari, da osservarsi generalmente, oltre il caso sottoposto alla loro decisione.

Perciò, quando statuiscano tali prescrizioni, commettono un eccesso di potere, che costituisce un motivo di annullamento della deliberazione (Decisione del Consiglio di Stato, 16 novembre 1889; Amministrazione forestale di Palermo).

OSSERVAZIONI.

L'illustre Giorgi fa la seguente annotazione a tale decisione (*Foro it.* 1890):

Al Comitato del distretto forestale di Palermo furono presentati varii reclami di proprietari, i quali, sebbene possessori di terre già sottoposte agli antichi vincoli forestali sanciti dalla legge borbonica del 21 agosto 1826, accusavano di illegalità gli elenchi di vincolo pubblicati fino dall'anno 1878, perchè non erano stati compilati col procedimento tracciato dall'art. 7 della legge; mentre l'amministrazione forestale opponeva con ragione che quel procedimento non si applica alle terre già vincolate in forza di legge preesistente, ma solamente a quelle su cui veniva per la prima volta in virtù della nuova legge a imporsi il vincolo forestale.

Il Comitato credè innanzi tutto di potere con una deliberazione pronunziata in sede giurisdizionale risolvere la massima in via di regolamento, imponendo all'amministrazione forestale di rifare tutti quegli elenchi con le norme dell'art. 7: e facendo poi applicazione di quella massima ai casi speciali che formavano il tema dei ricorsi, annullò uno per uno gli elenchi già compilati.

Suò ricorso dell'amministrazione e del Ministero, il Consiglio di Stato annullò per eccesso di potere la deliberazione di massima: rinvocò poi le altre deliberazioni di specie; e ritenendo compilati regolarmente anche senza l'osservanza delle norme imposte dall'art. 7 gli elenchi di vincolo pubblicati sotto l'impero della nuova legge, ma relativi a terre e boschi già precedentemente vincolati, ravvisò nei reclami dei proprietari altrettante domande di svincolo nel senso dell'art. 9 della citata legge 20 giugno 1877, e ingiunse di procedere alle verificazioni occorrenti per farvi ragione in quanto trovassero fondamento nelle condizioni di fatto delle terre e dei boschi.

1084. La facoltà di nominare dei supplenti ai membri elettorali del comitato forestale è inerente alla facoltà di nominare dei membri ordinarii, quando speciali disposizioni o ragioni non vi si oppongono.

Però, non essendovi alcuna contraria disposizione nella legge forestale, possono nominarsi dai Consigli provinciali dei membri supplenti per prendere parte alle deliberazioni del Comitato pro-

vinciale forestale quando manchino i membri ordinarii (Parere del Consiglio di Stato 25 novembre 1881; Comitato Forestale; *Foro*, 1882, III, 110).

1085. Nel determinare il valore delle piante abbattute in contravvenzione alle leggi forestali, e ciò per stabilire la multa dovuta per la contravvenzione, devesi aver riguardo anche alle speciali condizioni delle località dei boschi e alle eccessive spese di trasporto delle piante medesime (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 28 maggio 1884; Valetti; *Giur. Pen. Tor.* 1884, 412).

1086. Il permesso dell'autorità prefettizia di tagliare un bosco *a raso senza riserva*, non esime dagli obblighi imposti dalla legge forestale e dal regolamento del comitato locale (*La Legge* 1886, I, 203, C. C. di Roma, 9 febbraio 1885, ric. Spano).

1087. Nel diritto nostro non è conosciuta l'azione popolare.¹

Perciò presso noi, e in ispecie nella materia forestale, un privato può agire mediante ricorso per interesse proprio personale, non già per sola tutela dell'interesse pubblico.

Il privato può soltanto eccitare colla denuncia l'azione dell'autorità e dell'ente morale a cui spetta di provvedere a tutela dell'interesse collettivo (*La Legge* 1886, II, 645 e 646, Cons. di Stato, 21 maggio 1881 e 25 marzo 1882).

1088. Fissato un termine alla decorticazione degli alberi di sughero, sotto la espressa condizione che quel termine scorso, per qualsiasi caso, anche fortuito, la scorza di sughero non ancora raccolta sarebbe rimasta di libero conto del venditore, viola la legge del contratto il magistrato che rifiuta di applicare contro il compratore gli effetti di fatto, e del principio che il venditore non possa fruire nello stesso tempo della scorza e della cosa.

Il potere dell'autorità governativa di regolare l'uso della proprietà silvana, non può intendersi che limitatamente ed in quanto provveda alla conservazione della proprietà stessa, non già nel senso di alterare quelle convenzioni che il proprietario avesse stipulate a proprio vantaggio e punto lesive della incolumità cui mira il potere anzidetto.

Rientra nella generale rinunzia ad ogni caso fortuito l'avve-

¹ Vedasi ora l'art. 114 della nuova legge comunale del 10 febbraio 1889 quanto alla facoltà dei contribuenti di far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione di esso.

nimento per cui, d'ordine dell'autorità governativa forestale, rimane differita ad altra epoca la decorticazione degli alberi di un bosco, a motivo del danno ch'essa avrebbe arrecato alle piante (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 11 marzo 1879; Finanze c. Comas; *Circ. Giur.* 1879, 222).

1089. Con la Legge forestale del 20 giugno 1877 si è compiuta per tal parte l'unificazione legislativa nelle diverse provincie del Regno: e perciò rimasero abrogate le diverse leggi speciali forestali che vigevano prima nelle varie Provincie; e così quella del 1826.

È contrario alla legge il decreto prefettizio col quale fu annullata una deliberazione comunale di licenziamento dei guardaboschi, ritenendo ancora in vigore le disposizioni della Legge del 1826, e non applicabili al caso gli articoli 93, n. 2, e 102, n. 11, della legge comunale: tanto più se si tratta di un bosco non compreso fra quelli vincolati, e così di una proprietà non soggetta alla legge forestale, per la tutela della quale il Comune è libero di provvedere, come a quella degli altri stabili comunali.

Il licenziamento dei servienti del Comune, e così dei guardaboschi comunali, è riservato esclusivamente alla Giunta municipale, non al Consiglio comunale (Parere del Consiglio di Stato 14 febbraio 1879; Comune di Caltagirone; *Foro* III, 156).

1090. Con l'istituzione della Sezione IV del Consiglio di Stato sono rimaste abolite, insieme all'antica giurisdizione spettante allo stesso Consiglio in adunanza generale, anche le norme di procedura con le quali, per la precedente legge organica 20 marzo 1865, alleg. D, o per altre leggi speciali, doveva quella giurisdizione essere eccitata.

Conseguentemente debbono ritenersi abolite eziandio le regole processuali fissate dalla legge forestale 20 giugno 1877 e dal relativo regolamento 10 febbraio 1878 per i reclami al Consiglio di Stato, ad eccezione di quelle che la nuova legge 2 giugno 1889, testo unico, sul predetto Consiglio, ha espressamente mantenuto in vigore o che sono compatibili con le sue prescrizioni essenziali (L. 2 giugno 1889 sul Cons. di Stato, art. 29, 30; Reg. relativo 17 ottobre 1889, art. 5 e seg.; Reg. forestale 10 febbraio 1878, art. 9, 16, 24, 26, 30 e seg.).

Così, pur rimanendo fissi i termini per il ricorso determinati dal citato regolamento forestale, deve intendersi sostituita alla presentazione del medesimo al Sindaco o al Prefetto, secondo i

casi, voluta dal regolamento stesso, la presentazione alla segreteria del Consiglio di Stato, con tutte le formalità integrative di cui agli art. 29 e 30 della stessa legge 2 giugno 1889, 5 e seg. del relativo regolamento; e l'inosservanza di tali nuove forme produce l'inammissibilità del ricorso (Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 ottobre 1890, Ric. Pignaloni ed altri; *Foro*, 1890, III, 89).

1091. Per regola generale, i boschi o terreni posti nella zona superiore alla vegetazione del castagno sono vincolati, e quelli posti nella zona inferiore sono svincolati.

Epper ciò il pascolo del gregge nei boschi o terreni posti superiormente alla zona del castagno costituisce una contravvenzione forestale, se tali boschi non sono espressamente svincolati ossia compresi in apposito elenco di svincolo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 giugno 1882; *Giur. Pen. Tor.* 1882, 325).

1092. È in facoltà del Comitato forestale di svincolare anche i terreni boschivi o nudi sopra il limite della vegetazione del castagno, quando concorrano le condizioni volute dalla legge (L. 20 giugno 1877, art. 1) (Decreto del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1887; Comitato forest. di Bologna, fondo Lavacchiani).

OSSERVAZIONI.

Per quanto ci consta, è questa la prima volta che il Consiglio di Stato ha dovuto pronunziarsi su tale importante questione.

1093. Dalla correlazione degli articoli 1, 6 e 8 della Legge forestale 20 giugno 1877, cogli articoli 5 e 12 del Regolamento 10 febbraio 1878 si ricava che pensiero del legislatore fu quello di volere che nella zona superiore, il vincolo forestale costituisse la regola e lo svincolo la eccezione, e nella zona inferiore lo svincolo la regola ed il vincolo la eccezione.

Il vincolo e lo svincolo della proprietà si è operato per virtù stessa della legge fin dal momento della sua pubblicazione ed al Comitato forestale fu solo demandata la facoltà di determinare le linee di demarcazione perimetrali delle zone di regola vincolate o svincolate ed introdurvi le eccezioni reclamate dall'utilità pubblica nei giusti rapporti col privato interesse e delle condizioni igieniche locali.

Debbono specificarsi soltanto i terreni eccezionalmente svin-

colati nella zona di regola vincolata, e quelli eccezionalmente vincolati nella zona di regola svincolata.

Lo accertamento delle proprietà vincolate o svincolate deve sempre risultare in modo particolareggiato e specifico, ed in mancanza non può supplirsi con altri mezzi equipollenti.

E una proprietà non può dirsi eccezionalmente vincolata o svincolata, se non quando nei decreti compilati dal Comitato forestale non vi figuri specificata in modo chiaro e positivo la superficie realmente vincolata o svincolata.

Ove perciò dall'elenco non risulti una proprietà specificatamente vincolata col dissodamento di essa, non s'incorre in contravvenzione alla legge forestale (Sentenza del Tribunale d'Urbino 2 agosto 1879; Stroppa; *La Legge* 1879, II, 371).

1094. Occorre l'autorizzazione dell'amministrazione forestale così per i dissodamenti dei terreni alluvionali contenenti pioppi e cespugli, come per lo svellimento delle piante che sorgono nei terreni stessi (Parere del Consiglio di Stato 21 luglio 1876; *Giur. Cons. St.* II, 378).

1095. Cade in contravvenzione chi, avendo in enfiteusi un terreno boschivo soggetto a vincolo forestale, lo dissoda senza la debita autorizzazione, allo scopo di trarne quei miglioramenti, ai quali è obbligato in virtù del contratto (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 6 novembre 1880; Dell'Olivo; *Riv. Pen.* XIII, 525).

1096. L'indennità della persona del dissodatore e del continuatore di coltura è uno degli estremi essenziali e costitutivi del delitto di continuazione di coltura di terreno vincolato (Sentenza della Pretura di Pescocostanzo 27 settembre 1879; Vecchiotti; *Foro*, II, 411).

1097. La contravvenzione forestale per dissodamento di terreno vincolato non è reato continuato (Sentenza della Corte di Appello di Messina 15 marzo 1879; Ricciardi e Giorgianni; *Temi Zancl.* 1879; 176; *G. Trib. Mil.* 1879, 709).

1098. Le trasgressioni alla legge forestale del 20 giugno 1877 debbono considerarsi quali delitti agli effetti dell'appellabilità (Sentenza del Tribunale di Avellino 28 giugno 1884; *Gazz. Proc.* XIX, 288).

1099. La multa per le contravvenzioni forestali, benchè proporzionata al danno, si applica per intero a ciascuno dei contravventori (Cod. pen., art. 63 e 10) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 6 giugno 1891; Ric. Verrecchia).

La Corte, ecc.

... Ben fece il tribunale ad applicare la pena stabilita per la contravvenzione di cui trattasi a tutti coloro che la commisero, perchè, per l'art. 63 del Cod. pen., quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Questo principio sancito dal citato articolo deve applicarsi anche ai reati preveduti dalla legge forestale, in virtù dell'art. 10 dello stesso Cod. pen., secondo il quale le disposizioni di detto Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Il danno nella specie era bensì il criterio che regolar doveva la misura della pena da applicarsi ai colpevoli del reato, ma da ciò non segue che la pena stessa dovesse dividersi fra tutti i contravventori, non trattandosi di risarcimento di danno, ma di vera pena, la quale deve essere espiata per intero da ogni condannato.

1100. La condanna per contravvenzione forestale non esclude la simultanea condanna alla pena stabilita dal Codice penale, se il fatto costituisce un reato da questo preveduto.

Ad aversi il reato di danneggiamento mediante pascolo (art. 424 e 426, parte 1^a, del nuovo Cod. pen.) occorre lo scopo di danneggiare, senza del quale il fatto ricade nella ipotesi della 2^a parte del citato art. 426 (Cod. pen. del 1859, art. 672 e 674; Nuovo Cod. pen., art. 424, n. 6 e 426) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 luglio 1890; Ric. Vitale).

OSSERVAZIONI.

La prima massima è stata stabilita da varie sentenze, fra le quali basta rammentare quelle della Cass. di Napoli 23 luglio 1886 (contravvenzione forestale e danneggiamento) e 21 marzo 1887 (contravvenzione forestale e furto) (vedi n. 1140 e 1150); della Cass. di Torino 9 aprile 1885 (contravvenzione forestale e pascolo abusivo) riassunta nel Rep. del *Foro*, 1885, voce *Concorso di reati*, n. 11, nonchè l'altra della stessa Cass. di Roma, in data 21 dicembre 1888 (vedi n. 1108).

1101. Sono validi i verbali degli agenti forestali, che constatano le contravvenzioni, comunque non redatti coll'assistenza di due testimoni (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 15 luglio 1882; Coluzzi; *Gazz. Proc.* XVIII, 60).

1102. Le guardie forestali non possono, senza l'assistenza di alcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria, indicati nell'art. 62 del Codice di procedura penale, introdursi nei domicili dei cittadini all'oggetto di sequestrare un'arme colla quale siasi commesso

un reato (Sentenza della Pretura di Zocca 12 settembre 1881; Fantini; *Mon. Pret.* 1882, 40).

1103. Le guardie forestali sono considerate espressamente quali agenti di pubblica sicurezza dagli articoli 261 del Codice penale del 1859 e 6 della legge di pubblica sicurezza del 1865, confermati dalla legge posteriore del 6 luglio 1871 (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 aprile 1880; Anzani; *Corte S. Roma* 1880, 267).

1104. Il fatto di avere gli agenti forestali sequestrato un gregge in un bosco, dichiarando ai proprietari di quello la contravvenzione di pascolo abusivo, non può costituire di per sè una turbativa di possesso imputabile alla ispezione forestale anche ammesso che sia dimostrato il possesso legittimo dei proprietari del gregge sul bosco.

La turbativa non può ammettersi nemmeno nei rapporti degli agenti forestali che hanno eseguito il sequestro.

È manifestamente contraddittoria la sentenza che, dopo aver ritenuto non imputabile alla pubblica amministrazione il sequestro del gregge operato da suoi agenti, e quindi disconosciuto l'obbligo in essa di risarcire i danni derivanti da mala custodia del gregge, fa luogo poi a separato giudizio per gli stessi danni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 maggio 1882; Amministrazione forestale dello Stato c. Comune di Sillano e Bertagni; *M. Trib. Mil.* 1882, 1030; *Cass. Tor.* 1882, I, 411; *La Legge* 1883, I, 230).

1105. Il reato di danno forestale avvenuto dopo la proclamazione della Legge del 20 giugno 1877 va regolato dal Codice penale; e quindi il rito nei giudizi correlativi deve trovare le sue norme nel Codice di procedura penale (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 30 aprile 1879; Saponara; *G. Trib. Nap.* XXIX, 540).

1106. Per la procedura in materia di contravvenzione forestale non si applicano le norme generali del Codice di procedura penale se non nel caso di silenzio della legge speciale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 aprile 1878; Pettavino; *M. Trib. Mil.* 1878, 495; *Riv. Pen.* VIII, 404).

1107. Il taglio di piante di alto fusto irregolarmente abbattute alla distanza maggiore di otto metri, costituisce una infrazione alla legge forestale, che va punita con una multa proporzionata al danno accertato e non alla quantità degli ettari (Sentenza della

Corte d'Appello di Roma 25 febbraio 1881; Fantini e Rossi; *La Legge* 1882, I, 205).

1108. Il taglio di piante in bosco comunale fatto da utenti che abusano del loro diritto, se può non costituire furto, costituisce però, oltre alla contravvenzione forestale, il reato di danneggiamento volontario, di cui all'art. 672 del Cod. penale del 1859 ¹ (Cod. pen. del 1859, art. 672) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 dicembre 1888; Ric. P. M. c. D'Andrea ed altri).

— La nuova Legge forestale del 20 giugno 1877 non prevede la contravvenzione del semplice taglio di singole piante, nè questo fatto può qualificarsi furto, essendo il bosco comunale soggetto a particolari usi e diritti per parte dei comunisti.

Resta quindi applicabile, per ciò che riflette la qualifica della contravvenzione, il Decreto italiano 27 maggio 1811, combinato col disposto della nuova legge, che stabilisce non potersi punire se non con pene di polizia le contravvenzioni forestali non specialmente punite dalla medesima (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 11 settembre 1879; Zandegiacomo; *Temi Ven.* 1879, 600).

1109. La legge forestale vieta e punisce il diboscamento e dissodamento dei terreni boschivi senza permesso, ma non i tagli di alberi nei boschi, che volle regolato dai comitati forestali, estendendo le pene all'inosservanza delle relative prescrizioni con le quali non si può interdire l'atterramento di pochi alberi, che la legge non ha potuto e voluto impedire per non limitare di troppo il diritto di proprietà (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 27 novembre 1880; Bocci; *Bett.* 1880, 971).

1110. Quantunque la pena pecuniaria stabilita pel pascolo nei terreni vincolati sia denominata *ammenda*, pure se in ragione del numero degli animali essa sorpassi nel complesso la somma di lire 50, che è il limite massimo dell'ammenda, deve considerarsi come *multa* (Cod. pen. del 1859, art. 139 e 140; Regol. forestale, art. 3).

Epperò il fatto imputato deve ritenersi come *delitto* agli effetti della prescrizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 febbraio 1887; ric. Di Gregorio).

¹ V. le sentenze della Corte di Cass. di Napoli 23 luglio 1886 e 21 marzo 1887, che ammisero, l'una il concorso della contravvenzione forestale e del danno dato e l'altra della contravvenzione forestale e del furto (n. 1140 e 1150).

OSSERVAZIONI.

La sentenza implicitamente, ma necessariamente, ammette che quando più sono i capi di bestiame pascolante su terreno vincolato, si applicano tante pene pecuniarie quanti sono gli animali benchè nel coacervo superino il limite massimo dell'ammenda. Ed in questo senso decise la Cassazione di Torino con le sentenze 17 ottobre 1881 (*Foro it.*, 1882, II, 45 in nota), 2 luglio, 29 aprile e 26 settembre 1885 (*Id.*, Rep. 1885, voc. *Foreste*, n. 20 a 26). Al contrario la Cass. di Firenze ha ritenuto che la pena pecuniaria complessiva non possa mai superare il limite massimo dell'ammenda (sentenza 11 giugno 1881; *Foro it.*, 1882, II, 45; e sentenza 22 aprile 1885; *Id.*, 1885, II, 300).

Inoltre la stessa Cass. di Torino con le citate sentenze 17 ottobre 1881, e 26 settembre 1885, stabilì (contrariamente all'attuale sentenza della Cass. di Roma), che dal coacervo delle singole ammende non risulta un unico reato (*delitto*), ma restano sempre tante distinte contravvenzioni quanti sono gli animali, e quindi è sempre competente il Pretore a conoscerne, quantunque la pena pecuniaria nel complesso superi le 300 lire.

1111. Non risponde di contravvenzione forestale colui che in buona fede conduce le pecore al pascolo in un bosco tuttora vincolato, ritenendo che il vincolo fosse stato tolto, e ciò a base di un manifesto comunale indicante i luoghi svincolati, e concepito in termini da indurre il pubblico in errore (Cod. pen., art. 1) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 febbraio 1889; ric. Pierrani).

1112. L'amnistia concessa col regio decreto 3 luglio 1888 per le contravvenzioni forestali, si applica anche quando il fatto costituisce non solo contravvenzione forestale, ma altresì furto o danno dato, salva la pena incorsa per questo altro reato (Regio Decreto d'amnistia 3 luglio 1888) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 gennaio 1889; ric. Malatesta; *Foro*, 1889, II, 116).

*b) Esame dei principali articoli della legge
e del regolamento forestale.*

SOMMARIO.

1113. Art. 4, 16 e 17 della legge; prescrizioni di massima del Comitato forestale; continuazione a coltivare terreni vincolati.
 1114. Art. 4 e 16 della legge; diboscamento e dissodamento.
 1115 e 1132. Art. 4 e 16 della legge: dissodamento; frazione di ettaro.
 1116. Art. 4 e 16 della legge: dissodamento; operaio retribuito; responsabilità.
 1117. Art. 4, 16 e 18 della legge: sbucciamento degli alberi.

- 1118, 1119 e 1148. Art. 4, 16 e 20 della legge: taglio di alquante piante; diboscamento.
1120. Art. 4, 18 e 20 della legge: taglio di piante; competenza a giudicare della contravvenzione.
1121. Art. 4 e 21 della legge e 45, n. 5 del regolamento: pascolo; danno; valutazione; prescrizioni di massima dei comitati forestali.
1122. Art. 5 e seguenti della legge: deliberazioni del Comitato forestale; nullità.
- 1123, 1124 e 1125. Art. 7 della legge e 15, 22 e 24 del regolamento: vincolo forestale; regolarità; presunzione.
- 1126 e 1129. Art. 7 e 8 della legge: terreni vincolati definitivamente; il giudice non può muover dubbio sul vincolo
1127. Art. 8 della legge: reclamo contro le deliberazioni del Comitato.
1128. Art. 8 della legge: elenchi formati dall'amministrazione forestale; facoltà del Comitato.
- 1129 e 1126. Art. 8 e 10 della legge: boschi vincolati di diritto; elenco dei vincoli; mancanza di reclamo.
1130. Art. 8, 12 e 13 della legge e art. 39 del regolamento: elenco dei vincoli; pubblicazione per meno di un mese.
1131. Art. 16 della legge e art. 41 del regolamento: sradicamento di ceppaie; pena.
- 1132 e 1115. Art. 16 della legge: contravvenzione; multa; frazione di ettaro.
1133. Art. 16 della legge: amnistia; agente principale; continuazione di coltura.
1134. Art. 16 e 20 della legge: dissodamento; frazione di ettaro; pena; appellabilità.
1135. Art. 16 della legge: dissodamento e continuazione di coltura.
- 1136 e 1137. Art. 16 della legge: terreno diboscato; multa; estensione minore di un ettaro.
- 1138 e 1139. Art. 16 della legge: continuazione di coltura incominciata da altri; vincolo anteriore o posteriore alla coltura.
1140. Art. 16 della legge e Cod. pen. del 1859, art. 672; Cod. pen. del 1889, art. 424, n. 6: concorso di reati; danno dato; contravvenzione forestale.
1141. Art. 16 della legge: terreno vincolato; coltivazione senza precedente dissodazione.
- 1142 e 1143. Art. 16 e 17 della legge e art. 332, n. 4 e 333 del Cod. di proc. pen.: precedente condanna per dissodamento; mancato rimboscamento; condanna per continuazione di dissodamento.
1144. Art. 16 e 20 della legge: continuazione di coltura abusiva; colono; mancanza di termini.
1145. Art. 16 e 20 della legge: diboscamento senza dissodamento; mandataro del proprietario; più contravventori; più pene.
1146. Art. 16, 18 e 20 della legge e art. 332 e 557 del Cod. di proc. pen.: dissodamento; colono; ordine del padrone; responsabilità di entrambi; citazione come responsabile civile e condanna come colpevole.
1147. Art. 16 e 20 della legge: diboscamento; volontarietà per costituire contravvenzione.
- 1148, 1109 e 1118. Art. 16, 18 e 20 della legge: taglio di poche piante; principio di diboscamento.

1149. Art. 24 e 25 della legge e art. 24 del Cod. pen. vigente: bestiame pascolante in contravvenzione; pena.
- 1150 e 1108. Art. 20 della legge e art. 1 del Cod. di proc. pen.: bosco comunale; furto; contravvenzione forestale; concorso di reati.
1151. Art. 24 e 25 della legge: regolamento di polizia forestale; contravvenzione; pena.
1152. Art. 25 della legge e art. 11 e 353 del Cod. di proc. pen.: pascolo; ammenda complessiva; multa; competenza del Pretore; appellabilità.
1153. Art. 25 della legge: pascolo; ammenda; multa; carcere sussidiario.
- 1154 a 1157. Art. 26 della legge: personale forestale di custodia; spese; criteri del riparto fra i Comuni di una Provincia.
1158. Art. 30 e 35 della legge: usi civici di pascolo e legnativo; natura e limiti; prove; giudizio di affrancazione.

1113. Nelle contravvenzioni alle prescrizioni di massima (articolo 4 della legge 20 giugno 1877) stabilite dal comitato forestale, è indispensabile la liquidazione del danno e delle piante tagliate.

Le prescrizioni di massima suddette non sono soggette nè a reclamo, nè ad approvazione di autorità superiore.

Il proprietario di terreni sottoposti al vincolo forestale, il quale, condannato a riassodarli e rimboschirli, giusta l'articolo 16 della legge 20 giugno 1877, continua invece a coltivarli, non commette già una nuova contravvenzione, ma si espone a subire il procedimento tracciato nel successivo articolo 17 per l'esecuzione degl'ingiuntigli lavori (Sentenza della Pretura di Lugagnano d'Arda, 10 ottobre 1883; Bassi; *M. Trib. Mil.* 1883, 1033).

1114. Pel combinato disposto degli art. 4 e 16 della legge forestale 20 giugno 1877, affinchè vi sia contravvenzione punibile per abusivo diboscamento e dissodamento, non è necessario che un intero ettaro si sia diboscato o dissodato, ma basta che ne sia diboscata o dissodata una parte (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 dicembre 1880; Ghezzi; *La Legge*, 1881, I, 387; *Cons. Amm.* 1881, 237).

1115. Tuttochè la estensione del terreno dissodato in contravvenzione alla legge sia minore di un ettaro, non può mai essere applicata una pena minore di lire 51 di multa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 6 giugno 1888; ric. P. M. c. Taddeo).

OSSERVAZIONI.

Conforme è la giurisprudenza della Cass. di Napoli, come risulta dalla sentenza 4 marzo 1884 (citata nell'attuale) e che crediamo utile pubblicare: « Il p. m. (così la sentenza, est. Ciollaro) ha ridotto il suo gravame ad unica disputa, quella cioè che sia violato l'art. 16 della legge forestale del 20 giugno 1877, ove si approvasse la teorica del Tribunale correzionale, il quale ha confermata la sentenza del Pretore, per cui, per dissodazione di 12 are di terreno sottoposto a vincolo, i prevenuti furono condannati alla pena pecuniaria di lire 9 per ciascuno, pel principio che a senso dell'accennato art. 16 la pena sia di centesimi 51 a lire 2 e centesimi 50 per ogni ara dissodata.

Or si appone perfettamente al vero il magistrato ricorrente, ed il gravame non può non essere accolto, giacchè il ricordato art. 16 della vigente legge forestale non sanziona quello che vi scorge la sentenza denunciata, ma prescrive invece che s'incorre nella multa sino a lire 250 per ogni ettaro di terreno dissodato sempre che siavi il vincolo, e se trattasi del proprietario che dissodi, essendo la pena anche più grave ove l'infrazione venga commessa da chi non è proprietario, giusta l'art. 20 della legge in esame. E se il legislatore parla di multa e non mai di ammenda, se non mai dalla penalità della multa manifesta che possa scendersi all'ammenda in vista della dissodazione per frazione anche minima di un ettaro di terreno diboscato, la conseguenza irrecusabile si è che il giudice potrà, se tanto crede in sua prudenza, per la minima quantità di terreno dissodato scendere al minimo della multa, ma non mai giungere alla pena inferiore, vale a dire a quella dell'ammenda. Questa giurisprudenza pel supremo Collegio è ormai costante dalla pubblicazione della legge del 1877, e nulla autorizza nel presente caso ad immutarla ».

In senso contrario, Cass. di Roma 12 maggio 1884 e 14 gennaio 1880 (vedi n. 1132).

1116. L'operaio retribuito che dissoda un terreno vincolato partecipando così coll'opera sua al fatto contravvenzionale, ne diviene responsabile insieme al padrone (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 aprile 1889; ric. Donati e Colombi, *Foro it.*, 1889, II, 250).

1117. Il reato di sbucciamento degli alberi, venne anche preveduto dalla nuova legge forestale del 20 giugno 1877 cogli articoli 4, 16, 18, 21 (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 19 gennaio 1880; Miele c. Cancelliere del Tribunale di Cassino; *Foro I*, 288).

1118. Il taglio di piante in un bosco vincolato (nella specie in n. di 50) costituisce diboscamento a senso degli art. 4, 16 e 20 della legge forestale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 ottobre 1891; ric. Cereste Savino e Marco).

OSSERVAZIONI.

La Corte sul punto: « Violazione degli art. 4 e 18 della legge forestale, perchè inesistente il reato in quanto che diboscamento non si può qualificare il taglio di poche piante » osservava non potersi dubitare che mediante la recisione arbitraria di n. 50 cerri praticata dolosamente in un bosco vincolato, di proprietà comunale, i ricorrenti siansi resi colpevoli dell'apposta contravvenzione forestale a senso dei combinati art. 4, 16 e 20 della vigente legge forestale, i quali contemplano e reprimono non soltanto il vero e proprio *diboscamento*, ma anche la recisione di piante nei modi e circostanze stata praticata dai ricorrenti, che equivale appunto ad un parziale *diboscamento*.

V. in proposito la sentenza della Cass. di Torino 14 febbraio 1886 (*Foro it.*, 1886, II, 91) e le altre richiamate nella relativa nota.

1119. L'atterramento o abbattimento di qualche albero in una estensione di terreno boschivo, anche sottoposto a vincolo non è compreso nel divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Le prescrizioni di massima dei comitati forestali non possono estendersi a proibire al proprietario l'atterramento di qualche pianta, ma soltanto a regolare la coltura e il taglio dei boschi; per conseguenza colui che in un terreno vincolato atterra 20 piante di alto fusto non è in contravvenzione agli articoli 4, 18 e 20 (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia 27 novembre 1880; Bocci; *Foro*, 1881, II, 23).

1120. La competenza di giudicare l'imputato di contravvenzione agli articoli 4, 18 e 20 della legge forestale 20 giugno 1877, per aver reciso piante in boschi vincolati, compete al Pretore o al Tribunale correzionale, secondo che la multa applicabile minacciata del doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, ecceda o no le trecento lire (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 dicembre 1883; Piermarini c. Valeri; *Corte S. Roma*, 1883, 1123).

1121. La legge forestale, nell'intento di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e nell'interesse dell'igiene la loro conservazione, ha istituito dei comitati forestali dando loro facoltà di formulare delle *prescrizioni di massima*, anche per regolare l'esercizio del pascolo *secondo le condizioni e le esigenze locali*, la cui inosservanza può essere elevata a contravvenzione.

I verbali degli agenti e delle guardie forestali, che denunciano le contravvenzioni ai divieti della legge e alle *prescrizioni*

di massima, fanno prova del danno, e non possono essere impugnati che dalla parte interessata.

Valutati perciò i danni con le norme stabilite nell'art. 40 del regolamento per l'esecuzione della *legge forestale*, ed accertato così il fatto contravvenzionale ed il danneggiamento, e che il bosco è sottoposto al *vincolo*, viola lo spirito e la lettera della legge la sentenza che dichiara non farsi luogo a procedere sul fondamento che manchi la prova, anche presuntiva, del danno cagionato alla consistenza del suolo e alla riproduzione del bosco (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 17 giugno 1885; ric. P. G. nell'interesse della legge, in causa De Rugna; *Temi Ven.*, 1885, 488).

1122. La nullità delle deliberazioni del comitato forestale, di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 20 giugno 1877, n. 3917, derivante da non avere sentito il membro di detto comitato nominato dal Comune, è relativa, e gli interessati vi possono perciò rinunciare.

Applicazione ad un caso nel quale, essendosi pubblicato un elenco senza sentire la persona designata dal Consiglio comunale a far parte del comitato forestale, fu giudicato essere in contravvenzione colui che, dopo aver domandato il permesso di dissodare e ridurre a coltura alcuni suoi boschi compresi in detto elenco, non ottemprò poi alle prescrizioni del relativo decreto prefettizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 marzo 1881; Grillo; *M. Trib. Mil.* 1881, 589).

1123. Le terre soggette al vincolo forestale prima della pubblicazione della legge 20 giugno 1877, non ne rimangono libere se non osservate le norme in essa prescritte.

Erra perciò il Tribunale che dichiara non farsi luogo a procedimento contro gl'imputati di contravvenzione agli articoli 4 e 14 di detta legge per la semplice considerazione che non siasi riconosciuto regolare il vincolo forestale del terreno controverso, giusta l'articolo 7 in correlazione cogli articoli 1 e 2 della stessa legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 agosto 1881; Floris Tharel, Arcaxin e Zurru; *Corte S. Roma* 1881, 1199).

1124. Devesi ritenere fino a prova contraria, che l'elenco dei boschi assoggettati al vincolo forestale, stato regolarmente pubblicato senza che alcuno vi abbia fatto opposizione, sia stato proceduto dal provvedimento del comitato forestale della provincia a senso dell'articolo 7 della legge 20 giugno 1877 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 novembre 1883; Piani; *Foro II*, 407).

1125. Colpiti di vincolo forestale ettari 36 di terreno in un vasto ex-feudo, non possono reputarsene in contravvenzione per dissodamento ettari 131.

In un complesso totale di ettari 671, 11, 01 di terreno, di-
vincolata una parte indistinta della estensione di ettari 76 senza
concreta delimitazione, ove se ne coltivino ettari 131, non ci può
essere prova di esistenza di contravvenzione.

Il dissodamento del terreno compreso nella zona superiore
della vegetazione del castagno non è vietato, purchè si fosse tro-
vato, allo apparire della legge forestale 20 giugno 1877, già ri-
dotto legittimamente a coltura agraria, e purchè e sinchè non si
siano attuati e compiuti i procedimenti prescritti dall'articolo 7 e
chiariti dagli articoli 15, 22, 24 del relativo regolamento (Sen-
tenza della Corte d' Appello di Messina 26 maggio 1881, Ugdu-
lena; *Circ. Giur.* 1881, 100).

1126. Stabilito definitivamente il vincolo dei terreni per non
aver gl'interessati sporto alcun reclamo contro i relativi elenchi,
il giudice non ha facoltà di muovere dubbio sul vincolo stesso
(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 20 dicembre 1889;
ric. P. M. c. Santi).

1127. Secondo l'articolo 8 della legge forestale del 20 giu-
gno 1877, il reclamo contro le deliberazioni del comitato circa
ai terreni che debbono rimanere saldi è devolutivo e non sospen-
sivo (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 19 gennaio 1880;
Pedulla; *Foro* II, 257).

1128. Giusta l'articolo 8 della legge forestale 20 giugno 1877,
n. 8917, non è necessaria l'approvazione del Comitato per la le-
gale efficacia degli elenchi formati dall'amministrazione forestale.

Il Comitato ha soltanto la facoltà, dietro analoga istanza, di
modificare quegli elenchi; ma finchè non li abbia modificati in-
corre in contravvenzione colui che vi trasgredisce (Sentenza della
Corte di Cassazione di Torino 26 luglio 1881; Tacchino; *M. Trib.*
Mil. 1881, 929).

1129. Le pratiche stabilite per il vincolo dei boschi situati
nella zona inferiore del castagno, non sono applicabili ai boschi
che per la loro situazione sono vincolati di diritto.

Trascorso il termine stabilito per far cancellare un terreno
dall'elenco dei vincoli, non si può innanzi all'autorità giudiziaria
sostenere che vi fu illegalmente iscritto (Sentenza della Corte di
Cassazione di Roma 9 gennaio 1891; Ric. Mimi).

1130. Quantunque il vincolo forestale promani dalla legge, tuttavia la pubblicazione dell'elenco indicante i terreni e le cause del vincolo, è formalità essenziale e necessaria non soltanto alla decorrenza del termine per il reclamo, ma alla stessa efficacia del vincolo.

Laonde non è punibile la dissodazione di un terreno vincolato, se l'elenco che lo contiene fu pubblicato per soli 15 giorni e non per la intera durata di un mese prescritta dall'art. 39 del regolamento forestale 10 febbraio 1878 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 aprile 1887; Ric. P. M. c. Manfredi).

1131. Lo sradicamento di ceppaie in un terreno vincolato deve considerarsi come diboscamento, ed è quindi punito con le pene stabilite dall'art. 16 della legge forestale relativo al diboscamento, e non con quelle del successivo art. 18 relativo all'abusivo taglio di piante (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 febbraio 1887; Ric. P. M. c. Briganti; *Foro*, 1887, II, 480).

— A costituire la contravvenzione prevista dall'art. 4 del regolamento di polizia forestale occorre che chi estrae le ceppaie dal bosco di altrui proprietà non ne abbia il diritto, e che inoltre si tratti di bosco soggetto a vincolo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 11 giugno 1881; Pasini; *Foro* II, 408).

1132. La multa estensibile a lire 250 stabilita dall'art. 16 della legge forestale per ogni ettaro dissodato, deve applicarsi, trattandosi di frazione di ettaro, in proporzione della stessa frazione, non potendo questa per gli effetti della multa equipararsi ad un ettaro intero (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 maggio 1884; Ric. Pierucci).

OSSERVAZIONI.

In conformità di questo principio la stessa Corte, con decisione 14 gennaio 1880 stabilì che trattandosi di dissodamento di poche are, devesi scendere al disotto del minimo di L. 51 stabilito dall'art. 20 della legge per ogni ettaro, e quindi il fatto riveste il carattere di contravvenzione punibile con la sola ammenda e la relativa sentenza del pretore è inappellabile.

Ecco il testo di detta sentenza:

« La Corte osserva che a senso degli art. 16 e 20 della legge forestale 20 giugno 1877, il reato in esame non costituisce che semplice contravvenzione, non potendo nella specie punirsi pel suo titolo che con l'ammenda inferiore a lire 51. Trattasi infatti di dissodamento di sole are sei di terreno soggetto a vincolo forestale; e sia proprietario ovvero no il contravventore, la pena secondo il disposto dei citati articoli non poteva eccedere la detta somma. Ciò posto, gli è evidente che l'appello proposto avverso la sentenza del pretore del man-

damento di Cittaducale, con la quale venne il giudicabile condannato, non già agli arresti, ma all'ammenda di lire 15, trovava un ostacolo ad essere ammesso nella disposizione dell'art. 353 della proc. pen. »

La Cass. di Torino ha poi deciso che la multa stabilita per le contravvenzioni forestali essendo proporzionata all'entità del danno, riveste il carattere di *reale*, e quindi come unico è il danno sul quale è commisurata, così una sola volta deve essere applicata la multa stessa e non già tante volte quanti sono i coimputati della stessa contravvenzione (sentenza 31 maggio 1882; *Foro it.*, 1882, II, 288).

1133. Non può ritenersi condonata una contravvenzione forestale iniziata prima del decreto che concede l'amnistia, ma continuata e compiuta dopo; come avviene quando il terreno è rotto prima del decreto, ma posteriormente al medesimo è ridotto a completa coltura ed apparecchiato alla semina.

La figura dell'agente principale è applicabile anche in tema di contravvenzione forestale.

E quindi è bene ritenuto responsabile come agente principale, a norma dell'art. 102 del Cod. pen., chi ordina ai suoi contadini un dissodamento vietato dalla legge.

Affinchè si verifichi la contravvenzione in chi dopo il dissodamento continua a coltivare, occorre che vi sia medesimezza di persona tra il dissodatore ed il coltivatore.¹

Quale che sia il diritto di proprietà o l'uso civico su di un terreno soggetto a vincolo forestale, il dissodarlo o il violare altrimenti il vincolo, costituisce sempre contravvenzione forestale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 20 luglio 1888; Ric. Todini; *Foro*, 1889, II, 47).

1134. Quantunque la estensione del terreno abusivamente dissodato sia minore di un ettaro, non può mai essere applicata una multa inferiore a lire 51.

Epperò la sentenza è sempre appellabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 dicembre 1889; Ric. P. M. c. Gaeta e Spinola; *Foro*, 1890, II, 146).

OSSERVAZIONI.

La conforme sentenza a cui accenna la presente è del 29 novembre 1889, P. M. c. Ratto, ma in senso difforme aveva deciso la stessa Cass. di Roma con le sentenze 12 maggio 1884 e 14 gennaio 1880 (n. 1132).

¹ Confronta: Cass. di Torino, 3 luglio 1886 (n. 1139).

Per la giurisprudenza delle altre cessate Corti di cassazione su questa dibattuta questione, v. sentenze della Cass. di Torino 6 giugno 1888 (n. 1115) e della Cass. di Firenze, 15 maggio 1889 (*Temi veneta*, 1889, 571).

— Il dissodamento per sei are di terreno soggetto al vincolo forestale siane o no proprietario il contravventore deve per gli articoli 16 e 20 della legge 20 giugno 1877 punirsi con ammenda inferiore a lire 51.

È inappellabile la sentenza del pretore che ha inflitto al contravventore quella punizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 14 gennaio 1880, Cesarei; *Corte S. Roma* 1880, 404).

1135. Non è necessario che ai proprietari delle terre sottoposte a vincolo forestale sia data comunicazione del vincolo, essendo bastevole la pubblicazione presso l'ufficio comunale dello elenco delle terre vincolate, affinché il proprietario sia tenuto a rispettare il vincolo.

Il proprietario che avesse solamente coltivato, senza avere egli stesso dissodato, non è contravventore a senso dell'art. 16 della legge forestale, che colpisce solamente colui che avesse dissodato e continuato a coltivare (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 17 settembre 1882; Traletti Marcuso; *Foro*, 1883, II, 216).

1136. L'articolo 16 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, collo stabilire la multa estensibile a lire 250 per ettaro di terreno diboscato, non ha inteso di lasciare impuniti i diboscamenti di estensione minore di un ettaro (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 novembre 1880; Nori; *M. Trib. Mil.* 1881, 91; *Riv. Pen.* XIII, 377; *La Legge* 1881, II, 825).

1137. L'art. 16 della legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917 stabilendo la multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno diboscato, non ha inteso di lasciare impuniti i diboscamenti di estensione minore di un ettaro, ma soltanto di stabilire una norma concreta per la commisurazione della pena.

Qualora pertanto il diboscamento non raggiunga la misura di un ettaro, il giudice non può esimersi dallo applicare una pena, inferiore se vuolsi alle lire 250, nella misura entro questi limiti consigliata dalle circostanze del caso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 settembre 1880; Antonielli; *M. Trib. Mil.* 1880, 1098; *Riv. Pen.* XIII, 392).

1138. Quantunque l'articolo 16 della legge forestale 20 giugno 1877, contempra letteralmente il proprietario che, avendo

dissodato e diboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, si deve intendere colpito da quell'articolo anche il proprietario il quale continui una coltura incominciata da altri.

Non è necessario per la sussistenza del reato di continuazione di coltura che il terreno in questione fosse vincolato, allorchè la coltura fu incominciata.

Sussiste quindi tale reato anche quando, giusta le leggi preesistenti all'attuale, e sotto l'impero delle quali fu cominciata la coltura, il terreno non fosse vincolato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 ottobre 1881; *Briselli*; *M. Trib. Mil.* 1881, 1124; *Bett.* 1881, 334; *Annali* 1882, 19).

1139. Quando un terreno tuttochè precedentemente coltivato, è stato sottoposto a vincolo, il continuare a coltivarlo costituisce contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 luglio 1886; *Ric. Gentili*).

OSSERVAZIONI.

Conforme: stessa Corte, 8 ottobre 1881 (n. precedente).

Crediamo utile pubblicare il testo dell'altra conforme sentenza della stessa Corte, 20 dicembre 1884, *ric. Patterozzi*, indicata nell'attuale:

« Ritenuto che la sentenza del pretore pose per costante, che il terreno del Patterozzi era stato compreso nell'elenco di vincolo a motivo del suo pendio, e vi figurava tuttora nelle circostanze di tempo accennate nel verbale di contravvenzione, non avendo il Patterozzi nè nel biennio dalla pubblicazione, nè mai, presentato alcun reclamo o domanda per svincolo al Comitato forestale: e il tribunale non mise in dubbio queste circostanze, ma giudicò che nondimeno il fatto del Patterozzi di aver atteso alla coltivazione di quel terreno, non poteva costituire reato, perchè il terreno stesso fosse stato dissodato prima della legge forestale ora vigente, e questa parlando nell'art. 1 di dissodamenti e diboscamenti, non abbia potuto colpire le terre che si trovavano già prima ridotte a coltura; l'art. poi 16, là dove accenna alla contravvenzione di chi continua a coltivare il terreno vincolato, si riferisca a colui che abbia prima illecitamente dissodato, ciò che non potesse dirsi del Patterozzi;

« Attesochè, essendo la legge, della quale si tratta, destinata a provvedere al regime forestale in modo generale ed uniforme per tutto il Regno, non potevasi in essa, senza incoerenza, ammettere la illimitata ed assoluta facoltà di continuare la coltura di qualsiasi fondo, il quale si trovasse già dissodato, perchè non vincolato dalle preesistenti discipline forestali dei cessati Governi, diverse le une dalle altre, ondechè, anche in ordine alle terre delle quali si fosse già in addietro operato il dissodamento, il legislatore avea cura di stabilire le opportune norme per conciliare col pubblico interesse quello dei privati. E così, mentre per i terreni ancora saldi autorizzava cogli art. 4 e 9 i Comitati forestali a permetterne in qualunque tempo la riduzione a coltura, quando il pro-

prietario si obbligasse di farvi le opere che si riconoscessero necessarie ad impedire i danni dei quali si occupa il 1° art. o quando fossero per qualunque motivo cessate le cause per le quali erano stati dapprima vincolati, disponeva, quanto agli altri, nell'art. 3, in piena consonanza alle altre norme della legge, che andassero esenti dal vincolo quei terreni, tuttochè posti in pendio, che si trovassero già ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, ulivi, od altre piante arboree e fruticose; poi dichiarava, nell'art. 37, non applicabile il divieto del dissodamento a terreni esistenti nella zona superiore alla vegetazione del castagno quante volte si trovassero già ridotti a coltura agraria; ma, ciò dichiarando, faceva però salva espressamente l'applicazione dell'art. 7, in cui si stabiliva qual regola generale che sulla proposta dell'amministrazione forestale il Comitato doveva procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge, in ordine al corso delle acque ed alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale, e dopo tale accertamento statuire: ora è ovvio che questo riferimento all'art. 7 non avrebbe senso, se per l'art. stesso non fosse stato in potere dei Comitati forestali di comprendere negli elenchi di vincolo anche terre già dissodate, delle quali riconoscessero non potersi senza pericolo continuare la coltura;

« Al proprietario inoltre, che credesse non soggetta per sua natura al bando forestale qualche sua terra che fosse stata dal Comitato compresa nell'elenco di vincolo, tracciava, nell'art. 8, la via che avesse a seguire per far riparare il preteso errore, disponendo che dovesse porgere reclamo al Comitato stesso, e ciò entro il termine di due anni dall'affissione dell'elenco nel comune, il che portava alla conseguenza che, trascorso senza lagnanza un tal termine, la facoltà di reclamare rimanesse come colpita da una speciale prescrizione fondata sulla presunzione della tacita approvazione dell'elenco, e non restasse quindi più aperto l'adito che all'esercizio delle altre facoltà indicate nei già citati art. 4 e 9, ove si verificassero le condizioni negli stessi art. accennate;

« Che, ciò posto, è palese che il Patterozzi, dato che avesse continuato a coltivare la sua terra, ch'era stata compresa nell'elenco di vincolo appunto perchè se n'era dal competente Comitato riconosciuta pericolosa la coltivazione, nè mai avea cessato di figurarvi, si sarebbe messo in aperta opposizione colla legge, ed in istato di permanente contravvenzione colpita dall'art. 16 della legge stessa, nella cui intelligenza, come ben dice il ricorrente, al dissodamento vero e proprio è, e deve ritenersi equiparata per i suoi effetti la continuata illecita coltura, non mancando del resto nemmeno esempio in cui il legislatore medesimo abbia usato la locuzione *divieto di dissodamento* per indicare il divieto di ulteriore coltivazione, come può scorgersi dal letterale tenore del già citato art. 37;

« Che in conseguenza, merita accoglimento il ricorso, il quale trovasi anche appoggiato alla precedente giurisprudenza di questa suprema Corte, che già altra volta condannò la interpretazione ora censurata dal ricorrente, affermando nella sua decisione dell'8 ottobre 1881, sul ricorso Briselli, la massima, che quando un terreno è posto nell'elenco come vincolato, qualunque sia l'uso fattone anteriormente alla legge ultima, il vincolo imposto lo soggetta al divieto di coltivazione sotto le pene sancite nell'art. 16, o nell'art. 20, secondo che la coltura si continui dall'amministratore o proprietario, o da chi non abbia una tale qualità. »

1140. La recisione di piante in una selva può costituire il doppio reato di danno dato, previsto dall'art. 672 del Cod. pen., e di contravvenzione forestale¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 23 luglio 1886; Ric. Tommasi).

1141. Incorre nella sanzione dell'art. 16 della legge forestale colui che abbia coltivato un terreno vincolato anche senza averlo precedentemente dissodato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 marzo 1892; P. M. c. Roti e Perini).

1142. L'art. 17 della legge forestale 20 giugno 1877 addita soltanto un procedimento amministrativo contro coloro che dopo una condanna per contravvenzione al precedente art. 16 han trascurato di rinsaldire o rimboschire il terreno vincolato entro 18 mesi successivi.

Epperò quel fatto non può dar luogo a procedimento penale.

Data l'imputazione di contravvenzione al citato art. 17 della legge forestale per non avere nel termine di 18 mesi dalla sentenza di condanna, per dissodamento, rimboschito il terreno dissodato non può la sentenza, ritenendo un fatto diverso, condannare in applicazione del precedente art. 16 per aver continuato a coltivare il terreno abusivamente dissodato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 luglio 1885; Ric. P. M. c. Tortarolo).

1143. Colui che dopo una prima condanna per aver dissodato un terreno vincolato, ed un'altra per averlo continuato a coltivare, continua negli anni successivi la coltura, incorre nuovamente in contravvenzione, la quale si ripete e si rinnova ogni volta in cui dopo la condanna e l'ingiunzione a rinsaldare, si ricomincia la coltivazione.

Nè toglie la contravvenzione la circostanza di non avere il Prefetto, a norma dell'art. 17 della legge forestale, fatto eseguire il rinsaldamento a spese del condannato.

L'art. 16 della legge forestale vieta di continuare a coltivare non soltanto i beni già coltivati prima della promulgazione di detta legge, e posteriormente vincolati, ma anche quelli dissodati dopo la promulgazione stessa² (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 novembre 1888; Causa Berettini).

¹ Sulla questione di sapere quando possa ritenersi che la stessa azione costituisca doppio reato e sia soggetta a doppia pena, v. stessa Corte, 12 maggio 1886, a col. 223 del *Foro*, 1886, e le altre sentenze ivi citate in nota.

² V. la sentenza della Cass. di Torino, 3 luglio 1886 riassunta al n. 1139.

1144. Anche il colono è responsabile dell'abusiva coltivazione del terreno vincolato, giusta l'art. 20 della legge forestale, ed è irrilevante che la sentenza nel condannarlo abbia citato il solo art. 16 che contempla più direttamente il proprietario.

Costituisce contravvenzione l'aver continuato a coltivare un terreno che altri abbia dissodato.

La mancanza di termini inalterabili al terreno vincolato non elimina la contravvenzione di averlo abusivamente coltivato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 22 aprile 1890; Ric. Di Cello; *Foro* 1890, II, 335).

1145. Costituisce contravvenzione alla legge forestale il semplice diboscamento, anche fatto allo scopo di mutare la specie degli alberi e non accompagnato da dissodamento.

Deve rispondere della contravvenzione forestale anche l'esecutore materiale del taglio delle piante, quantunque abbia agito per ordine o mandato del proprietario e non nell'interesse proprio.¹

Se più sono i contravventori alla legge forestale, si applica a ciascuno di essi la pena stabilita dalla legge, e non già una sola ed unica pena per tutti² (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 6 febbraio 1886; Ric. De Prato).

1146. Il colono che abbia dissodato o diboscato un terreno soggetto a vincolo, deve rispondere della relativa contravvenzione anche se abbia agito per ordine del padrone.³

Deve annullarsi la sentenza che condanna come colpevole di un reato colui che fu citato non come *imputato*, ma come responsabile civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 5 febbraio 1886; Ric. Poggiani ed Achillini).

1147. Il diboscamento dev'essere volontario per costituire contravvenzione forestale.

Non costituisce quindi reato, salva l'azione civile, il non avere, per colpa o negligenza, impedito che dei sassi rotolando nel sottoposto bosco vincolato ne atterrasero le pianticelle (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 agosto 1890; Ric. Azzario; *Foro it.*, 1890, p. II, pag. 451).

¹ Conforme: Cass. di Torino, 31 luglio 1882 (v. n. 1078).

² Conforme: stessa Corte, 25 settembre 1882 (*Foro it.*, 1882, II, 399). In senso contrario: Cass. Torino, 31 maggio 1882 (*Id.*, *id.*, II, 288) e 31 luglio 1882, citata nella nota precedente.

³ Conforme: Cass. Firenze 6 febbraio 1886 (n. precedente).

1148. Il taglio di piante, sia pure in numero di due sole, essendo un principio di diboscamento, cade sotto la sanzione della legge forestale, se ha luogo in un bosco vincolato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 febbraio 1886; Ric. Malugani).

OSSERVAZIONI.

Il testo della sentenza da noi riassunta non sembra troppo chiaro laddove dice inutile l' esaminare se il proprietario potesse o no tagliar piante nei suoi boschi, dal momento che il ricorrente aveva recise piante di altrui spettanza. Pare infatti che la contravvenzione forestale per diboscamento sia indipendente dalla qualità di proprietario e non proprietario in chi dibosca; e che (salva l'azione di furto o danno dato a carico di chi atterra piante di altrui spettanza) non possa il taglio di piante altrui costituire contravvenzione forestale se al proprietario era lecito tagliarle.

Riguardo all'altro principio implicitamente ritenuto nella sentenza, che cioè il diboscamento costituisca contravvenzione anche se non sia accompagnato da dissodamento, vedasi la decisione della Cass. di Firenze al n. 1145.

1149. La contravvenzione di pascolo nei terreni vincolati, preveduta dalla legge forestale, sussiste anche se commessa dal proprietario del fondo, o col consenso dell'affittuario del medesimo.

Se il regolamento del Comitato forestale contempla nel divieto di pascolo i montoni e le pecore, si devono ritenere compresi anche gli agnelli, che sono nati da quegli animali.

Stabilitasi dal Comitato forestale in una cifra fissa l'ammenda per ogni capo di bestiame pascolante in contravvenzione, la pena da applicarsi deve essere eguale all'ammenda fissa moltiplicata pel numero dei capi di bestiame menati al pascolo.

Se però la somma complessiva eccede il massimo dell'ammenda stabilito dall'art. 37 del Codice penale del 1859 (24 di quello vigente), cioè fosse superiore a lire 50, in tal caso la somma deve ridursi a questa cifra; non potendo per gli articoli 24 e 25 della legge forestale 20 giugno 1877 punirsi la contravvenzione di cui si tratta con pene superiori a quelle di polizia, e dovendosi considerare come multa (*pena correzionale*) la pena pecuniaria eccedente le lire 50 (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 11 giugno 1881; Lunardi; *Foro* 1882, II, 45).

1150. La recisione di alberi fatta in un bosco comunale allo scopo di appropriarseli, costituisce il doppio reato, di furto e di contravvenzione forestale, ed è soggetta ad entrambe le relative pene (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 21 marzo 1887; Ric. Nicastro).

OSSERVAZIONI.

Conforme, in tema di contravvenzione forestale e danno dato, stessa Corte, 23 luglio 1886 (n. 1140).

Similmente la Cass. di Torino con sentenza 9 aprile 1885 (*Foro it.*, Rep. 1885, voc. *Concorso di reati*, n. 11), stabili essere punibile di doppia pena, per pascolo abusivo, e per contravvenzione forestale, chi fa pascolare gli animali in un bosco vincolato di proprietà altrui.

V. pure in senso conforme, cioè per l'applicabilità delle pene del furto e della contravvenzione forestale, C. d'Appello d'Aquila, 15 maggio 1886 (*Foro abr.* 1886, II, 21; *Giur. pen.* Torino, 1886, 424).

1151. Per l'art. 25 della legge forestale non possono i regolamenti forestali comminare per le contravvenzioni da essi prevedute pene superiori a quelle di polizia.

Se quindi quei regolamenti commisurarono l'ammenda per ogni capo d'animale, deve intendersi che ciò abbiano fatto nei limiti delle 50 lire stabilite dalla legge per l'ammenda.

Pertanto in applicazione di un regolamento forestale che commina l'ammenda di lire 5 per ogni capo di bestiame pascolante, non si può infliggere, qualunque sia il numero degli animali, una pena pecuniaria che nel suo complesso ecceda le lire 50 (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 22 aprile 1885; Ric. Orlando; *Foro*, 1885, II, 300).

OSSERVAZIONI.

Vedasi a col. 45 del *Foro*, 1882, la conforme sentenza della stessa Corte citata dall'attuale. V. pure in nota a quella decisione l'altra della Cass. di Torino, che stabili esser tante le contravvenzioni quanti i capi del bestiame pascolante; e quindi la pena pecuniaria risultante dal coacervo delle penalità stabilite per ciascun capo, benchè superi le 50 lire, non diventa multa, ossia pena correzionale.

1152. Secondo i regolamenti forestali, che comminano un'ammenda fissa per ogni capo di bestiame trovato a pascolare in terreni vincolati, tanto sono le contravvenzioni quanti sono i capi di bestiame pascolanti, e quindi devono applicarsi tante distinte ammende e non una sola non eccedente il massimo di tale pena.

Il Pretore è competente ad infliggere tante ammende quando sono i capi di bestiame trovati a pascolare in terreni vincolati, quantunque pel numero delle bestie la somma delle singole ammende ecceda le lire trecento.

Trattandosi di più contravvenzioni, punibili semplicemente coll'ammenda, la causa non diventa appellabile per ciò solo che pel numero delle contravvenzioni, discusse contemporaneamente la somma delle singole ammende inflitte, anche complessivamente, ecceda di gran lunga le lire 50 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 24 marzo 1887; ric. Delfin e Lanza; *Giur. pen.*, Torino 1887, 254).

OSSERVAZIONI.

Riguardo alle due prime massime la Cassazione richiama la sua conforme giurisprudenza. Si veda in proposito la sentenza 16 febbraio 1887 (n. seguente) e le altre indicate nella relativa nota. Riguardo alla non appellabilità, ecco il ragionamento della Corte:

« Attesochè . . . le ragioni per le quali era da ritenersi competente il Pretore ad applicare la pena complessiva (lire 750) indicata nel ricorso, portavano pure a ritenere inappellabile la sentenza; nè vale opporre che in ogni caso si trattasse di reati tra loro connessi, che per la complessiva somma di lire 750 vi fu pronuncia di solidarietà, e che la imputazione comprendeva anche la contravvenzione all'art. 18 delle prescrizioni di massima.

« Imperocchè la connessione non può spiegare influenza sull'appellabilità quando fra i vari reati ritenuti sussistenti non ve n'ha alcuno per il quale sia data la facoltà di appellare; la solidarietà per la somma totale non è che la conseguenza di quella relativa ad ogni singola ammenda, e nulla quindi muta allo stato della questione in ordine alla appellabilità, e quanto alle prescrizioni di massima (non unite agli atti) l'art. 18 delle medesime è solo indicato nelle sentenze di primo e secondo grado come contenente il divieto del pascolo delle capre nei luoghi ivi contemplati, nè si accenna in esse alla esistenza di altra sanzione penale per la trasgressione di tale divieto che quella stabilita dall'art. 10 del regolamento forestale di lire 5 per ogni capra, ch'è la sola difatti che venne applicata; onde meno che mai può dedursi argomento di appellabilità dalla citazione che di quell'art. 18 venne fatta nel capo d'imputazione. »

1153. La pena pecuniaria (nella specie di 2 a 4 lire) stabilita per ogni animale pascolante in terreni vincolati, conserva sempre il carattere di ammenda, quantunque pel numero degli animali sia applicata in una somma complessiva eccedente le lire 50.

E quindi tal pena pecuniaria complessiva deve, in caso d'insolvibilità, convertirsi negli arresti con le regole stabilite per l'ammenda, e non mai nel carcere come sarebbe se si trattasse di multa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 febbraio 1887, ric. Chiono; *Foro*, 1888, II, 48).

OSSERVAZIONI.

La sentenza si riporta alla conforme giurisprudenza della Corte. Infatti la stessa Cassazione ha ritenuto che qualunque sia il numero degli animali pascolanti e quindi l'ammontare della pena complessiva, si hanno sempre tante contravvenzioni quanti sono gli animali, e perciò il Pretore è sempre competente tuttochè la pena complessiva superi le L. 300. V. sent. 17 ottobre 1881 (*Foro it.*, 1882, II, 45 in nota), 26 ottobre 1885 (*Id.*, Rep. 1885, voc. *Foreste* n. 26) e 24 marzo 1887, riassunta al n. precedente. La Cass. di Roma ha invece deciso che sorpassando la pena pecuniaria complessiva la somma di lire 50, deve considerarsi *multa*, e quindi la relativa prescrizione si regola con le norme stabilite per i delitti e non con quelle delle contravvenzioni (sentenza 28 febbraio 1877; *Foro it.*, 1887, II, 313).

1154. L'articolo 26 della legge forestale del 20 giugno 1877 va interpretato nel senso che debbano andare a carico della provincia e dei Comuni, e non dello Stato, anche le spese per le pensioni del personale forestale di custodia (Parere del Consiglio di Stato 5 ottobre 1883; Ministero d'agricoltura industria e commercio; *Foro* 1884, III, 34).

1155. Ai termini dell'art. 26 della legge forestale 20 gennaio 1877, il solo criterio stabilito pel riparto delle spese del personale di custodia dei boschi è l'interesse che ciascun Comune abbia al mantenimento del vincolo forestale; e quindi debbono concorrere nella spesa non solo i Comuni nei quali sono posti i terreni vincolati, ma anche quelli che, sebbene posti nella pianura, risentano vantaggio dal vincolo forestale imposto agli altri¹ (Parere del Consiglio di Stato, a sezioni riunite, 25 gennaio 1889; Comune di Amorusi; *Foro*, 1890, III, 5).

1156. Il criterio per ripartire fra i Comuni di una Provincia le spese di custodia delle foreste è l'interesse che ciascuno di essi abbia alla conservazione del vincolo forestale e non la circostanza che si trovino o no i terreni boschivi nel loro territorio² (Parere del Consiglio di Stato, sezione 4^a, 13 luglio 1891; Comuni della Provincia di Verona c. Consiglio provinciale di Verona).

1157. Ai termini dell'art. 26 della legge forestale 20 giu-

¹ Vedi l'altro parere del Consiglio di Stato 18 marzo 1887, ricordato nel testo dell'odierna decisione (n. 1157).

² V. in senso conforme il parere 25 gennaio 1889 (n. precedente).

gno 1877, il solo criterio stabilito pel riparto fino a due terzi, fra i Comuni, delle spese del personale di custodia dei boschi, e l'interesse che ciascun Comune ha nel mantenimento dei vincoli forestali.

Il Consiglio provinciale, giudice della misura di cotesto interesse, non può scegliere criterii diversi di riparto.

Hanno attinenza e proporzione con l'interesse al mantenimento dei boschi i criterii desunti dalla popolazione e dalla estensione dei terreni vincolati, posti nel territorio comunale.

Non sarebbe, invece, ammissibile il criterio desunto dalla imposta fondiaria pagata sui beni di proprietà del Comune, quando anche si riferisse soltanto ai beni comunali colpiti da vincolo forestale (Parere del Consiglio di Stato, 18 marzo 1887; Comuni di Amorosi e di San Giorgio La Molara; *Foro*, 1887, III, 68).

1158. Esaurito inutilmente dal proprietario di un bosco, gravato dagli usi civici di pascolo e di legnatico, il procedimento amministrativo per l'affrancazione, sono ammissibili anche nel successivo giudizio avanti i tribunali ordinarij, introdotto dallo stesso proprietario a tenore dell'art. 35 della legge forestale 20 giugno 1877, le prove dirette a determinare la natura e l'estensione della servitù da cui vuolsi affrancare il fondo (Sentenza della Corte d'Appello di Macerata 9 settembre 1886; Giacchini c. Comune di Plevetorina).

§ 2. BENI INCOLTI COMUNALI.

SOMMARIO.

1159. Beni dati in affitto: non applicabilità della legge 4 luglio 1874.
1160. Prati naturali e perenni di montagna: se debbono considerarsi beni incolti.
1161. Terreni coltivati a bosco ceduo: inapplicabilità dell'art. 142 della legge comunale vigente.
- 1162 a 1164. Terreni incolti: apprezzamento delle ragioni di convenienza per la vendita riservato alla Giunta provinciale amministrativa; non importa tener conto se i beni siano del Comune o delle singole frazioni.
1165. Beni incolti: riparto in lotti per mezzo di perizia.
1166. Beni incolti: Consiglio comunale che ne delibera la vendita e poi non vi procede; la Giunta provinciale amministrativa deve ingiungergli di procedervi, molto più quando quei beni danno una tenuissima rendita e il Comune ha bisogno di denaro.
1167. L'art. 142 della vigente legge comunale è coordinato colla legge 4 luglio 1874.
1168. Frazioni di Comune: comproprietà o proprietà esclusiva di terreni incolti; domanda contro il Comune; competenza giudiziaria.

1159. La legge 4 luglio 1874 non si applica ai beni dati in affitto (Parere del Consiglio di Stato 19 gennaio 1876; *Man. Amm.*, 1876, 50).

1160. Non si può stabilire *per massima generale* se i *prati naturali e perenni di montagna* debbono considerarsi, oppur no, per beni incolti, ai termini della legge 4 luglio 1874, che rende obbligatorio il ridurre a coltura, agraria o silvana, i beni incolti patrimoniali dei Comuni; ma devesi invece decidere caso per caso (Parere del Consiglio di Stato 29 dicembre 1880; Ministero d'industria, agricoltura e commercio; *Foro*, 1881, III, 41; *Man. Amm.*, 1881, 110).

1161. Ai terreni coltivati a bosco ceduo non è applicabile il disposto dell'articolo 108 della legge comunale del 1859 (113 di quella del 1865 e 142 di quella vigente del 1889), che è relativo ai soli beni incolti (*La Legge* 66, III, Consiglio di Stato 30 dicembre 1862; Comune di Rocca Santa Maria).

1162. La legge abbandona intieramente alla Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) di giudicare circa l'apprezzamento delle ragioni di convenienza o no, che possono esservi rispetto ad un Comune per obbligarlo alla vendita dei suoi terreni incolti (Parere del Consiglio di Stato 27 agosto 1872; *Man. Amm.* 1872, 365).

1163. Se dalla descrizione dei beni di un Comune, dalla loro denominazione di comunaglie, e delle indagini praticate, è posto in evidenza che devono ritenersi quali beni incolti, usa legittimamente di un suo diritto la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) che ne ordina la vendita (Parere del Consiglio di Stato 11 ottobre 1873; *Man. Amm.*, 1873, 358).

1164. Esercita la facoltà attribuitale dall'art. 113 della legge comunale del 1865 (142 di quella vigente) la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) che ordina la vendita dei beni incolti di proprietà del Comune per ragioni di economia generale (Parere del Consiglio di Stato 24 giugno 1882; *Man. Amm.*, 1882, 283).

Sotto questo rispetto non occorre tener conto se i beni siano del Comune o delle singole frazioni, non perdendo in questo ultimo caso il carattere di beni comunali, e per ciò ad attuare la vendita non occorre attendere l'esito di una lite iniziata tra le frazioni ed il Comune per decidere a chi spetti la proprietà dei beni in questione (*Ivi*).

— Per massima generale i beni incolti dei Comuni debbono essere alienati, ed anzi tale alienazione può rendersi obbligatoria dalla Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) a forma dell' art. 113 della legge comunale del 1865 (142 di quella vigente del 1889) (Parere del Consiglio di Stato, 20 ottobre 1880; *Man. Amm.* 1880, 374).

1165. La Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) che ha ordinato di ripartire in lotti per mezzo di apposita perizia i beni incolti di un Comune, salvo a risolvere se debbono essere affittati o venduti, ove la perizia del Municipio non presenti gli elementi opportuni ed indispensabili per gli ulteriori suoi provvedimenti, può incaricare di completarla un altro architetto (Parere del Consiglio di Stato, 29 marzo 1873; *Man. Amm.*, 1873, 172).

1166. Se un Comune fu autorizzato dalla Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) a contrarre un prestito per compiere opere stradali ed estinguere i debiti arretrati a condizione che fosse messa in esecuzione la deliberazione presa dal Consiglio comunale per la vendita dei beni comunali incolti, la Deputazione stessa opera regolarmente quando ingiunge al Consiglio comunale, che si pronunciò successivamente contro l'alienazione dei detti beni, di provvedere alla alienazione medesima (Parere del Consiglio di Stato 9 luglio 1880; *Man. Amm.*, 1880, 235).

— Se la Deputazione provinciale approvò la vendita di beni comunali non vi sono ragioni valide per impedire tale vendita, quando i beni dei quali si tratta danno una tenuissima rendita, ed il Comune si trova in dissesto finanziario e nello stringente bisogno di danaro per pagare i propri debiti (Parere del Consiglio di Stato 20 ottobre 1880; *Man. Amm.*, 1880, 374).

1167. L'art. 142 della nuova legge comunale si deve intendere coordinato colle leggi speciali 4 luglio 1874 e 11 aprile 1886, sull'alienazione dei beni incolti dei Comuni (Legge comunale e provinciale, testo unico, art. 142; Leggi 4 luglio 1874 e 11 aprile 1886) (Parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, 30 marzo 1889; *Foro*, 1889, III, 64; *Man. Amm.* 1889, 203).

Il Consiglio ha considerato:

Che l'articolo 142 della nuova legge è la riproduzione dell'articolo 113 della legge 20 marzo 1865, allegato A, modificato solamente nella parte relativa alla sostituzione della competenza della Giunta provinciale amministrativa a quella della Deputazione provinciale;

Che non vi ha disposizione alcuna della legge 30 dicembre 1888, la quale abbia portata una variazione qualsiasi a quella dell'articolo 113, ora 142;

Che perciò questa conserva nella legge nuova, integri ed immutati il carattere e la efficacia che aveva nella legge precedente;

Che siccome sotto lo impero della legge del 1865 l'articolo 113 doveva intendersi coordinato al disposto della legge speciale 4 luglio 1874, n. 2011, e della legge 11 aprile 1886, n. 3791, concernenti l'applicazione delle facoltà concesse alla autorità tutoria da detto articolo, così non può dubitarsi che le predette leggi speciali conservino la loro podestà derogatoria alla legge generale sotto l'impero dell'articolo 142 della nuova legge 10 febbraio 1889;

Che si fu per la evidenza di queste considerazioni che nel prendere ad esame il citato articolo 113 della vecchia legge, divenuto il 142 della nuova, non si credette di farne oggetto di particolari osservazioni.

1168. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda proposta da alcune frazioni di Comune contro il Comune stesso, avente a base una pretesa ragione o di proprietà nella intiera estensione di terreni incolti attribuiti ad alcune frazioni soltanto del ridetto Comune, o quanto meno, subordinatamente, di proprietà esclusiva dei terreni stessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 25 luglio 1885; Comune di Montebruno c. Garbarini ed altri per le frazioni di Montebruno; *La Legge*, 1885, n. 13; *Man. Amm.*, 1886, 143).

OSSERVAZIONI.

Trattasi infatti di una vera e propria quistione di diritto civile, sulla quale non può non essere competente a statuire l'autorità giudiziaria.

CAPITOLO IV.

STABILIMENTI E DEPOSITI INSALUBRI, PERICOLOSI OD INCOMODI.

SOMMARIO.

(V. anche *Servitù.*)

1169, 1170 e 1172. Autorità amministrativa: deve nei suoi provvedimenti aver di mira l'igiene pubblica o l'interesse generale; privati; danni; risarcimento; autorità giudiziaria; stabilimenti nocivi; riparazioni, trasferimento o soppressione.

1171. Impianto di opifici insalubri: denuncia preventiva.

- 1172, 1169 e 1176. Autorità amministrativa: reclami di un privato; incompienza, quando l'igiene e la sicurezza pubblica non sono compromesse.
1173. Stabilimento che diviene insalubre per mancanza di cautele: non soppressione, ma prescrizione delle opportune cautele; competenza del Sindaco.
- 1174 a 1176 e 1172. Professioni o mestieri rumorosi od incomodi: orario di esercizio; cucina a carbon fossile; officina di fabbro-ferraio; battirame.
- 1177 a 1183. Forni per la cottura del pane, fabbriche di guano artificiale, strettoi per olio, macelli di animali porcini, ospedali, conerie e fabbriche di amido, distillatoi di vinaccie: non sono di per sè stabilimenti incomodi, insalubri o pericolosi, salve le dovute cautele.
1184. Depositi di petrolio: sono pericolosi ed incomodi; loro stabilimento in aperta campagna.
1185. Vasche per deposito di materie fecali: non si possono costruire innanzi agli edifizi.
- 1186 a 1188. Macchine a vapore: esercizio; ordinanza austriaca 11 febbraio 1854; facoltà dell'autorità giudiziaria d'imporre prescrizioni e garanzie a chi voglia attivare una macchina a vapore nell'interno di una città; macchine tipografiche a vapore; lavoro notturno permesso.
1189. Contravvenzioni a regolamento d'igiene: direttore di stabilimento industriale; responsabilità penale; oblazione per la contravvenzione; dovere del Sindaco.

1169. L'autorità amministrativa, ne' suoi provvedimenti relativi all'impianto o allo esercizio di stabilimenti incomodi, insalubri o pericolosi, è guidata da sole considerazioni d'igiene pubblica o d'interesse generale.

Le sue decisioni per conseguenza non pregiudicano al diritto dei privati, che siano danneggiati da simili stabilimenti, di reclamare il risarcimento dei danni avuti.

La concessione dell'autorità amministrativa lascia intatte le ragioni dei tribunali ordinari, i quali sono competenti per giudicare le controversie nate dai danni recati dagli stabilimenti nocivi.

È in potere dell'autorità giudiziaria di ordinare quei provvedimenti che siano necessari per impedire che gli stabilimenti nocivi rechino danno ai privati.

Quando malgrado i provvedimenti comandati ed eseguiti, risulti manifesta la impossibilità di porre fine ai danni recati da un'industria insalubre, incomoda o pericolosa, il magistrato può, sulla istanza dalla parte danneggiata, ordinare il trasferimento o la cessazione dell'esercizio della industria medesima (*La Legge*, 303, IX, Corte d'Appello di Brescia, 20 aprile 1869; Triulzi c. Crivelli e Fenili).

OSSERVAZIONI.

Fra le diverse decisioni emanate sotto le leggi sull'amministrazione comunale e sulla sanità e sicurezza pubblica del 1865 riportiamo solo quelle che possono applicarsi anche sotto le rimpasticciate leggi del 22 dicembre 1888 e 10 febbraio e 30 giugno 1889. Di decisioni emanate sotto l'impero delle leggi modificative 10 febbraio e 30 giugno 1889 c'è solo, per quanto ci consta, quella che abbiamo riportata al n. 1174.

1170. L'autorizzazione amministrativa per lo stabilimento di un opificio incomodo, insalubre o pericoloso non toglie ai vicini che ricevano danno da esso, il diritto di chiederne il risarcimento ai tribunali ordinarii.

Il tribunale ha la facoltà di ordinare quelle riparazioni che siano necessarie per far cessare il danno recato dall'opificio, e, in caso che non possa farsi altrimenti, di ordinare la soppressione e il trasferimento dell'opificio medesimo (*La Legge*, 98, XI, Trib. civile di Monza, 26 settembre 1870).

OSSERVAZIONI.

In ordine alle sopra riassunte sentenze diciamo che il Consiglio di Stato il 9 luglio 1873 opinò che un decreto che proibisce l'impianto e l'esercizio di fornaci a poca distanza dal lembo esterno della strada di circonvallazione della città, perchè contrario alla salute, alla sicurezza e alla comodità dei cittadini, è un atto puramente amministrativo, pel quale l'autorità amministrativa che lo emana non può incontrare responsabilità civile, nè può essere chiamata a renderne conto dinanzi all'autorità giudiziaria.

Chiunque si pretenda leso da un tale atto ha aperto soltanto l'adito al ricorso dinanzi l'autorità amministrativa in via gerarchica (*La Legge*, 243, XIII, Decreto del Consiglio di Stato, 9 luglio 1873; Barboni c. Prefetto di Abruzzo Ultra I).

1171. Il Municipio può stabilire l'obbligo della denuncia preventiva per l'impianto di manifatture od opifici incomodi ed insalubri; ma non già fare un divieto, che eccede le proprie competenze (*La Legge*, 304, XIV, Decreto Ministeriale, 25 luglio 1874).

1172. Sfugge alla competenza dell'autorità amministrativa il conoscere dei reclami che un privato possa fare per danno od incomodo che a lui individualmente viene dall'esercizio od impianto di una manifattura, fabbrica e stabilimento, quando con perizia è assodato che l'igiene, la comodità e la sicurezza pubblica non ne sono compromesse.

La dichiarazione d'insalubrità, incomodità o pericolo a riguardo di fabbriche, depositi o stabilimenti deve aver solo di mira il pubblico interesse, e solo quando questo venga a soffrire nottamento dallo impianto od esercizio di uno stabilimento, è cotale dichiarazione giustificata (Decreto della Deputazione provinciale di Firenze 21 febbraio 1868; *La Legge*, 311, VIII).

1173. Ove uno stabilimento non sia incomodo ed insalubre per l'indole sua, ma lo divenga per la mancanza di cautele nell'esercizio dell'industria alla quale è destinato, l'autorità non deve vietarne l'esercizio, ma deve prescrivere le cautele che crede necessarie e curarne l'esecuzione.¹

Non è fondato in diritto il decreto che, lungi di prescrivere le dette cautele, proibisce l'esercizio della macellazione.

Entra nella competenza del Sindaco il provvedere alle cautele necessarie, affinchè lo stabilimento non presenti incomodo od insalubrità, ed è a lui che debbono essere presentati i reclami (*La Legge* 207, VIII, Cons. di Stato, 30 dicembre 1867; r. Coppola c. decreto del Prefetto di Napoli).

1174. Spetta al sindaco, quale ufficiale del Governo ed in virtù delle facoltà attribuitegli dall'art. 132, n. 3, della legge com. e prov., e non più all'autorità politica del circondario e tanto meno alla Giunta municipale, il regolare con ordinanze l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi (Legge com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 133; Legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, art. 36) (Parere del Consiglio di Stato 13 marzo 1891; Com. di Mistretta).

OSSERVAZIONI.

Era già deciso che il Sindaco ha dalla legge la facoltà di ordinare per ragioni di pubblica igiene e di sicurezza, che sia tolta una fucina a carbon fossile, e di espellere il fabbro che la esercita, ove, nel termine a lui fissato, non si conformi all'ordinanza intimatagli, tenendo le chiavi della fucina, da consegnarsi, dietro richiesta, al proprietario del locale di cui il fabbro è l'inquilino (*La Legge*, 45, XI, C. d'Appello di Napoli, 2 dicembre 1870; Di Fazio c. Municipio di Napoli).

1175. La Giunta comunale può alla Deputazione provinciale richiedere che un'officina di fabbro-febbraio sia dichiarata stabili-

¹ Vedasi l'art. 90 e 91 del regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442, per l'esecuzione della legge del 22 dicembre 1888, n. 5849.

mento incomodo, insalubre, o pericoloso, senza contraddittorio dei proprietari delle case e degli esercenti dell'officina stessa.

La Deputazione provinciale deve dichiarare quali manifatture, fabbriche, o depositi debbano considerarsi come incomodi, insalubri, o pericolosi, tanto in genere quanto in specie, tenuto conto delle condizioni particolari dell'esercizio, del luogo e del vicinato, purchè non si debba provvedere ad un interesse individuale, ma a tal complesso d'interessi, o aggregato di interessati, da impedire una perturbazione pubblica (Parere del Consiglio di Stato 29 dicembre 1875; *Foro*, 1876, III, 121).

OSSERVAZIONI.

Abbiamo riportato questo parere del Consiglio di Stato per prendere argomento a dire che per l'art. 32 e seguenti della legge 30 giugno 1889 la Deputazione provinciale (alla quale del resto sarebbe sostituita per la legge del 10 febbraio 1889 la Giunta provinciale amministrativa) non ha più su ciò ingerenza e che per l'art. 38 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

Questo elenco però che doveva essere compilato già da qualche anno dal Consiglio superiore di sanità, pare che sia di là da venire, come tanti regolamenti promessi perfino da leggi del 1865 e non ancora pubblicati. Una promessa legislativa non dovrebbe esser da meno di una *promissio boni viri*!

1176. Non si deve ordinare la chiusura di una officina incomoda, (nella specie battirame) se dalle circostanze di fatto risulta che reca incomodo soltanto a pochi abitanti (Legge 20 marzo 1865, all. B, art. 88, 32 di quella del 1889) (Parere del Consiglio di Stato, 20 marzo 1885; alcuni abitanti di Verona).

OSSERVAZIONI.

Col parere del 27 settembre 1883, riassunto nel *Manuale amm.*, 1883, 334, lo stesso Consiglio opinò conformemente, che: « allorquando nella applicazione dell'art. 88 della legge di P. S. si invoca un provvedimento per ragione di incomodo privato, fa d'uopo provare che la denunciata molestia, tanto per intensità, quanto per estensione, si appalesi talmente grave da giustificare una disposizione che ha per effetto di limitare la libertà dell'industria, la quale non può essere limitata dall'incomodo che ad alcuni ne venga, ma da un danno che ne derivi a tutti, o ad una gran parte degli abitanti di un Comune, giacchè solo in questo caso l'utile privato deve cedere di fronte ad un danno pubblico ».

1177. I forni per la cottura del pane non possono ritenersi per sè stessi tra le manifatture incomode, insalubri e pericolose, nel senso determinato dalla legge.

Allora solo possono considerarsi come incomode quando il fumo che emettono non sia condotto a sufficiente altezza o si sparga per le vie e entri nelle abitazioni, in modo da recare una manifesta e intollerabile incomodità.

Quando con un facile provvedimento (per esempio col rialzare il camino del forno di alcuni metri) lo stabilimento può cessare di essere incomodo, questo dev'essere preferito nell'interesse della giustizia, al provvedimento eccessivo della chiusura dello stabilimento (*La Legge* 149, XI, Consiglio di Stato 14 febbraio 1871).

OSSERVAZIONI.

Il Consiglio di Stato aveva già deciso che trattandosi di un antico stabilimento non serve a farne ordinare il traslocamento l'incomodo che dallo esercizio risentono gli abitanti di una casa vicina, quando precisamente manchi il locale ove impiantarli, e quando la casa fu costruita quando lo stabilimento era già in esercizio (*La Legge*, 207, VIII, Cons. di Stato, 30 dicembre 1867; ric. Coppola ved. Brandi c. decreto del Prefetto e deliberazione della Deputazione provinciale di Napoli).

E la Deputazione provinciale di Napoli che:

Ovè uno stabilimento industriale non sia nocivo o produttore insalubrità e sol ne derivi l'incomodo ai vicini pel cattivo odore, non può ordinarsene la remozione (*La Legge*, 249, VIII, Deputazione provinciale di Napoli, 11 marzo 1868; Comune di S. Giovanni a Teduccio).

1178. Potendo mediante l'osservanza di talune condizioni e cautele non riuscire nociva alla pubblica igiene una fabbrica di guano artificiale è il caso di permetterne l'impianto ove il proprietario si sottometta allo adempimento delle prescritte cautele (*La Legge*, 190, VIII, Consiglio Stato, 19 settembre 1867, ric. Fiocca c. Decreto del Prefetto di Napoli).

1179. Un Comune considerando come insalubre, pericoloso ed incomodo l'esercizio degli strettai per olio, non può nel regolamento di polizia urbana stabilire un divieto per quelli nuovi fino ad una certa distanza, e porre altre diverse condizioni per quelli omai esistenti (*La Legge*, 376, XI, Par. del Cons. di Stato, 23 dicembre 1871).

1180. Un macello di animali porcini non è per sè stesso stabilimento incomodo od insalubre, ma può divenirlo se si trascurano le prescrizioni igieniche volute dai regolamenti (*La Legge*, 207, VIII, Cons. di Stato, 30 dicembre 1867; ric. Coppola c. decreto del Prefetto e deliberazione della Deputazione provinciale di Napoli).

1181. Gli ospedali non sono tra gli stabilimenti a riguardo dei quali l'autorità amministrativa può emettere la dichiarazione d'incomodità od insalubrità (*La Legge*, 355, IX, Decreto della Deputazione provinciale di Firenze, 22 settembre 1869 sopra reclamo contro l'installazione di uno spedale israelitico).

1182. Le regole indicate nelle leggi sanitarie sono scritte *demonstrationis causa*, e non come condizioni tassative e indeclinabili.

Quindi sebbene il regolamento sulla sanità pubblica prescrive che le concerie e fabbriche di amido debbano essere fornite di un condotto sotterraneo, il Sindaco può ordinare nell'interesse della pubblica salute che quegli opifici siano provveduti di una fogna a vólta impermeabile.

Se questa fogna riuscisse materialmente impossibile, per mancanza di spazio, il Sindaco ha diritto di far chiudere l'opificio, come pregiudizievole agli abitanti (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 26 febbraio 1877; Sindaco di Palermo c. Canizzaro; *Circ. Giur.* 1877, 179; *La Legge*,¹ 1878, II, 58.

1183. Niuna legge vietando come cosa nociva la distillazione delle vinacce, non è motivo sufficiente l'odore da esse esalato per chiederne la proibizione (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 16 settembre 1882; Acuto c. Garrone; *Giur.* Casale 1882, 321).

1184. Essendo il petrolio una materia incomoda alla salute e capace di accendersi ed esplodere, è conveniente stabilirne il deposito in luogo distante dall'abitato ed in aperta campagna (*La Legge*, 190, VIII, Cons. di Stato 18 luglio 1867; ric. Contessini c. Decreto della Deputazione provinciale e del Prefetto di Napoli).

1185. Le materie chiuse in una vasca annessa ad una casa, costruita con coperchi ed altre opere giudicate espedienti ad impedire il danno e l'incomodo che può derivare da quelle materie non possono considerarsi permesse innanzi agli edifizii.

Pertanto chi abbia costruita una vasca nelle accennate condizioni per deposito di materie fecali, non incorre nella contravvenzione prevista dall'articolo 685, n. 4, del Codice penale del 1859; ma soltanto può incorrere, nei congrui casi, nella trasgressione ai regolamenti previsti dall'art. 88 della legge di Pubblica sicurezza del 1865 (32 di quella del 1889) e dagli art. 44 e 46 nel regolamento 6 settembre 1874, n. 2120 (art. 84 e seguenti di quella del 1889), sulla sanità pubblica (Sentenza della Corte di

¹ *La Legge* la riporta però colla data del 1876.

Cassazione di Torino 28 aprile 1880; Terrenghi; *M. Trib. Mil.* 1880, 603).

1186. L'ordinanza 11 febbraio 1854 dell'ex Governo austriaco, relativa all'esercizio delle caldaie e macchine a vapore, deve aversi per tuttora vigente nelle provincie venete, perchè nè esplicitamente; nè implicitamente abrogate dal legislatore italiano (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 12 gennaio 1887;¹ *ric. Mantovani-Orsetti; Temi Ven.* 1887, 129).

OSSERVAZIONI.

Abbiamo riportato in riassunto questa decisione per prendere argomento a dire che giusta l'art. 47 del regolamento 3 aprile 1890, n. 6793, per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, emanato in virtù dell'art. 138 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 per l'applicazione degli art. 27, 28 e 29 della stessa legge, sono tenute valide soltanto le prove idrauliche fatte precedentemente, in conformità dell'ordinanza 11 febbraio 1854, nelle provincie della Lombardia e del Veneto. Tale circostanza dovrà però risultare dai documenti da presentarsi dall'utente unitamente alla denuncia prescritta dall'art. 45 dello stesso regolamento. Per cui la predetta ordinanza deve ritenersi non più in vigore.

1187. Gli interessi dell'industria debbono equilibrarsi con i diritti della proprietà in modo che gli uni non siano sacrificati agli altri; e se la proprietà deve sopportare dalla vicinanza degli stabilimenti incomodi maggiori che dalla vicinanza delle abitazioni comuni, l'industria sia assoggettata a tutte le prescrizioni dirette ad ovviare ai danni ed ai pericoli che possono derivare dal suo esercizio.

Spetta all'autorità giudiziaria il determinare le precauzioni e le garanzie da imporsi nell'interesse dei vicini a chi voglia attivare una macchina a vapore nell'interno di una città.

Il giudice deve in ispecie stabilire le distanze e provvedere a diminuire l'incomodo del fumo.

L'esercente una macchina a vapore non può invocare a suo favore il diritto di preoccupazione divenuto incompatibile colle nostre leggi (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 3 agosto 1877; *Germini c. Mariani; Foro*, 1878, I, 190).

¹ In senso conforme decise la stessa Corte il 7 giugno 1884 (*Foro il., Rep.*, 1884, v. Sicurezza pubblica, n. 23).

1188. Il lavoro, anche notturno, delle macchine tipografiche a vapore non è, necessariamente, colpito dall'articolo 85 della legge di Pubblica sicurezza del 1865 (36 di quella del 1889).

In mancanza quindi alla prova specifica di rumori intensi e straordinarii, è illegale l'obbligo imposto ai proprietari di stabilimenti tipografici a vapore di cessare dal lavoro ad ora determinata della notte (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 21 maggio 1880; Saliva c. Lavagnino; *Foro*, I, 1284; *Cons. Amm.* 1881, 2).

1189. Nelle contravvenzioni di fattura a così dire politica, commesse in uno stabilimento industriale, è rettamente chiamato a rispondere in via penale il direttore, al quale deve ascriversi di non aver provveduto ad impedire che nell'esercizio dello stabilimento non si violassero le prescrizioni d'igiene e simili.

E per quanto irregolare non è nulla la sentenza che dichiara convinto della contravvenzione e condanna la Direzione dello stabilimento, senza nominare il suo Direttore, se a questi sia stata contestata la contravvenzione e si riferisca indubbiamente la sentenza.

Quando nelle contravvenzioni a' regolamenti comunali non vi è parte lesa, il Sindaco non ha obbligo di invitare il contravventore a fare oblazione (L. com. e prov. del 1865, art. 146, 175 di quella del 10 febbraio 1889) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 marzo 1889; ric. Jacoby).

OSSERVAZIONI.

La stessa Corte si pronunciò in senso conforme colla sentenza del 13 marzo 1889.

CAPITOLO V.

RISANAMENTO DEI COMUNI DEL REGNO.

SOMMARIO.

1190. Applicazione degli art. 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885: non è necessario un particolareggiato progetto di risanamento.
1191. Decorrenza del biennio della legge suddetta: applicabilità dell'art. 16 alle acque pubbliche; facoltà al Sindaco di ordinare la esecuzione delle opere.
- 1192 e 1193. Indennità di espropriazione per le opere di risanamento: accettazione dell'offerta; contestazione; perizia; autorità giudiziaria; competenza.

1194. Acque del Serino: spesa della tubulatura orizzontale e dei contatori nelle case a carico della società, non del municipio.

1190. Per l'applicazione degli art. 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, non è necessario che i Consigli comunali approvino un particolareggiato progetto di risanamento, ma anzi debbono limitarsi a constatare in genere l'esistenza nel Comune di germi d'insalubrità, lasciando al Sindaco di provvedere a farli sparire con speciali ordinanze (Decreto reale sopra analogo avviso del Consiglio dei ministri emesso il 7 agosto 1888; *Manuale degli Amministratori*, 1888, 285).

OSSERVAZIONI.

Il *Foro italiano* (1888) riassume questo stesso decreto nel modo seguente:

Il disposto dell'art. 18, capov. 1, della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento di Napoli, secondo il quale le richieste di altri Comuni perchè siano anche ad essi estese alcune delle disposizioni di detta legge, debbono essere accompagnate dalla proposta delle opere necessarie al risanamento, contempla soltanto il caso della progettata esecuzione di piani pel miglioramento edilizio di cui agli art. 12, 13 e 15, nè può quindi estendersi alle domande per applicazione degli art. 16 e 17, riguardanti i provvedimenti d'igiene urgenti ed eccezionali ivi enumerati, cioè la chiusura di case insalubri, la soppressione di pozzi o cisterne, la rimozione di cause di insalubrità, la provvista e condotta di acque potabili, ecc.

Ciò premesso avvertiamo che il Consiglio di Stato intorno a questa questione, con parere a sezioni riunite del 21 gennaio 1888, aveva invece espresso un parere contrario motivato dalle seguenti considerazioni:

Che non sussiste che la interpretazione data ultimamente dalla Sezione dello Interno all'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 *offenda la lettera* di quella disposizione;

Che è un canone elementare che quando le parole adoperate dal legislatore, nel formulare la espressione della sua volontà, presentino un senso determinato, preciso e chiaro, senza oscurità, nè ambiguità alcuna, non è lecito all'interprete di scostarsene per qualsiasi motivo;

Che l'art. 3 delle disposizioni premesse al Codice civile sancisce la regola che « nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse ». E fu anzi appunto seguendo questi principii elementari, che la Sezione dell'Interno si trovò indotta a dovere interpretare l'articolo di legge suindicato nel senso che pare erroneo al Ministero. Tenuto conto infatti della connessione tra il primo e il secondo paragrafo di detto articolo, esso viene a dire così:

« La richiesta, fatta dai Comuni, affinchè sian loro estese *tutte o parte delle disposizioni* contenute negli art. 12, 13, 15, 16 e 17, dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento »;

Che non può dunque esservi dubbio, per ciò che riguarda l'interpretazione grammaticale. È necessaria, per chiarissima, testuale disposizione del legislatore,

la proposta delle opere necessarie al risanamento, affinché un Comune possa chiedere l'applicazione di tutte o parte delle disposizioni degli art. 12, 13, 15, 16 e 17 della legge. Per escludere la necessità di quella proposta allorchè si tratti solo di applicare gli art. 16 e 17 bisognerebbe sostenere che essi non facciano parte della enumerazione in cui sono compresi; ciò che sarebbe manifesta conculcazione della lettera della legge;

Che non potrebbesi soltanto propugnare l'assunto che la redazione del testo legislativo, sebbene presenti letteralmente il senso sopra indicato, non esprima però esattamente la intenzione del legislatore; e così ricorrere alla interpretazione logica, dedotta dai motivi della legge. Al che veramente opporrebbsi, nel caso presente, un altro principio fondamentale; che cioè non è lecito adottare una interpretazione estensiva relativamente a disposizioni che costituiscono eccezioni alle regole generali; nè può dubitarsi che tale sia infatti il carattere di questo art. 18, che dà luogo a poter togliere ai privati importanti diritti e guarentigie ad essi spettanti secondo le leggi comuni, fino a privarli dei loro giudici naturali, sottoponendoli alla giurisdizione di una Giunta speciale che abbia a decidere sulle opposizioni che essi facciano alle ordinanze del Sindaco, escluso qualunque altro mezzo d'imputazione, tanto in via amministrativa che giudiziaria (art. 17);

Che prescindendo anche da ciò, il principale argomento per sostenere che quando un Comune chieda soltanto l'applicazione degli art. 12, 16 e 17 della legge, non occorra che presenti alcuna proposta di opere pel risanamento dell'abitato, consiste nella considerazione che per attuare ciò che è disposto nei detti articoli, non è necessaria la determinazione preventiva di particolari opere da eseguirsi; pel che si dice dal Ministero, che il secondo paragrafo dell'art. 18 « si riferisce evidentemente ai casi nei quali i Comuni intendono eseguire progetti tecnici di miglioramenti edilizii ». Una tale limitazione, per altro, secondo la quale l'obbligo dei Comuni di presentare una proposta delle opere che restano necessarie pel risanamento, sarebbe per la sola ipotesi di domanda per l'applicazione degli art. 13 e 15; mentre in tutt'altro caso, e trattandosi solo di applicare gli altri art. 12, 16 e 17, basterebbe presentare la domanda accompagnata dal voto motivato dalla Deputazione provinciale, giusta l'art. 19 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003, per ottenere l'autorizzazione generica all'applicazione di quegli articoli, troverebbsi, come già si disse, in aperta opposizione col testo espresso della legge, che nel secondo paragrafo dell'art. 18 rende assolutamente obbligatoria la proposta delle opere necessarie al risanamento; e lo fa senza distinzione di casi, riferendosi anzi alla richiesta fatta a termine del paragrafo precedente, cioè alla richiesta per fare estendere ad altri Comuni, come per quello di Napoli, le disposizioni degli art. 12, 13, 15, 16 e 17, sia tutte, sia in parte. E ciò appunto suggerisce l'osservazione molto ovvia, che se il legislatore avesse inteso altrimenti, se avesse voluto disporre nel senso propugnato per l'opinione contraria a quella adottata dalla Sezione dell'Interno, gli sarebbe stato molto facile spiegarsi chiaro, ed avrebbe dovuto formulare il secondo paragrafo dell'art. 18 in questi termini, ben diversi da quelli che adoperò: « La richiesta, per l'applicazione degli art. 13 e 15, dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere pel risanamento. » Nè si può fare meraviglia che anche per rendere ammissibile la domanda relativa alla estensione in favore di un determinato Comune dei predetti art. 12, 16 e 17, il Comune stesso sia tenuto

a dichiarare in una proposta concreta delle opere che reputa necessario eseguire pel risanamento. Queste stesse disposizioni impongono ai privati, per beneficio della salute pubblica, sacrifici gravissimi, e derogano in danno dei privati medesimi ad importantissime guarentigie assicurate loro dalle leggi comuni. È ben il meno che possa richiedersi ad un Comune, il quale domandi la concessione di queste straordinarie facoltà, ch'esso dimostri la necessità di ottenerle, presentando una proposta concreta delle opere da eseguirsi pel risanamento. Ciò servirà, se non altro, a fissare coll'approvazione della proposta medesima, i limiti entro cui l'autorità comunale potrà usare in danno dei privati di quelle straordinarie facoltà; mentre colla interpretazione contraria si lascierebbe poteri sconfinati ai Sindaci per tutti gli oggetti contemplati nell'art. 16; tra i quali alcuni possono impartire obblighi talvolta enormi, pei proprietari di stabili, come di chiudere o ricostruire, od aprire canali, di condurre acque potabili, di concedere ad altri gratuitamente il passaggio di tubi conduttori d'acqua, di pagare, in caso di contravvenzione multe estensibili fino al doppio della somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato, e infine di non avere contro le ordinanze del Sindaco altro mezzo di ricorso che davanti alla Giunta speciale di sanità, esclusa qualunque altra impugnazione, sì in via amministrativa che giudiziaria;

Che il Ministero osserva che per la città di Napoli gli art. 16 e 17 ebbero immediato effetto fino dal giorno dell'attuazione della legge 15 gennaio 1885, senza che il Comune fosse obbligato a presentare e fare approvare progetti di opere pel risanamento, e da ciò vorrebbe dedurre che altrettanto fosse da ritenersi per gli altri Comuni, i quali, a senso dell'art. 18, facciano domanda per ottenere l'estensione a loro beneficio delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17. Ma la città di Napoli, per la quale specialmente fu emanata quella legge, trovavasi in condizioni straordinarie e notoriamente gravissime di insalubrità, alle quali era urgente di riparare con provvedimenti particolari. Nè certo il legislatore intese di parificare a quello di Napoli gli altri Comuni del Regno, nel qual caso la legge 15 gennaio 1885 avrebbe dovuto intitolarsi, non *pel risanamento della città di Napoli*, ma pel risanamento degli abitati in tutti i Comuni del Regno. Il legislatore volle soltanto ammettere, *in via eccezionale e transitoria*, che anche altri Comuni del Regno potessero chiedere la estensione in proprio favore di alcune disposizioni di quella legge, statuendo però la necessità di un Decreto reale, ed esigendo altre speciali condizioni, tra cui quindi non può trovarsi incongruo che sia compresa quella *d'una proposta delle opere necessarie pel risanamento*, quand'anche i Comuni chiedano solo l'applicazione degli art. 16 e 17, sebbene un simile obbligo non sia stato imposto alla città di Napoli;

Che a proposito poi delle condizioni stabilite dall'art. 18, affinché i Comuni possano ottenere le concessioni ivi accennate, giova ricordare un'osservazione già fatta nel parere della Sezione dell' 11 novembre p. p. Secondo quell'articolo, il Regio decreto di concessione non può essere emanato, se non udito prima il Consiglio di Stato. Ciò presuppone che siano presentati al Consiglio elementi di fatto, mediante l'apprezzamento dei quali esso possa convincersi della convenienza di concedere o negare la chiesta concessione, e proferire quindi con cognizione di causa il proprio voto. Tali elementi possono essere somministrati *dalla proposta delle opere necessarie pel risanamento*, che il Comune

chiedente è tenuto a presentare secondo il detto articolo; mancano invece affatto quando al Consiglio non sia sottoposta che la domanda del Comune corredata di un voto genericamente motivato dalla Deputazione provinciale;

Che colla interpretazione data dalla Sezione al più volte ricordato art. 18 della legge 15 gennaio 1885, non si è inteso, del resto, che sia sempre necessaria la presentazione di un progetto tecnico di lavori da eseguirsi pel risanamento a spese del Comune; ma solo si è inteso che anche quando sia chiesta l'applicazione dei soli art. 16 e 17, non basti che la rappresentanza comunale adduca in genere la esistenza di cause d'insalubrità e di bisogno di ripararvi, ed in modo parimente generico esprima il proprio voto la Deputazione provinciale, ma sia indispensabile la dichiarazione concreta delle opere repute occorrenti pel risanamento, colla designazione della località (quartieri o rioni) e della natura dei provvedimenti da adottarsi, affinchè siano posti in avvertenza gli interessati per le opposizioni che reputassero di loro interesse, e si abbiano dati positivi per pronunciare intorno alla convenienza di concedere le facoltà domandate...

Però il Ministero non ha creduto di accettare questo parere, e dopo sentito il Consiglio dei Ministri, fu deciso diversamente per le seguenti considerazioni...

Che tale parere era contrario alla costante giurisprudenza stabilita dallo stesso Consiglio di Stato sulla materia e adottata dal Ministero nel risolvere tutte le consimili domande presentate dai Comuni di Genova, Palermo, Trapani, Morlupo, Campobasso, Parma, Roma, Milano e Lodi;

Che anzi nella domanda del Comune di Milano si verificò il caso che il Consiglio comunale colla sua deliberazione oltre a chiedere genericamente l'applicazione degli art. 16 e 17 di detta legge per provvedere al miglioramento igienico della città, designò poi alcune opere speciali da eseguire colle facoltà eccezionali stabilite dall'art. 16. E il Consiglio di Stato con parere del 20 maggio 1887, dichiarò meno appropriate e corrette tali designazioni fatte dal Consiglio comunale, dichiarando essere esclusiva competenza del Sindaco il provvedere con speciali ordinanze ad applicare le precitate disposizioni ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

Che l'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, nel prescrivere che ogni domanda di applicazione di alcuni articoli della legge stessa debba essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento si riferisce evidentemente ai casi nei quali i Comuni intendono eseguire progetti tecnici di miglioramento edilizio, e quindi applicare semplicemente le disposizioni degli art. 12, 13 e 15 di detta legge;

Che infatti al Comune di Napoli per il quale essenzialmente fu emanata la legge stessa non venne già fatto obbligo di attendere l'approvazione dei progetti di risanamento per applicare le disposizioni degli art. 16 e 17, ma invece fu stabilito che le facoltà eccezionali deferite al Sindaco dall'art. 16 e quindi l'istituzione della Giunta speciale di sanità (art. 17) dovessero avere effetto subito dopo la promulgazione della legge;

Che basta poi esaminare le attribuzioni che sono accordate al Sindaco coll'art. 16 per stabilire che esse non possono essere regolate da un progetto

o piano prestabilito, ma debbono aver vita man mano che se ne presenta urgente bisogno ;

Che infatti queste attribuzioni consistono essenzialmente nella facoltà di provvedere per mezzo di ordinanze alla chiusura o risanamento di case insalubri, soppressione di pozzi o cisterne d'acque inquinate, chiusura o rifazione di canali di scarico dai quali emanino esalazioni mefitiche, obbligo al proprietario che manchi d'acqua di fornirsene, ecc.;

Che insomma sono veri e propri provvedimenti urgenti e contingibili a tutela della pubblica salute, ai quali il Sindaco era già autorizzato ad addvenire in forza dell'art. 104 della legge comunale e provinciale. L'unica innovazione portata dalla legge per Napoli sta nella procedura più sommaria stabilita per risolvere le controversie che potessero insorgere in dipendenza di dette ordinanze ;

Che l'urgenza di far sparire un pericolo alla pubblica salute non appena esso viene denunziato costituisce la giustificazione precipua di simili provvedimenti, non è quindi ammissibile che i Consigli comunali debbano e possano stabilire preventivamente come e dove debba esplicarsi l'azione del Sindaco, essi debbono limitarsi a constatare in genere che in tutte o in alcune parti della città esistono fomenti d'insalubrità perchè siano autorizzati a chiedere al Governo facoltà di applicare le disposizioni eccezionali sancite dagli art. 16 e 17, salvo poi al Sindaco di valersene nelle varie contingenze che man mano si verranno presentando ;

Che inoltre la designazione tassativa fatta dal Consiglio comunale, dei provvedimenti da adottarsi, mentre darebbe luogo necessariamente a reclami d'interessati che non potrebbero essere risolti col rito sommario consacrato dalla legge per Napoli, farebbe poi necessariamente incorrere nello sconcio, che per ogni nuova casa o pozzo, ecc. riconosciuti insalubri dopo l'emanazione del Regio decreto non potrebbero applicarsi le norme eccezionali stabilite dai citati art. 16 e 17, ma sarebbe necessario che il Consiglio comunale chiedesse una nuova autorizzazione da accordarsi con nuovo Decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. E quindi non potrebbe ottenersi quella celerità di provvedimenti che evidentemente fu scopo precipuo della legge di Napoli...

1191. Il biennio per il quale il Sindaco di un Comune, che fu autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 16, 17 della legge 15 gennaio 1885, può valersi delle eccezionali facoltà conferitegli dal primo di quegli articoli, decorre dalla data del decreto reale che approvò il regolamento della Giunta speciale di sanità per il Comune e non dalla data del decreto reale che autorizzò il Comune medesimo ad applicare quelle disposizioni.

Le facoltà eccezionali date al Sindaco dal suddetto art. 16, si estendono anche alle acque pubbliche.

Ove si tratti di un colatore pubblico, soggetto alla sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, a questo debbono intinarsi i provvedimenti del Sindaco in ordine alle dette sue fa-

coltà, incumbendo al Ministero stesso l'onere delle spese occorrenti per l'esecuzione di quei provvedimenti.

La legge di Napoli dando facoltà ai Comuni autorizzati di emanare provvedimenti per rimuovere le cause di insalubrità delle acque, li autorizza implicitamente ad ordinare la esecuzione di quelle opere che si reputino necessarie a raggiungere lo scopo (Giunta speciale di sanità di Milano 22 agosto 1889; Ministeri del Tesoro e dei Lavori pubblici c. Comune di Milano).

1192. Come per la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni in causa di pubblica utilità, così per la legge 15 gennaio 1885 sul risanamento di Napoli, l'indennità offerta dal Comune espropriante non può ritenersi accettata dai proprietarii espropriati se l'accettazione non risulti da atto scritto.¹

Anche per la predetta legge sul risanamento l'indennità di espropriazione, nel disaccordo delle parti, deve essere determinata dai tribunali ordinarii in seguito a perizia giudiziaria.²

Conseguentemente, fissata arbitrariamente la indennità con decreto prefettizio, le parti debbono essere rinviate avanti il Tribunale per la nomina dei periti, a tenore dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 18 gennaio 1888; Lioy c. Comune di Terlizzi; *Foro italiano* 1889, n. 9).

1193. La legge 15 gennaio 1885 pel risanamento della città di Napoli e di altri Comuni del regno non ha modificato la legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità sul punto della competenza giudiziaria a determinare la indennità quando l'espropriato non abbia accettato quella offertagli dall'espropriante (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 8 febbraio 1889; Lioy c. Comune di Terlizzi).

1194. La società delle acque del Serino avendo assunto l'obbligo di portare le acque nello interno delle abitazioni, bene ed incensurabilmente decise il giudice di merito, che in quest'obbligo sia inclusa la spesa di tutto ciò che occorre al conseguimento dello scopo, e così quella delle tubature orizzontali tra le colonne verticali e gli edifizii, non che l'altra dei contatori (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 7 dicembre 1886; Società delle acque del Serino c. Municipio di Napoli).

¹⁻² La stessa Corte di Cassazione si è pronunziata conformemente anche con altra successiva sentenza del 12 febbraio 1889 in causa Brindisi c. Comune di Terlizzi.

QUESTIONI.

- 1.^a Ha veruna importanza la dedotta inammissibilità del ricorso?
- 2.^a Regge in alcuna guisa la denuncia di discussione difettiva, o di violazione di legge nella materia contrattuale?
- 3.^a Che pel deposito e per le spese?

Sulla prima. — Attesochè sorta questione tra i contraenti ad occasione del regolamento pel servizio di distribuzione, se la costruzione delle tubature orizzontali tra le colonne verticali e gli edifizii, non che la spesa dei contatori fossero a carico della società, ovvero degli utenti, fu provveduto in modo provvisorio, salvo il provocarne la decisione in via giudiziaria. Di qui la istanza del Municipio perchè si dichiarasse la società tenuta di provvedervi a sue spese; e le opposte eccezioni della convenuta per limitare l'obbligo suo ai soli tubi orizzontali sotterranei d'innesto alla rete stradale, oltre le colonne verticali ed alla sola spesa dei rubinetti idrometrici per le acque derivate ad efflusso costante, esclusa quella dei contatori. Di qui la domanda riconvenzionale della stessa società, perchè, risultando dal giudizio per avventura esenti i consumatori, fossero tali spese definite di esercizio, anzichè d'impianto da doverne rimanere d'altrettanto scemato l'annuo prodotto, e quindi la partecipazione del Comune.

Attesochè la società soccombente nel giudizio di merito ha tolto a confutare la sentenza, accagionandola di non aver tenuto conto dei diversi patti e contratti appositamente prospettati nelle sue difese; di aver così sostituito l'arbitrio ed il danno al giusto equilibrio dei rapporti contrattuali, e violato non pure le norme d'interpretazione, ma i patti stessi consentiti, e le leggi che regolano i contratti. Nel quale sistema d'impugnazione, il Municipio resistente ha creduto ravvisare la inammissibilità del ricorso, per mancanza di deposito dei titoli dei quali la società direbbe frainteso il costruito. Se non che rimettendo le cose al posto loro, non è l'esame dei titoli che potesse dar materia alla presente discussione, si bene l'esame critico della sentenza al riscontro della materia contestata, per giudicare se questa sia stata o pur no esaurita con la scorta dei principii applicati agli elementi di fatto. E però la ragione d'inammissibilità si rifonde nel merito stesso del ricorso, dal cui esame soltanto dee scaturire la definizione del diritto secondochè spetti tra i due litiganti.

Sulla seconda. — Attesochè l'esordio del ricorso, circa l'inammissibilità dedotta contro l'azione principale, non rivela alcun vizio da emendare nella sentenza, ma piuttosto vaghezza di metodo che si vorrebbe preferito, a ritroso dell'ordine naturale delle idee. Imperciocchè derivando la inammissibilità da pregiudizio che l'accoglimento dell'azione fosse per inferire al Comune attore, d'onde il manco d'interesse ad agire; era natural cosa che la si dicesse assorbita, come si legge nella sentenza, dalla riconvenzione, della quale la stessa società avea subordinato la importanza all'esame dell'azione principale.

Attesochè non è mica fondata ragione di censura che la sentenza dilungandosi dal sistema di difesa della società convenuta, abbia seguito invece quel metodo che stimò più accomodato a raggiungere i criterii decidenti. Conciosiachè, tranne l'obbligo di esaurire la materia contestata ne' varii capi di domande o eccezioni, non è certo ufficio indispensabile di giurisdizione il confu-

tare categoricamente tutti gli argomenti contrarii, quando la confutazione è implicita nella dimostrazione del concetto opposto, che figura come ragione precipua della decisione. Anzi può convenire alla difesa il moltiplicare gli argomenti, nella incertezza di quello cui riuscisse di trarre la sentenza al proprio assunto; quandochè la sentenza dee mirare di preferenza al punto dialettico della discussione, come perno del sillogismo atto a risolvere la controversia. Or poichè la Corte di merito ha veduto nei patti dell'istrumento fondamentale del 1878, netta e compiuta la formola del rapporto contrattuale, non dovea brigarsi di discutere per accademia quei del 1874 già trasformati nello stipulato del 1878; nè molto meno l'altro posteriore del 1882, quando in questo non era fatta alcuna modificazione che si riferisse al punto controverso. Onde l'assunto della società, che nel 1882 si fosse contrattato in base della esclusione di quell'obbligo di cui ora si contende, si riduce a petizione di principio, per la quale si sostiene non esistere nel contratto fondamentale del 1878 quello che la sentenza ha dimostrato vi si contenga realmente. La quale dimostrazione, oltrechè di fatto e nel demanio della giurisdizione di merito, risponde così bene alla ragione stessa delle cose, da soddisfarne i più schivi, sol che non si lascino trasportare dal proprio interesse. Imperciocchè nell'obbligo di portare l'acqua sino nell'interno delle abitazioni, in quella guisa che vedesi descritto nello istrumento del 1878, non è chi non vegga inclusa la spesa di tutto ciò che occorre al conseguimento dello scopo; sì come non è neppure lecito il dubitare che l'uso da farsi dai consumatori allora soltanto possa dirsi abilitato, quando l'acqua giunga realmente a loro disposizione per destinarla poi alle diramazioni interne secondo i bisogni della vita ed a loro talento e spesa.

Attesochè il simigliante va detto dei contatori, come di un'altra conseguenza delle premesse. Era già stabilito nell'istrumento del 1878 il diritto degli utenti alla scelta di uno dei due sistemi ad efflusso costante o a chiave libera, ed erasi assunto dalla società di provvedersi anche di misuratori che avessero calcolato il consumo effettivo, per determinare la corrispondente retribuzione. Quando dunque alla occasione del regolamento per attuare l'esercizio, si è specificato il rubinetto idrometrico per l'uno ed il contatore per l'altro dei due sistemi, non si è fatto che indicare l'ordigno proprio a ciascuno, come specie del genere contemplato nel contratto, senza aggiungere nulla di nuovo a ciò che era già pattuito, e senza poter disdire che sia interesse del distributore di accertare il consumo. E qui la società ricorrente ha cercato di argomentare alla novità, allegando essere novello trovato quello del contatore, che rimasto ignoto oltre il 1878, sarebbe venuto fuori appena in occasione del regolamento del 1884; sebbene sia già antico nel secolo il progresso dei mezzi meccanici applicati all'industria, e già noto di lunga mano l'uso di un contatore nella vita industriale, salvo diversità di applicazione. Ma checchè sia di tali ricerche estranee alla presente discussione, incombeva senza dubbio alla società di assicurarsi in modo qualunque del consumo effettivo, sì per l'ammontare della retribuzione, e sì ancora pel patto che le imponeva il carico di misurarlo nell'interesse dell'impresa.

Ciò posto, tutto quanto si dice di arbitrio commesso nella interpretazione, e di violazione delle leggi in materia contrattuale, torna un fuor d'opera pel ricorso. Imperocchè non si potendo qui ricostituire gli apprezzamenti, nè mutare le premesse; l'argomentazione rientra sempre nello stesso circolo vizioso

per cui la ricorrente procedendo da ipotesi formulate a suo modo, dice repugnanti le conseguenze dichiarate, quandochè la sentenza ha derivato quelle appunto che rispondono ai patti nel modo onde questi sono stati intesi ed espressi secondo i propri criteri.

Attesochè dalle cose discorse discende essere stata ben decisa ancora l'altra quistione intorno alla qualità della spesa, se di esercizio o d'impianto. Di vero ammesso ciò di cui non è da dubitare, che la finalità suprema della società imprenditrice sia la distribuzione effettiva delle acque agli abitanti, tutto ciò che concorre allo scopo è parte del capitale da versare per l'oggetto dell'impresa. La società avrebbe preteso definire di esercizio tali spese, sol perchè parevale assurdo che dovendo dipendere dalle richieste di abbonamento da verificarsi in corso di tempo potessero mai costituire tale un impianto, che si riprodurrebbe per tutta la durata dell'impresa. Se non che non ha posto mente che avverrebbe lo stesso delle colonne verticali, le quali anche occorrono secondo richieste, e pure non ha mai dubitato che queste costituiscano spesa di impianto. Il che dimostra non consistere nelle condizioni di opportunità o di tempo, ma sì nell'indole propria e nelle condizioni intrinseche di tali spese il criterio di differenza per allogarle nell'una più che nell'altra categoria. E quando le son tali queste spese da rispondere al capitale stesso che è destinato a raggiungere lo scopo dell'impresa nel concetto precipuo che l'informa, nessun dubbio che sieno d'impianto quali sono state ritenute dalla sentenza in quanto alla spesa di prima fondazione.

Esiste bensì una distinzione da fare al riguardo di tali spese, tra quelle che si compiano ad occasione di richieste di abbonamento, e le altre che occorran per manutenzione in corso di esercizio; dappoichè a differenza delle prime che sono d'impianto, senza di che mancherebbe il fine dell'impresa, queste ultime sono di esercizio appunto perchè di manutenzione. Ma si fatta avvertenza anzichè pregiudicata nel giudizio di merito, è stata per di più rilevata nella sentenza del Tribunale di Commercio, da servire di norma nel conto degli utili in corso di esercizio. Nè qui era il caso di accennarne altrimenti se non come rilievo di norma nel rapporto tra società e Comune per la condotta dell'impresa. Conciossiachè la lite contestata da principio sulla quistione del carico di quelle spese ed opere di prima fondazione se della società o degli utenti, fu poscia allargata sul tema proposto dalla riconvenzione, se almeno quelle stesse opere e spese di che si contendeva dovessero gravare l'esercizio anzichè l'impianto. Ma non si è mai trattato di manutenzione, la quale risponde naturalmente al concetto di esercizio, per non indurre alcun dubbio che abbiassi a riservarne lo svolgimento nel conto degli utili. La quale riserva per gli effetti della manutenzione, non fa mica risorgere d'altra banda la obbiezione che il Comune avesse agito *contra propria commoda*, quando suo interesse precipuo era sempre quello di rivendicare il diritto degli utenti per promuovere l'abbonamento. Imperciocchè la riduzione degli utili che fosse per derivare da maggiori spese di manutenzione, non è mai da paragonare co' maggiori utili sperabili da più larghe proporzioni di abbonamento nel duplice scopo di vantaggiare l'impresa e scemare la garanzia.

Sulla terza. — Attesochè il rigetto del ricorso produce per legge la perdita del deposito e la condanna della ricorrente alle spese.

Per tali motivi. — La Corte senza attendere alla dedotta inammissibilità,

rigetta nel merito il ricorso, libera il deposito all'Erario dello Stato e condanna la ricorrente alle spese.

— Secondo il contratto tra la Società delle acque del Serino e il Municipio di Napoli sono a carico della Società le spese per la tubulatura orizzontale d'innesto a quello della strada, la tubulatura verticale, con tutti i lavori necessarii a portar l'acqua nelle case, rimanendo a carico dei privati solo quelle spese necessarie per le tubulature di distribuzione nello interno degli appartamenti (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 1^a sezione, 10 agosto 1885; Municipio di Napoli contro la Società delle acque del Serino).